

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 2 febbraio 2013

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano i Gentili Abbonati che dal 3 dicembre i canoni di abbonamento per l'anno 2013 sono pubblicati nelle ultime pagine di tutti i fascicoli della Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che l'abbonamento decorre dalla data di attivazione e scade dopo un anno od un semestre successivo a quella data a seconda della tipologia di abbonamento scelto. Per il rinnovo dell'abbonamento i Signori abbonati sono pregati di usare il modulo di sottoscrizione che verrà inviato per posta e di seguire le istruzioni ivi riportate per procedere al pagamento.

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE		REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2012, n. 13/R.		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 27 novembre 2012, n. 24-99/Leg..	
Regolamento regionale recante "Attuazione degli articoli 2 e 3 della legge regionale 22 aprile 2011, n. 5 (Interventi a sostegno della realizzazione di servizi di accesso Wi-Fi gratuiti e aperti)". Abrogazione del regolamento regionale 29 maggio 2012, n. 2/R.". (13R00024).	Pag. 1	Regolamento concernente "Requisiti, caratteristiche e servizi delle biblioteche del Sistema bibliotecario trentino", di cui all'art. 17, legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 "Disciplina delle attività culturali". (13R00032)	Pag. 7
LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2012, n. 14.		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg..	
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali). Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna). (13R00022)	Pag. 4	Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz (articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10). (13R00033)	Pag. 10
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2012, n. 14/R.		REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)	
Regolamento regionale recante: «Regolamento dell'alienazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 45, comma 4, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)». (13R00025)	Pag. 5	LEGGE PROVINCIALE 20 dicembre 2012, n. 22.	
		Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (legge finanziaria 2013). (13R028)	Pag. 15



REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
29 novembre 2012, n. 0244/Pres..

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 21 agosto 2002, n. 253 (Regolamento concernente l'individuazione degli ambiti di intervento e delle priorità, nonché dei criteri e delle modalità per la concessione di incentivi nel settore turistico ai sensi del Titolo X, Capi I, II, IV e V della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2). (12R00776)..... Pag. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
29 novembre 2012, n. 0245/Pres..

Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'articolo 57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, emanato con DPR. 29 aprile 2005, n. 113/Pres. (12R00777)..... Pag. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 dicembre
2012, n. 0248/Pres..

Legge regionale n. 27/1995, art. 4: «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione delle sovvenzioni per promuovere un'adeguata opera d'informazione ed educazione sanitaria della popolazione in materia di donazione di organi». (12R00758)..... Pag. 28

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 18.

Istituzione, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - Convertito, con modificazione, della legge 14 settembre 2011, n. 148 - del collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente. (13R00004)..... Pag. 30

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 19.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. (13R00005) ... Pag. 33

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2012, n. 64.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/54/CE, 2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE, 2009/54/CE, 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE, 2001/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE, 2010/84/UE, 2006/123/CE e dei regolamenti (CE) 1071/2009 e 1857/2006. (Legge europea regionale 2012). (12R00790)..... Pag. 47


LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2012, n. 65.

Riprogrammazione economie vincolate - Norme di indirizzo e modifiche alla L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 e alla L.R. 10 gennaio 2012, n. 2. (13R00010)..... Pag. 71

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2012, n. 27.

Interpretazione autentica del comma 1-quinquies dell'articolo 14 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica). (13R00030)..... Pag. 72



REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2012, n. 13/R..

Regolamento regionale recante “Attuazione degli articoli 2 e 3 della legge regionale 22 aprile 2011, n. 5 (Interventi a sostegno della realizzazione di servizi di accesso Wi-Fi gratuiti e aperti)”. Abrogazione del regolamento regionale 29 maggio 2012, n. 2/R.”.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 51 del 20 dicembre 2012)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 22 aprile 2011, n. 5;

Visto il regolamento regionale 29 maggio 2012, n. 2/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 23 - 4952 del 28 novembre 2012

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto agli articoli 2 e 3 della legge regionale 22 aprile 2011 n. 5 (Interventi a sostegno della realizzazione di servizi di accesso Wi-Fi gratuiti e aperti), al fine di favorire la parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, disciplina l'accesso ai contributi destinati alla diffusione di reti wireless per l'accesso ad Internet fruibile gratuitamente dal pubblico su tutto il territorio regionale e prevede che in ogni sede della Regione Piemonte sia disponibile una infrastruttura di rete wireless fruibile gratuitamente dal pubblico.

2. Il servizio di connessione alla rete Internet mediante l'utilizzo della tecnologia Wi-Fi è promosso dalla Regione Piemonte con l'obiettivo di consentirne l'uso a tutti coloro che accedono alle sedi regionali nonché ad aree pubbliche sul territorio e ad aree di pertinenza privata ma aperte al pubblico con un qualsiasi dispositivo che disponga di funzionalità di accesso a reti wireless e senza necessità di una preventiva identificazione degli utenti.

3. Al fine di rendere l'accesso disponibile nelle aree maggiormente soggette a divario digitale, sono ammessi ai contributi esclusivamente i soggetti aventi sede operativa in Piemonte in comuni con popolazione al di sotto di 5.000 abitanti così come da dati del censimento generale della popolazione 2011 riportati nel sito <http://dati.istat.it/>

Art. 2.

Contributi a soggetti che offrono a terzi servizi di accesso Wi-Fi gratuiti ed aperti

1. Il contributo è erogabile esclusivamente a soggetti in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

- a) essere in attività;
- b) essere iscritti al Registro imprese;
- c) avere il codice primario ATECO che rientri tra i seguenti:

1) gelaterie e pasticcerie (codice ATECO 56.10.30);

2) bar e altri esercizi simili senza cucina (codice ATECO 56.30.0);

3) ristorazione con somministrazione (codice ATECO 56.10.11);

d) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

e) essere in regola nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente.

Art. 3.

Contributi ad amministrazioni ed enti locali

1. Il contributo è erogabile esclusivamente ad amministrazioni ed enti locali, in forma singola od associata, che presentano progetti che possono coinvolgere anche soggetti privati.

2. Il contributo è erogato a fronte della presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione o al completamento di coperture Wi-Fi in luoghi pubblici (luoghi che per definizione e natura sono accessibili a tutti senza particolari limitazioni).

Art. 4.

Attività di informazione, formazione e sensibilizzazione dirette a diffondere la conoscenza del servizio

1. La struttura regionale competente in materia di Sistemi informativi sviluppa sul territorio eventi di divulgazione del progetto e delle sue finalità e dà piena visibilità alle aree Wi-Fi realizzate grazie ai contributi erogati.

Art. 5.

Suddivisione delle risorse

1. Le risorse di cui all'art. 4 della legge regionale 5/2011, fino ad un massimo del 20 per cento, possono essere utilizzate per il miglioramento del servizio erogato dalla Regione presso le sue sedi. Le rimanenti risorse sono così suddivise:

- a) 40 per cento per i contributi di cui all'art. 2;
- b) 55 per cento per i contributi di cui all'art. 3;
- c) 5 per cento per le attività di cui all'art. 4.



2. Le risorse di cui al comma 1, lettera c), eventualmente non utilizzate, sono assegnate agli interventi previsti al comma 1, lettera a).

Art. 6.

Modalità di presentazione delle domande e di concessione dei contributi

1. La struttura regionale competente in materia di Sistemi informativi provvede a rendere disponibile sul sito della Regione Piemonte il modello di domanda e tutti gli elementi utili alla compilazione della stessa oltre alle indicazioni per la sua presentazione nonché a svolgere l'istruttoria finalizzata all'individuazione dei beneficiari.

2. Per i soggetti di cui all'art. 2:

a) il contributo è stabilito nel valore di euro 500;

b) il contributo è assegnato tra i potenziali beneficiari, sino ad esaurimento delle risorse disponibili, in ordine cronologico di ricezione delle domande la cui istruttoria ha avuto esito positivo;

c) i contributi sono erogati a fronte della presentazione delle fatture relative all'acquisto e all'installazione dell'access point, successive alla data di presentazione della domanda, e della dichiarazione di avvenuta attivazione del servizio.

3. Per i soggetti di cui all'art. 3:

a) i progetti devono essere volti ad incentivare l'attività turistica del territorio o a sostenere la fruizione di luoghi di aggregazione, impianti sportivi o centri di aggregazione culturale o sociale;

b) nel caso il progetto preveda la realizzazione della copertura Wi-Fi all'interno della sede municipale la stessa deve essere dotata di posti a sedere o altre postazioni fruibili liberamente dagli utenti; sale consiliari e uffici non devono in alcun modo essere considerati come prioritari nella realizzazione della copertura;

c) il valore massimo finanziabile di ogni singolo progetto, se presentato da un solo ente locale, indipendentemente dall'estensione geografica della copertura e dalla numerosità di punti di accesso, è stabilito in euro 2.500;

d) il valore di cui alla lettera c) sale a euro 4.000 se il progetto prevede l'aggregazione di almeno un soggetto pubblico ed uno privato al fine di estendere l'interconnessione tra aree territoriali contigue;

e) il contributo è di euro 7.500 se al caso precedente di aggregazione si aggiunge la disponibilità dei richiedenti a realizzare un progetto il cui valore è pari almeno ad euro 15.000;

f) il contributo è assegnato tra i potenziali beneficiari, sino ad esaurimento delle risorse disponibili, in ordine cronologico di ricezione delle domande la cui istruttoria, ha avuto esito positivo;

g) i contributi sono erogati in misura del 50 per cento all'approvazione del progetto e del restante 50 per cento alla presentazione delle fatture relative alla realizzazione dello stesso e della dichiarazione di avvenuta attivazione del servizio.

Art. 7.

Caratteristiche del servizio per i soggetti che offrono a terzi servizi di accesso Wi-Fi gratuiti ed aperti e per amministrazioni ed enti locali.

1. Il servizio è reso in forma gratuita e presenta le caratteristiche tecniche descritte all'art. 11.

2. Per i soggetti di cui all'art. 2 il servizio è reso disponibile all'interno delle loro pertinenze aperte al pubblico.

3. Per i soggetti di cui all'art. 3 il servizio è disponibile in luoghi pubblici;

4. Non è prevista l'identificazione preventiva degli utenti che accedono al servizio, fatti salvi eventuali obblighi di legge. Eventuali sistemi di autenticazione sono comunque a carattere non oneroso per l'utilizzatore finale ed afferiscono a federazioni già in essere.

5. Il servizio è erogato in modalità best effort, senza alcuna garanzia di conformità del servizio a livelli minimi o standard di qualità.

6. Apposita cartellonistica apposta all'ingresso delle sedi degli enti e dei locali avvisa della disponibilità del servizio e della sua realizzazione mediante i contributi previsti nella legge regionale 5/2011.

Art. 8.

Gestore del Servizio per i soggetti che offrono a terzi servizi di accesso Wi-Fi gratuiti ed aperti e per amministrazioni ed enti locali.

1. Il servizio è erogato da un operatore in possesso dell'autorizzazione generale per la fornitura dell'accesso del pubblico alle reti e ai servizi di telecomunicazioni di cui al decreto ministeriale 28 maggio 2003 (Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell'accesso Radio-LAN alle reti ed ai servizi di telecomunicazioni).

2. I soggetti destinatari dei contributi sono identificati come gestori della rete e si avvalgono, per la fornitura della connettività necessaria, di operatori in possesso di autorizzazione generale per servizio di installazione e fornitura di una rete pubblica di comunicazione elettronica.

3. Il servizio è gestito in modo da ottemperare alle norme previste in materia di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Caratteristiche del Servizio nelle sedi della regione Piemonte

1. Non è prevista l'identificazione preventiva degli utenti che accedono al servizio.

2. Il servizio è disponibile all'interno delle sedi della Regione Piemonte e nei luoghi pubblici adiacenti.

3. Il servizio è pubblicato con l'SSID «Wi-Pie La rete per tutti».

4. Il servizio è gratuito e non limitato nel tempo.

5. Il servizio è erogato in modalità best effort, senza alcuna garanzia di conformità del servizio a livelli minimi o standard di qualità.



6. Apposita cartellonistica apposta all'ingresso delle sedi regionali avvisa della disponibilità del servizio.

7. Il servizio è costantemente monitorato; in caso si rilevi un utilizzo non congruente con gli obiettivi fissati la Regione Piemonte ha la facoltà di modificarne le modalità di fruizione.

8. In particolare:

a) il gestore del servizio memorizza e mantiene i dati del traffico e dell'attività svolte dalle utenze durante la connessione ad internet secondo le modalità e la tempistica previste dalla vigente normativa;

b) il gestore del servizio non può associare tali dati ai nomi degli utenti ma solo all'indirizzo MAC, identificativo univoco della scheda di rete wireless del loro terminale;

c) in qualunque momento si renda necessario la Regione Piemonte è pronta ad introdurre un sistema di identificazione che associ i dati di navigazione all'utilizzatore reale.

Art. 10.

Gestore del Servizio erogato presso le sedi della Regione Piemonte

1. La Regione Piemonte si avvale per la fornitura della connettività necessaria all'erogazione del servizio del CSI Piemonte che è in possesso di autorizzazione generale per servizio di installazione e fornitura di una rete pubblica di comunicazione elettronica.

Art. 11.

Perimetro del servizio

1. Il servizio consente di:

a) navigare in Internet;

b) inviare e ricevere posta elettronica;

c) utilizzare servizi di messaggistica;

d) accedere a social network;

e) utilizzare applicazioni che necessitano di connettività Internet;

f) usufruire di contenuti audio e video tramite rete, anche in real time.

2. Regione e beneficiari dei contributi possono applicare alla rete appositi strumenti di filtro che bloccano i siti ritenuti in contrasto con le finalità pubbliche del servizio. L'elenco dei siti bloccati è pubblicamente accessibile o comunque comunicato alla struttura regionale competente in materia di Sistemi informativi e disponibile a chiunque dietro semplice richiesta.

Art. 12.

Norme di utilizzo del servizio

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono portate a conoscenza dell'utente, che esprime esplicito impegno, anche attraverso modalità telematiche, a rispettarle, tramite comunicazioni scritte o visualizzazione sul terminale dell'utente stesso all'atto dell'accesso al servizio (ad es. tramite un cosiddetto «captive portal»);

2. Ogni singolo utente è responsabile dell'attività espletata tramite il proprio terminale e si impegna ad utilizzare il servizio nel rispetto della legislazione vigente.

3. L'utente si impegna in particolare a:

a) non recare disturbo o danno agli altri utilizzatori della rete tramite l'invio di messaggi di posta elettronica commerciali, propagandistici, pubblicitari, informativi telematici non espressamente richiesti;

b) non compiere azioni di mail indiscriminato (spamming);

c) assumersi la totale responsabilità per il contenuto dei messaggi trasmessi;

d) osservare le leggi vigenti in materia di diritto d'autore e tutela della privacy, nonché le specifiche norme penali relative al settore informatico ed alla comunicazione elettronica, oltre ad ogni altra disposizione generale di legge;

e) non accedere a siti che per contenuti ed immagini siano in contrasto con le finalità pubbliche del servizio;

f) riconoscere che i gestori del servizio non sono responsabili in alcun modo per il contenuto, la qualità, la validità di qualsiasi informazione reperita in rete;

g) assumersi ogni responsabilità derivante dall'uso del servizio;

h) implementare, sul proprio terminale, tutte quelle misure idonee e necessarie ad evitare, o comunque minimizzare, la divulgazione di virus informatici o simili;

i) sollevare i gestori del servizio da qualsiasi responsabilità per qualsiasi evento subito o arrecato a terzi nell'ambito del servizio o per tramite di esso;

l) riconoscere che i gestori del servizio non rispondono dei danni di qualsiasi natura (inclusi anche il danno per perdita o mancato guadagno o risparmio, interruzione dell'attività, perdita di informazioni o dati e perdite di altra natura) subiti dall'utente e da qualsiasi soggetto terzo, derivanti da o comunque connessi all'uso o al mancato uso del servizio, inclusi ritardi, cattivo funzionamento, sospensione e interruzione nell'erogazione del servizio.

Art. 13.

Sospensione del servizio

1. Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva ogni altra azione di rivalsa nei confronti dei responsabili di infrazioni al presente regolamento o alla normativa vigente, in caso di violazioni l'Amministrazione regionale ha facoltà di sospendere il servizio erogato presso le proprie sedi senza alcun preavviso e senza alcun addebito a suo carico.

2. Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva ogni altra azione di rivalsa nei confronti dei responsabili di infrazioni al presente regolamento o alla normativa vigente, in caso di violazioni i beneficiari dei contributi hanno facoltà di sospendere il servizio erogato senza alcun preavviso e senza alcun addebito a loro carico. Dell'avvenuta sospensione del servizio deve essere data comunicazione e relativa giustificazione, entro 10 giorni dall'accadimento, alla struttura regionale competente in materia di Sistemi informativi.



3. Il servizio deve essere ripristinato, definendo ed applicando regole atte ad evitare il ripetersi delle violazioni verificate, entro 30 giorni dalla sua sospensione. Dell'avvenuto ripristino del servizio deve essere data comunicazione, entro 10 giorni, alla struttura regionale competente in materia di Sistemi informativi.

Art. 14.

Trattamento dati personali. Informativa

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i beneficiari dell'intervento assicurano la conformità del servizio offerto alla normativa sul trattamento dei dati personali e garantiscono che i dati personali che i gestori del servizio (o loro delegati) acquisiscono nel corso dell'erogazione dello stesso sono trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività necessarie o comunque strumentali alla fornitura del servizio stesso.

Art. 15.

Controlli

1. La struttura regionale competente in materia di Sistemi informativi, con propri funzionari o tramite soggetti incaricati, si riserva la possibilità di effettuare controlli in relazione all'effettiva disponibilità e fruibilità del servizio, secondo le regole stabilite dal presente regolamento, tra i beneficiari dei contributi.

Art. 16.

Revoca del contributo

1. Il contributo decade e il beneficiario è tenuto al conseguente ristoro delle somme percepite, senza alcun addebito, all'Amministrazione regionale nei seguenti casi:

a) utilizzo del servizio con finalità diverse da quelle di cui alla legge regionale 5/2011 e del presente regolamento;

b) mancata comunicazione entro i termini previsti all'art. 13, comma 2, dell'avvenuta sospensione del servizio;

c) mancato ripristino del servizio sospeso entro i termini previsti all'art. 13, comma 3.

2. La Regione si riserva, inoltre, la facoltà di esercitare le opportune azioni giuridiche in caso di infrazioni rilevate, siano esse di natura amministrativa o penale.

Art. 17.

Norma finale

1. Ulteriori modalità applicative ed istruzioni tecniche relative alla gestione ed al funzionamento del servizio sono stabilite con apposito provvedimento a cura della struttura regionale competente in materia di Sistemi informativi.

Art. 18.

Abrogazione

1. Il regolamento regionale 29 maggio 2012, n. 2/R, è abrogato.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 17 dicembre 2012

COTA

13R00024

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2012, n. 14.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali). Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 51 del 20 dicembre 2012)

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto:

HA APPROVATO:

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 11/2012

1. Dopo il comma 11 dell'art. 12 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) è aggiunto, infine, il seguente:

«11-bis. Le forme associative createsi a conclusione del procedimento di cui al presente articolo, nella fase di prima costituzione, e comunque non oltre il termine perentorio del 31 marzo 2013, si avvalgono delle strutture della comunità montana al fine di garantire la prosecuzione delle funzioni e dei servizi».

Art. 2.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 11/2012

1. Al comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale n. 11/2012, la parola "novanta" è sostituita dalla parola "sessanta".



2. Al comma 9 dell'art. 15 della legge regionale n. 11/2012, la parola "centottanta" è sostituita dalla parola "novanta".

Art. 3.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 11/2012

1. Alla rubrica dell'art. 18 della legge regionale n. 11/2012, la parola: "preesistenti" è abrogata.

2. Al comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 11/2012, la parola: "preesistenti" è abrogata.

3. Al comma 6 dell'art. 18 della legge regionale n. 11/2012, la parola: "preesistenti" è abrogata.

4. Al comma 7 dell'art. 18 della legge regionale n. 11/2012, la parola: "preesistenti" è abrogata.

5. Al comma 8 dell'art. 18 della legge regionale n. 11/2012, la parola: "preesistenti" è abrogata.

6. Al comma 9 dell'art. 18 della legge regionale n. 11/2012, la parola: "soppresse" è abrogata.

7. Al comma 10 dell'art. 18 della legge regionale n. 11/2012, la parola: "soppresse" è abrogata.

Art. 4.

Modifiche al capo IX della legge regionale n. 11/2012

1. Alla rubrica del capo IX della legge regionale n. 11/2012, dopo le parole "Disposizioni finali", sono inserite le seguenti: "e transitorie".

Art. 5.

Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 11/2012

1. Alla rubrica dell'art. 21 della legge regionale n. 11/2012, dopo le parole "Disposizioni finali", sono inserite le seguenti "e transitorie".

2. Dopo il comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 11/2012, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nelle more del procedimento di cui all'art. 12 nonché durante la fase di liquidazione delle attuali comunità montane, e comunque non oltre il termine perentorio 31 marzo 2013, il rispetto dell'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali dei comuni di cui all'art. 14, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, può essere garantito anche attraverso la gestione delle suddette funzioni da parte delle comunità montane».

Art. 6.

Modifiche all'art. 50 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 50 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna), come modificato dall'art. 19 della legge regionale n. 11/2012, le parole "dalle imprese" sono sostituite dalle seguenti "dai soggetti obbligati".

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 18 dicembre 2012

*p. il Presidente
il Vice Presidente*
CAVALLERA

(Omissis)

13R00022

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2012, n. 14/R.

Regolamento regionale recante: «Regolamento dell'alienazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 45, comma 4, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 51 del 20 dicembre 2012)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 14-5068 del 18 dicembre 2012;

E M A N A

il seguente regolamento:

Capo I


AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, previsto dall'art. 45, comma 4, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), stabilisce:

a) le modalità di presentazione ed i contenuti delle proposte di vendita, ai sensi dell'art. 45, comma 4, della legge regionale n. 3/2010;



b) le fattispecie e le modalità di reinvestimento dei proventi delle alienazioni, nonché le modalità di comunicazione alla Regione delle somme introitate e degli utilizzi previsti, ai sensi dell'art. 51, comma 5, della legge regionale n. 3/2010;

c) i limiti, le modalità e il prezzo di alienazione degli alloggi non assegnabili, nonché i modi e la misura della restituzione alla Regione delle somme ottenute per il loro acquisto, edificazione, recupero e manutenzione, ai sensi dell'art. 53, commi 2 e 3, della legge regionale n. 3/2010.

Capo II

PROPOSTE DI VENDITA

Art. 2.

Modalità di presentazione

1. Le proposte di vendita sono presentate dagli enti proprietari alla Giunta regionale mediante:

a) deliberazione del Consiglio comunale, per i comuni;

b) deliberazione del Consiglio di amministrazione, per le Agenzie territoriali per la casa (ATC);

c) deliberazione del Consiglio di amministrazione o provvedimento assunto dal legale rappresentante, per tutti gli altri enti.

Art. 3.

Contenuti

1. Le proposte di vendita devono contenere esplicita specificazione circa l'intesa con l'ente gestore del patrimonio proposto in vendita. Nelle proposte deve essere indicata l'avvenuta effettuazione, da parte dell'ente proprietario, della preliminare attività atta a verificare la sospensione all'acquisto da parte degli assegnatari.

2. Le proposte di cui al comma 1 devono indicare dettagliatamente le singole unità abitative da porre in vendita, al prezzo stabilito dall'art. 48 della legge regionale n. 3/2010, identificate mediante gli estremi toponomastici e catastali, e devono essere redatte secondo le istruzioni impartite dalla competente Direzione regionale.

3. Le proposte di cui al comma 1 devono, inoltre, indicare per ciascuna unità abitativa, al fine di consentire la verifica del rispetto del termine di cui all'art. 45, comma 3 della legge regionale n. 3/2010, l'anno di ultimazione o di ultimo recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico in materia di edilizia).

Art. 4.

Esclusione di alloggi dal piano di vendita

1. La Giunta regionale procede all'esclusione di alloggi da un piano di vendita formulato ai sensi della legge regionale n. 3/2010 a seguito di proposta motivata dell'ente proprietario.

2. Qualora l'ente proprietario proponga l'esclusione di alloggi dal piano di vendita, deve dichiarare che gli assegnatari dei medesimi, pur avendo ricevuto comunicazione della possibilità di acquistare, contenente il prezzo, le modalità di acquisizione dell'alloggio e il termine non inferiore a sessanta giorni per accettare o meno, non hanno aderito alla proposta di acquisto.

Capo III

RIENTRI DERIVANTI DALLE ALIENAZIONI

Art. 5.

Fattispecie e modalità di reinvestimento

1. I rientri derivanti dall'alienazione degli alloggi di edilizia sociale e dall'estinzione dei diritti di prelazione di cui all'art. 49, comma 3, della legge regionale n. 3/2010, nonché la quota pari al 50 per cento dei rientri derivanti dall'alienazione delle unità immobiliari ad uso non abitativo, sono utilizzati:

a) per il recupero e la manutenzione straordinaria del patrimonio abitativo di edilizia sociale;

b) per l'incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale, mediante nuove costruzioni e acquisizione di immobili;

c) per il ripianamento dei disavanzi finanziari delle ATC, nella misura massima del 20 per cento dei rientri, ai sensi dell'art. 37 della legge regionale n. 3/2010.

2. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche alle alienazioni operate, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'art. 52 della legge regionale n. 3/2010.

3. L'utilizzo dei rientri derivanti dalle alienazioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzato dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 6.

Comunicazioni alla Regione

1. Gli enti proprietari di alloggi di edilizia sociale inseriti nel piano di vendita o di unità immobiliari ad uso non abitativo alienate ai sensi dell'art. 50 della legge regionale n. 3/2010, sono tenuti a comunicare, entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base di un apposito modello fornito dalla Direzione regionale competente, l'elenco degli alloggi alienati nell'anno precedente e il relativo introito (o parte di introito se la vendita è rateale), nonché l'ammontare dei rientri derivanti dalle alienazioni delle unità ad uso non abitativo e dall'estinzione dei diritti di prelazione.



*Capo IV*ALIENABILITÀ DI ALTRI ALLOGGI AI SENSI DELL'ARTICOLO 53
DELLA LEGGE REGIONALE N. 3/2010

Art. 7.

Limiti all'alienazione

1. Sono alienabili, ai sensi dell'art. 53 della legge regionale n. 3/2010:

a) gli alloggi per i quali si sia riscontrato, sulla base delle risultanze dell'ultimo bando di concorso e dell'analisi dell'andamento dell'emergenza abitativa, l'esistenza di un numero di richiedenti inferiore al numero di alloggi disponibili per l'assegnazione;

b) gli alloggi inutilizzabili per gravi carenze strutturali che comportino ingenti interventi manutentivi.

2. La Giunta regionale, verificata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, autorizza con propria deliberazione l'alienazione degli alloggi non assegnabili.

3. Le richieste di autorizzazione all'alienazione di cui al presente articolo sono presentate dagli enti proprietari alla Giunta regionale mediante:

a) deliberazione del Consiglio comunale, per i comuni;

b) deliberazione del Consiglio di amministrazione, per le ATC;

c) deliberazione del Consiglio di amministrazione o provvedimento assunto dal legale rappresentante, per tutti gli altri enti.

4. Le proposte di vendita presentate dagli enti diversi dai comuni devono essere accompagnate da esplicito parere favorevole dei sindaci dei comuni ove sono ubicati gli alloggi che si intendono alienare.

Art. 8.

Modalità e prezzo di alienazione

1. L'alienazione degli alloggi di cui all'art. 7 è effettuata mediante procedure di evidenza pubblica, avendo quale base d'asta il prezzo determinato ai sensi dell'art. 48, commi 1, 2 e 4, della legge regionale n. 3/2010 e, comunque, un prezzo non inferiore a quanto erogato dalla Regione per l'acquisto, l'edificazione, il recupero e la manutenzione degli immobili da alienare.

Art. 9.

Modi e misura di restituzione delle somme alla Regione

1. L'ente proprietario che abbia proceduto all'alienazione di alloggi ai sensi dell'art. 7 è tenuto a restituire alla Regione una quota pari al cinquanta per cento di quanto ricavato dall'alienazione e, comunque, non inferiore a quanto erogato dalla Regione per l'acquisto, l'edificazione, il recupero e la manutenzione degli immobili alienati.

2. L'ente proprietario, entro centottanta giorni dall'avvenuta alienazione, ne dà comunicazione alla Regione e provvede alla restituzione alla stessa, in unica soluzione e

secondo le modalità indicate, della somma di cui al comma 1 del presente articolo. Qualora la restituzione non venga effettuata nel predetto termine, sono dovuti per tutto il tempo successivamente intercorrente anche gli interessi legali.

3. Le somme restituite, iscritte in apposito capitolo del bilancio regionale, sono utilizzate dalla Regione ai fini dell'incremento e della manutenzione del patrimonio di edilizia sociale. Quelle che rimangono nella disponibilità degli enti proprietari sono utilizzate prioritariamente per la manutenzione del restante patrimonio di edilizia sociale.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 18 dicembre 2012

COTA

13R00025

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
27 novembre 2012, n. 24-99/Leg.

Regolamento concernente "Requisiti, caratteristiche e servizi delle biblioteche del Sistema bibliotecario trentino", di cui all'art. 17, legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 "Disciplina delle attività culturali".

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 49/I-II del 4 dicembre 2012)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali);

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 922 di data 11 maggio 2012 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il Regolamento concernente «Requisiti, caratteristiche e servizi delle biblioteche del Sistema bibliotecario trentino» (art. 17 della legge provinciale 3 ottobre 2007 n. 15 - Disciplina delle attività culturali),



E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

Questo regolamento e l'Allegato A al regolamento stesso, di seguito denominato «Allegato A», disciplinano i requisiti, le caratteristiche e i servizi delle biblioteche di pubblica lettura, specialistiche, di conservazione e delle istituzioni scolastiche, in attuazione dell'art. 17 della Legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali).

Art. 2.

Sistema bibliotecario trentino

1. Le biblioteche in possesso dei requisiti, delle caratteristiche e dei servizi disciplinati da questo regolamento e dall'Allegato A, costituiscono il Sistema bibliotecario trentino, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 2 della Legge provinciale n. 15 del 2007.

2. Le biblioteche del Sistema bibliotecario trentino cooperano tra loro per assicurare il coordinamento, l'integrazione e lo sviluppo del Sistema stesso, anche attraverso opportune forme di aggregazione, quali i sistemi locali e i sistemi tematici di cui all'Allegato A, per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'art. 17, comma 3 della legge provinciale n. 15 del 2007.

3. Il Sistema bibliotecario trentino si raccorda con altri soggetti culturali presenti sul territorio provinciale e con sistemi e servizi bibliotecari extraprovinciali, nazionali e internazionali, in particolare attraverso:

a) la libera e reciproca disponibilità delle risorse informative;

b) l'adozione di software e di standard tecnici comuni o interoperabili;

c) la programmazione concordata di progetti e servizi trasversali;

d) l'adozione di metodi e di procedure compatibili con quelli adottati dal Servizio bibliotecario nazionale, di seguito denominato «SBN», e l'integrazione delle risorse informative e dei servizi con quelli del SBN;

e) l'adesione a servizi e progetti di rilievo extraprovinciale di interesse specifico.

4. La necessità di istituire nuove biblioteche ad estensione del Sistema bibliotecario trentino è valutata con riferimento alla popolazione servita, alla specializzazione disciplinare, ai gruppi di potenziali utenti, alla copertura bibliografica garantita e alla rilevanza dei documenti conservati, secondo quanto previsto dall'Allegato A per ciascuna tipologia di biblioteca.

Art. 3.

Requisiti e caratteristiche

1. Le biblioteche che partecipano al Sistema bibliotecario trentino disciplinano la propria attività con regolamento e garantiscono, in particolare:

a) la programmazione delle attività e la valutazione quantitativa e qualitativa dei risultati con ricorso a strumenti statistici;

b) la gestione efficiente delle risorse destinate al mantenimento, allo sviluppo e alla valorizzazione del patrimonio documentario e all'erogazione del servizio;

c) la trasmissione alla Provincia delle informazioni richieste in ordine alle attività attuate;

d) la disponibilità del proprio personale a partecipare alle iniziative di formazione e aggiornamento predisposte o segnalate dalla Provincia.

2. Gli ulteriori requisiti e caratteristiche delle biblioteche che compongono il Sistema bibliotecario trentino e delle loro forme di cooperazione sono definiti dall'Allegato A.

Art. 4.

Servizi offerti dalle biblioteche

1. Le biblioteche del Sistema bibliotecario trentino e le loro forme di cooperazione aderiscono al Catalogo bibliografico trentino e al servizio di Prestito interbibliotecario e garantiscono, secondo quanto specificato dagli articoli 5 e seguenti di questo regolamento e dall'Allegato A:

a) la fruizione da parte di tutti i cittadini di un servizio continuativo e regolare, attraverso l'adozione di orari adeguati alle esigenze del pubblico;

b) la messa in disponibilità delle risorse bibliografiche, documentarie e informative possedute;

c) strumenti catalografici e un'organizzazione delle collezioni tali da rendere possibili autonomi percorsi di lettura, ricerca e approfondimento;

d) un adeguato supporto di consulenza e di orientamento agli utenti, riferito sia al possesso della biblioteca sia alle risorse disponibili nelle biblioteche di ogni tipologia del Sistema;

e) il costante controllo delle proprie raccolte e dello stato fisico dei materiali che le compongono;

f) lo svolgimento di attività di promozione culturale;

g) la qualificazione e la standardizzazione dei propri servizi;

h) la gratuità dei servizi fondamentali della biblioteca, quali lettura, consultazione di documenti e risorse informative esterne (Internet), e prestito locale e l'agevolazione all'uso degli altri servizi offerti.



Art. 5.

Offerta delle risorse bibliografiche, documentarie e informative

1. Per la finalità della più ampia e diffusa offerta all'utenza delle risorse bibliografiche, documentarie e informative, prevista dall'art. 17, comma 3, lettera a) della Legge provinciale n. 15 del 2007, il Sistema bibliotecario trentino:

a) offre servizi bibliotecari in tutto il territorio trentino attraverso le biblioteche di pubblica lettura e le loro articolazioni e aggregazioni;

b) prevede la presenza in ciascuna biblioteca di pubblica lettura della sezione per bambini e ragazzi;

c) garantisce la disponibilità di un'adeguata rappresentanza della produzione editoriale italiana e straniera e, in maniera tendenzialmente esaustiva, della produzione locale, mettendo a disposizione documenti, risorse informative e strumentazioni adeguati a rispondere alle diverse esigenze degli utenti, senza alcuna discriminazione basata su razza, nazionalità, religione, idee politiche, genere e orientamento sessuale, limiti fisici e di apprendimento.

2. Le biblioteche del Sistema bibliotecario trentino garantiscono agli utenti l'offerta delle risorse bibliografiche, documentarie e informative, attraverso:

a) il possesso dei documenti, nei loro diversi tipi di supporto fisico, per le risorse documentarie per le quali:

è prevista la conservazione illimitata nel tempo;

è attuale un considerevole e plurimo interesse da parte dell'utenza;

il supporto fisico è sicuramente preferibile in rapporto all'utilizzazione e alla domanda;

b) l'accesso alle risorse documentarie mediante il ricorso agli strumenti della tecnologia dell'informazione;

c) l'integrazione e la razionalizzazione delle risorse bibliografiche, documentarie e informative delle singole biblioteche afferenti al Sistema, attraverso lo sviluppo coordinato delle proprie raccolte, nel contesto dei sistemi e servizi bibliotecari nazionali e internazionali, sulla base della carta delle collezioni;

d) la messa a disposizione delle proprie risorse documentarie attraverso il prestito interbibliotecario.

Art. 6.

Conservazione differenziata

1. La conservazione è assicurata dalle biblioteche, in ragione della loro tipologia e specializzazione, entro una logica di cooperazione. A tal fine, ciascuna biblioteca definisce nella propria carta delle collezioni gli ambiti disciplinari e tipologici per i quali si impegna alla conservazione, secondo quanto specificato dall'Allegato A.

Art. 7.

Promozione culturale

1. Le biblioteche, elementi strategici di crescita culturale, organizzano iniziative culturali, educative e di promozione del servizio. In particolare:

a) le biblioteche di pubblica lettura svolgono localmente un ruolo preminente nella promozione culturale e nella educazione permanente, impegnandosi in attività volte principalmente alla diffusione della lettura, all'aggiornamento dei cittadini su argomenti di attualità, all'approfondimento di tematiche legate al territorio, alla comprensione e all'uso dei processi e degli strumenti della comunicazione e dell'informazione;

b) le biblioteche specialistiche e di conservazione realizzano attività di studio, ricerca, documentazione e culturali volte principalmente alla diffusione della conoscenza e all'approfondimento delle tematiche di pertinenza disciplinare, alla valorizzazione delle raccolte, dell'istituzione e della sua storia.

Art. 8.

Standardizzazione dei servizi

1. La standardizzazione costituisce elemento essenziale per il buon funzionamento del Sistema e per la sua dinamica collocazione nel contesto di relazioni nazionali e internazionali. Essa riguarda gli ambiti:

a) regolamentare;

b) del trattamento catalografico dei documenti e delle informazioni;

c) dell'erogazione dei servizi.

Art. 9.

Regime transitorio

1. Secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 4 della legge provinciale n. 15 del 2007, per consentire il progressivo adeguamento delle biblioteche che compongono il Sistema bibliotecario trentino ai requisiti previsti da questo regolamento, è fissato un periodo massimo pari a due anni, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento stesso, fatto salvo quanto indicato dall'Allegato A relativamente ai requisiti della sede bibliotecaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 27 novembre 2012

DELLAI

(Omissis).

13R00032



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg.

Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz (articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 27 dicembre 2012)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

a) Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

b) Visto l'art. 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 (Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998);

c) Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2742 del 14 dicembre 2012 recante ad oggetto «Approvazione del regolamento recante Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz (art. 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10),

E M A N A
il seguente regolamento:

Capo I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1.

Oggetto

1. Questo regolamento detta le disposizioni relative alla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz ai sensi dell'art. 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 (Misure collegate con l'assestamento di bilancio per l'anno 1998), in coerenza con le finalità, i principi e le definizioni stabiliti dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz), di seguito denominato «d.P.C.M. 8 luglio 2003», e in conformità con le disposizioni di cui alla legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione), per quanto da quest'ultima non previsto, relativamente agli impianti di radiodiffusione.

2. Fatto salvo il rispetto dei limiti e dei valori stabiliti dalla normativa statale in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in attesa dell'entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a), della legge n. 36 del 2001, richiamato dall'art. 2, comma 3, della medesima legge, le disposizioni di questo regolamento non si applicano alle forze di polizia, alle forze armate, alla guardia di finanza, al corpo forestale e alla polizia municipale e locale, nonché ai servizi di emergenza sanitaria e alle strutture della protezione civile, ivi comprese quelle dei servizi antincendi, in ragione delle particolari esigenze del servizio espletato.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini di questo regolamento, valgono le seguenti definizioni:

a) «impianti di telecomunicazione»: le stazioni e i sistemi o gli impianti radioelettrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera h), della legge n. 36 del 2001, corrispondenti alle tipologie contenute nell'elenco approvato e aggiornato dal comitato di cui all'art. 2, comma 5, della legge provinciale n. 9 del 1997, di seguito denominato «comitato»; l'elenco è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e nel sito dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;

b) «impianti di radiodiffusione»: le stazioni di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva e radiofonica o sonora, disciplinati dalla legge provinciale n. 9 del 1997;

c) «impianti ad uso radioamatoriale»: gli impianti utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 134 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);

d) «impianti fissi»: gli impianti di cui alle lettere a), b) e c) che stazionano almeno sei mesi nella stessa postazione;

e) «sistema ridondante»: impianto fisso di telecomunicazione costituito da due ricetrasmittenti mai attive contemporaneamente in trasmissione;

f) «potenza complessiva dell'impianto»: la somma delle potenze massime ai vari connettori delle antenne che formano l'impianto di un singolo gestore. Nel caso di sistemi ridondanti, per potenza complessiva dell'impianto si intende la potenza massima al connettore d'antenna del solo impianto attivo;

g) «struttura»: palo o traliccio o palina destinati ad ospitare uno o più stazioni e sistemi o impianti radioelettrici;

h) «siti sensibili di interesse socio-sanitario»: siti nei quali risiedono o possono permanere, per un tempo prolungato, soggetti sensibili. Tali siti, individuabili nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, parchi urbani o parchi gioco, sono, a titolo esemplificativo:

edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute (ospedali, case di cura, cliniche);

edifici scolastici, edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (parchi gioco, istituti di accoglienza socio-assistenziali e strutture similari);



residenze per anziani;

pertinenze relative a tutte le tipologie sopra citate (ad esempio terrazzi, balconi, cortili e giardini);

i) «siti sensibili di interesse storico-architettonico»: siti nei quali devono essere evitati impatti di tipo visivo ricadenti nelle seguenti tipologie:

beni culturali di cui agli articoli 10 e 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

beni soggetti alle prescrizioni di tutela indiretta di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

beni di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 78 (Tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale).

Capo II

IMPIANTI FISSI DI TELECOMUNICAZIONE E IMPIANTI FISSI DI RADIODIFFUSIONE

Art. 3.

Impianti fissi di telecomunicazione: criteri localizzativi e di realizzazione

1. La realizzazione di nuove strutture destinate ad ospitare impianti fissi di telecomunicazione deve soddisfare il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici previsto dalla legge n. 36 del 2001. Inoltre, anche al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio, la realizzazione di tali strutture deve soddisfare, nel rispetto delle normative di settore, i seguenti criteri generali di localizzazione:

a) collocazione preferibilmente:

1) in aree o su edifici di proprietà pubblica, diversi da quelli di cui al punto 1) della lettera *b)*;

2) all'interno di siti comuni con altre strutture, comunque contenendo il più possibile il numero di strutture all'interno di ciascun sito attraverso il coordinamento e la cooperazione tra i gestori;

b) collocazione preferibilmente all'esterno:

1) dei siti sensibili di interesse socio-sanitario o storico-architettonico di cui all'art. 2, comma 1, lettere *h)* e *i)*, eventualmente individuati dal comune territorialmente competente ai sensi del comma 3 di questo articolo;

2) delle riserve integrali e delle riserve speciali dei parchi provinciali di cui alla legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette);

3) delle riserve naturali individuate ai sensi della legge provinciale n. 11 del 2007;

4) dei beni ambientali di cui all'art. 12 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale) e di cui all'art. 69 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio);

5) delle aree di protezione dei laghi di cui all'art. 22 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale approvato con legge provinciale n. 5 del 2008;

6) delle aree di protezione fluviale di cui all'art. 23 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale approvato con legge provinciale n. 5 del 2008.

2. Ai sensi dell'art. 61, comma 4, della legge provinciale n. 10 del 1998, l'installazione degli impianti di telecomunicazione, diversi dagli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, non necessita di specifiche previsioni, né di adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale. Ai fini della localizzazione, gli impianti fissi di telecomunicazione sono considerati opere di infrastrutturazione del territorio ai sensi dell'art. 46 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale approvato con legge provinciale n. 5 del 2008 e delle disposizioni in materia di urbanistica.

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 61, comma 4, della legge provinciale n. 10 del 1998 e nel rispetto dei criteri localizzativi di cui al comma 1 di questo articolo, i comuni possono adottare direttive o disposizioni regolamentari per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, anche provvedendo all'individuazione cartografica dei siti sensibili di cui al punto 1) della lettera *b)* del comma 1.

Art. 4.

Impianti fissi di radiodiffusione: criteri localizzativi

1. La realizzazione di nuove strutture destinate ad ospitare impianti fissi di radiodiffusione o l'installazione o la modifica di impianti fissi di radiodiffusione è ammessa solo nei siti individuati dal piano adottato ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge provinciale n. 9 del 1997.

Art. 5.

Catasto provinciale

1. Ai sensi dell'art. 61, comma 2, lettera *j)*, della legge provinciale n. 10 del 1998 e al fine di verificare le condizioni di esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente realizza e gestisce il catasto degli impianti fissi di telecomunicazione e degli impianti fissi di radiodiffusione.

2. L'installazione, la realizzazione o la modifica degli impianti fissi di radiodiffusione e degli impianti fissi di telecomunicazione non soggetti all'autorizzazione del comitato ai sensi dell'art. 6, comma 7, sono segnalati da parte del soggetto gestore dell'impianto, mediante comunicazione, entro sessanta giorni, all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente al fine dell'inserimento nel catasto provinciale, nonché ai comuni territorialmente interessati. L'inserimento nel catasto provinciale delle informazioni riferite agli impianti autorizzati è effettuato d'ufficio a cura dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, su segnalazione del comitato.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le modalità di realizzazione e gestione del catasto, nonché le informazioni oggetto della segnalazione di cui al comma 2.



4. Tutte le stazioni, i sistemi o impianti radioelettrici trasmettenti aventi le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d*), sono censiti nel catasto provinciale, ad esclusione di:

a) apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo, di cui all'art. 12 della legge n. 36 del 2001;

b) impianti con caratteristiche funzionali che soddisfano i requisiti di classe 1 della norma CEI 211-10 (Guida alla realizzazione di una stazione radiobase per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza).

5. Gli impianti radioamatoriali sono regolati dal decreto legislativo n. 259 del 2003. I dati relativi a impianti fissi ad uso radioamatoriale sono inseriti nel catasto provinciale a cura dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente che, periodicamente, li acquisisce dal ministero competente in materia di telecomunicazioni.

6. I soggetti gestori di impianti in possesso dell'autorizzazione del comitato devono comunicare preventivamente all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente l'attivazione e la disattivazione degli impianti oggetto dei procedimenti autorizzatori previsti da questo regolamento.

7. I soggetti gestori di impianti in possesso dell'autorizzazione del comitato che alla data di entrata in vigore di questo regolamento non abbiano ancora effettuato la comunicazione di attivazione dell'impianto autorizzato, devono adempiere a quanto previsto dal comma 6 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questo regolamento o comunque dal termine stabilito dal comma 11 dell'art. 6.

Capo III

PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI, ATTIVITÀ DI CONTROLLO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

Art. 6.

Autorizzazioni e altri titoli abilitativi

1. La realizzazione e la modificazione di strutture destinate ad ospitare stazioni e sistemi radioelettrici o l'installazione di impianti riceventi e/o trasmettenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a*), sono subordinate all'autorizzazione del comitato, nel rispetto dei procedimenti e con gli effetti previsti da questo articolo e sono altresì subordinate all'acquisizione dei titoli abilitativi a carattere edilizio, ai sensi delle norme vigenti in materia di urbanistica.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono disciplinate le modalità di presentazione e di valutazione delle domande di autorizzazione, nonché la documentazione tecnica necessaria.

3. Qualora la realizzazione e la modificazione delle strutture di cui al comma 1 richiedano valutazioni ai fini della tutela del paesaggio, la relativa autorizzazione è resa dal funzionario della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, nell'ambito della procedura di rilascio dell'autorizzazione del comita-

to di cui al comma 1, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 4, della legge provinciale n. 9 del 1997.

4. Il comitato decide all'unanimità dei voti dei componenti e rilascia, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, la propria autorizzazione, valutando:

a) il rispetto dei criteri generali di localizzazione adottati ai sensi dell'art. 3;

b) il rispetto dei limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità previsti dal d.P.C.M. 8 luglio 2003;

c) la compatibilità con la rete provinciale di emergenza e con il servizio pubblico radiotelevisivo.

5. Nel caso in cui le richieste di realizzazione di nuove strutture destinate ad ospitare impianti fissi di telecomunicazione riguardino i siti sensibili di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b*), numero 1, le domande sono presentate per il tramite del comune territorialmente competente. In tal caso il comune può proporre al richiedente una o più localizzazioni alternative che offrano la possibilità di erogazione del servizio a sostanziale parità di condizioni tecniche, tenendo conto della tipologia degli impianti e della potenza erogata. In caso di accettazione della proposta da parte del richiedente, il comune trasmette gli atti al comitato per la prosecuzione del procedimento entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. In caso di mancata accettazione della proposta da parte del richiedente, il comune, entro il medesimo termine, trasmette gli atti al comitato: in tal caso, il comitato è integrato da un rappresentante del comune territorialmente competente, il quale si esprime limitatamente in ordine alla compatibilità della domanda con le direttive e disposizioni regolamentari di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b*), numero 1. Il comitato può pronunciarsi negativamente solo nel caso in cui il comune abbia proposto localizzazioni alternative che offrano la possibilità di erogazione del servizio a sostanziale parità di condizioni tecniche, tenendo conto della tipologia degli impianti e della potenza erogata ed esse non siano state accettate dal richiedente.

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il comitato può negare l'autorizzazione per il mancato rispetto dei criteri di cui al comma 4, lettera *a*), solo a seguito della mancata accettazione da parte del richiedente della proposta di localizzazione alternativa che offra la possibilità di erogazione del servizio a sostanziale parità di condizioni tecniche, tenendo conto della tipologia degli impianti e della potenza erogata.

7. Fatte salve le segnalazioni previste dall'art. 5 ai fini della tenuta del catasto provinciale, non sono soggette all'autorizzazione del comitato le realizzazioni di nuovi impianti fissi di telecomunicazione anche su strutture esistenti o la modifica di impianti fissi di telecomunicazione esistenti, qualora sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

a) i singoli impianti soddisfino i requisiti di classe 1 della norma CEI 211-10;

b) la potenza complessiva dell'impianto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, comma 3, della legge provinciale n. 1 del 2008, sia uguale o inferiore a 5 watt;

c) si tratti di impianti fissi ad uso radioamatoriale.



8. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere stabiliti ulteriori criteri di esonero dall'autorizzazione del comitato, con particolare riguardo alle modifiche di impianti fissi di telecomunicazione esistenti che comportino una variazione dell'impatto ambientale poco significativa.

9. Il rilascio del titolo abilitativo a carattere edilizio previsto dalle norme vigenti in materia urbanistica è subordinato al rilascio dell'autorizzazione del comitato, che ne costituisce parte integrante.

10. L'installazione o la modificazione di impianti fissi di telecomunicazione di potenza complessiva superiore a 5 watt su strutture esistenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, comma 3, della legge provinciale n. 1 del 2008, è soggetta a denuncia di inizio di attività.

11. L'efficacia dell'autorizzazione del comitato cessa trascorso un anno dalla data del suo rilascio, senza che sia stata presentata da parte del soggetto interessato la domanda per l'ottenimento del titolo abilitativo edilizio ovvero, nel caso in cui questo non sia necessario, senza che sia stato realizzato l'intervento autorizzato.

12. Gli interventi già autorizzati dal comitato prima della data di entrata in vigore di questo regolamento e non ancora eseguiti, debbono essere realizzati, a pena di decadenza, nel termine perentorio di trentasei mesi dalla medesima data, fatto salvo il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui al d.P.C.M. 8 luglio 2003.

Art. 7.

Rete radiomobile provinciale

1. A tutela del buon funzionamento degli impianti destinati alla rete radiomobile provinciale della protezione civile di cui all'art. 25, comma 4, della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento) o al servizio pubblico radiotelevisivo, nei siti dove essi sono presenti, la realizzazione e la modifica di strutture o impianti è soggetta al rispetto degli obblighi e delle limitazioni stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 8.

Accordi di programma

1. Fermo restando il rispetto dei criteri di localizzazione degli impianti fissi di telecomunicazione e del piano previsto dall'art. 4, nonché dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità previsti dal d.P.C.M. 8 luglio 2003, la Giunta provinciale può stipulare accordi di programma con i soggetti gestori dei predetti impianti o comunque con i soggetti interessati, sentiti i comuni territorialmente interessati, per la costruzione, l'adeguamento, il risanamento o la delocalizzazione delle stazioni, sistemi o impianti radioelettrici, al fine di promuovere tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio.

2. L'accordo di programma definisce il piano degli interventi di costruzione, razionalizzazione e localizzazione degli impianti, comprese le modalità e i tempi per

la sua attuazione, ed è corredato dalla documentazione tecnica pertinente a ciascun impianto stabilita con la deliberazione della Giunta provinciale di cui all'art. 6, comma 2, nonché del parere reso dalla struttura competente in materia di tutela del paesaggio.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Giunta provinciale si avvale del supporto istruttorio dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

4. L'accordo di programma tiene luogo dell'autorizzazione del comitato di cui all'art. 6, anche per gli effetti della tutela del paesaggio.

Art. 9.

Controlli e provvedimenti conseguenti

1. Fatte salve le attribuzioni del ministero competente in materia di telecomunicazioni, i controlli sull'applicazione della disciplina concernente gli impianti di telecomunicazione e gli impianti di radiodiffusione stabilita dal d.P.C.M. 8 luglio 2003 e da questo regolamento sono esercitati dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, in osservanza delle metodologie definite dal predetto decreto. In particolare, l'attività di controllo è finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità previsti dal d.P.C.M. 8 luglio 2003 e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione del comitato.

2. Qualora dai controlli emergano violazioni dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione di cui al comma 1, gli esiti dei controlli sono comunicati dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente al comune territorialmente competente e all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'adozione delle eventuali misure di competenza in materia igienico-sanitaria.

3. Ferme restando le sanzioni penali e amministrative, qualora dai controlli esperiti dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente risultino violazioni alle disposizioni normative, comprese quelle concernenti il superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione di cui al comma 1 ed escluse quelle di carattere urbanistico edilizio, oppure violazioni alle prescrizioni impartite dal comitato, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, previo contraddittorio con il soggetto interessato, diffida il medesimo ad adeguarsi alle disposizioni o prescrizioni violate, assegnando un termine adeguato in rapporto alle caratteristiche e alla complessità dell'intervento.

4. In caso di mancata ottemperanza della diffida di cui al comma 3, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente - sentite eventualmente le amministrazioni territorialmente interessate coinvolte nel procedimento autorizzatorio disciplinato da questo regolamento e previo contraddittorio con il soggetto interessato - ordina la sospensione dell'esercizio degli impianti per il tempo necessario all'adeguamento degli stessi alle prescrizioni contenute nella diffida e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. Qualora l'interessato, anche dopo il periodo di sospensione, non si adegui alle prescrizioni, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ordina la disattivazione e la rimozione dell'impianto.



5. È fatta salva l'applicazione delle misure sanzionatorie, interdittive e ripristinatorie previste dalla disciplina provinciale in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio.

6. Qualora nelle aree situate in prossimità di siti in cui sono collocati impianti di radiodiffusione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b*), sussista il rischio di superamento dei limiti di esposizione, i gestori degli impianti interessati, mediante appropriate forme di collaborazione, segnalano e rendono riconoscibili dette aree al fine di impedirne l'accesso alla popolazione. In caso di violazione di tale obbligo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

Art. 10.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui al d.P.C.M. 8 luglio 2003, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 15, comma 1, della legge n. 36 del 2001. Tale sanzione è irrogata dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono introitate nel bilancio della Provincia.

2. L'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste da questo articolo avviene in osservanza delle disposizioni stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Per le sanzioni previste dal comma 1 non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge n. 689 del 1981.

Art. 11.

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino alla data di entrata in vigore di questo regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al d.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg (Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici, ai sensi dell'art. 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10) relativamente ai procedimenti di autorizzazione disciplinati dall'art. 6, qualora la relativa domanda sia presentata al comitato prima della medesima data.

2. In attesa dell'approvazione della deliberazione della Giunta provinciale di cui all'art. 5, comma 3, continua ad applicarsi la deliberazione della Giunta provinciale 7 febbraio 2003, n. 244 (Art. 15 del d.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg - Realizzazione del catasto degli impianti fissi che generano campi elettromagnetici), come modificata con deliberazione della Giunta provinciale 14 marzo 2003, n. 547.

3. L'allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 13-31/Leg del 2000 continua ad applicarsi fino all'approvazione della deliberazione della Giunta provinciale di cui all'art. 6, comma 2.

4. In attesa dell'approvazione della deliberazione della Giunta provinciale di cui all'art. 7, comma 1, continua ad applicarsi la deliberazione della Giunta provinciale 11 ot-

tobre 2002, n. 2482 (Comitato previsto dall'art. 2, comma 6-bis, della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9. Determinazioni e pareri in materia di radiodiffusione sonora e televisiva e di telecomunicazioni. Sostituzione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1566 del 20 febbraio 1998, come modificata con deliberazione n. 1266 del 25 maggio 2001, e parziale modifica della deliberazione n. 2368 del 22 settembre 2000), come modificata con deliberazione della Giunta provinciale 28 febbraio 2003, n. 447.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, dalla data di entrata in vigore di questo regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 13-31/Leg del 2000:

a) l'art. 1, comma 1;

b) gli articoli da 2 a 7;

c) gli articoli da 8 a 8-ter;

d) l'art. 15 e l'art. 15-bis, commi 2, 4, 5, 6, 7 e 8, limitatamente all'ambito di applicazione riferito agli impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.

6. Dalla data di entrata in vigore di questo regolamento al decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 13-31/Leg. del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo del regolamento è sostituito dal seguente: «Disposizioni regolamentari per l'attuazione delle norme statali concernenti i limiti di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) (art. 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10)»;

b) il comma 2 dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

«2. Il presente regolamento stabilisce ai sensi dell'art. 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 (Misure collegate con l'assettamento del bilancio per l'anno 1998), le disposizioni occorrenti per l'attuazione delle norme statali concernenti i limiti di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, in relazione alle attribuzioni in materia spettanti alla Provincia.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 20 dicembre 2012

DELLAI

(*Omissis*).

13R00033



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 20 dicembre 2012, n. 22.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (legge finanziaria 2013).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 1/I-II del 2 gennaio 2013)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 1.

Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, «Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate».

1. L'art. 7-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 7-bis (Agevolazioni fiscali per i veicoli a metano o GPL) — 1. I proprietari di veicoli dotati di impianto a gas per l'alimentazione alternativa funzionante con gas propano liquido (G.P.L.) o metano sono esentati per tre annualità dal pagamento della tassa automobilistica provinciale prevista dall'art. 7.

2. L'esenzione è concessa per le tre annualità successive all'immatricolazione del veicolo o all'installazione dell'impianto, purché la presenza e la regolarità dell'impianto risultino dalla carta di circolazione.

3. Restano in vigore eventuali altre agevolazioni già previste.»

2. L'art. 7-quater della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 7-quater (Agevolazioni fiscali per i veicoli con alimentazione ibrida o a idrogeno) — 1. I proprietari di veicoli alimentati a idrogeno o con alimentazione ibrida elettrica e termica sono esentati per tre annualità dal pagamento della tassa automobilistica prevista dall'art. 7 della presente legge, a condizione che facciano pervenire alla Ripartizione provinciale Finanze, entro 60 giorni dall'immatricolazione del veicolo, apposita dichiarazione corredata di certificazione a tal fine rilasciata dal rivenditore.»

3. Dopo l'art. 11 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 11-bis (Corrispettivi per il servizio di esazione) — 1. L'assessore provinciale alle Finanze è autorizzato a stabilire con proprio decreto i casi in cui il costo di esazione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 1999, n. 11, e successive modifiche, nonché il costo connesso ai pagamenti eseguiti con moneta elettronica è assunto dalla Provincia.»

4. Dopo il comma 5-ter dell'art. 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«5-quater. Agli enti gestori di strutture residenziali per anziani accreditate ai sensi della delibera della Giunta provinciale del 7 settembre 2009, n. 2251, e aventi natura giuridica diversa da quella di APSP, spetta, a partire dal periodo d'imposta 2012, una deduzione dalla base imponibile IRAP, determinata ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 10-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari a 20.500 euro annui per ogni posto letto autorizzato.»

5. Dopo il comma 13 dell'art. 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 13-bis e 13-ter:

«13-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, per le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale è concessa un'ulteriore riduzione dell'aliquota IRAP, prevista ai commi 6-bis e 7, di 2,98 punti percentuali. Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio provinciale. La riduzione dell'aliquota prevista da questo comma si applica per il primo anno d'imposta e per i quattro successivi. Per i soggetti che beneficiano della riduzione rimane fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione d'imposta. La Giunta provinciale può determinare i criteri per l'applicazione dell'agevolazione fiscale.

13-ter. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, ai soggetti di cui all'art. 16, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che assegnano ai propri dipendenti buoni per la conciliazione famiglia e lavoro per un valore annuo minimo pari a 500,00 euro, spetta una deduzione dal valore della produzione netta Irap, realizzata nel territorio della provincia di Bolzano, pari a 20.000,00 euro per ciascun dipendente beneficiario. Per i soggetti passivi d'imposta che ottengono anche il certificato audit famiglia e lavoro l'importo della deduzione ammonta a 30.000,00 euro per dipendente beneficiario. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione dei buoni per prestazioni sociali.»

6. L'art. 21-quinquiesdecies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 21-quinquiesdecies (Imposta sulle assicurazioni RC Auto) — A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'aliquota



dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori e i natanti, è pari al 9 per cento.

2. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 si applica l'aliquota del 9,5 per cento.»

Art. 2.

Modifica della legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8, «Agevolazioni nell'ambito dell'imposta municipale propria (IMU) e disposizioni sul catasto».

1. Dopo la lettera *h*) del comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

«*i*) agevolazione, consistente in una detrazione d'imposta, per le abitazioni (categoria catastale *A*) e per le unità immobiliari (categoria catastale *D*) che servono anche da abitazione, con le relative pertinenze nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali *C/2*, *C/6* e *C/7* di proprietà di imprese, nelle quali uno dei titolari dell'impresa e il suo nucleo familiare hanno stabilito la propria residenza e dimora abituale.»

Art. 3.

Modifica della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, «Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia autonoma di Bolzano».

1. Il comma 1 dell'art. 68 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Ovunque ricorra nella legislazione provinciale il riferimento alla materia della riscossione coattiva, è da intendersi che questa possa essere effettuata ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.»

Art. 4.

Modifica della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (Legge finanziaria 2011)».

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. A decorrere dal periodo d'imposta 2011, ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore a 70.000,00 euro e con figli fiscalmente a carico spetta una detrazione dall'importo dovuto a titolo di addizionale regionale all'IRPEF di 252,00 euro per ogni figlio in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico. Se l'imposta dovuta è minore della detrazione, non sorge alcun credito d'imposta.»

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Art. 5.

Autorizzazioni di spesa per l'anno 2013 Tabelle A e B

1. Per l'applicazione delle norme provinciali, regionali, statali o comunitarie, indicate nei capitoli appartenenti alle unità previsionali di base riportate nell'allegata tabella A, sono autorizzate per l'anno finanziario 2013 spese nella misura indicata nella tabella medesima.

2. Per l'attuazione di interventi od opere ad esecuzione pluriennale, ivi inclusi forniture e servizi volti ad assicurare il completamento, la piena funzionalità dei lavori e la rispondenza alle finalità cui le opere sono destinate, sono inoltre autorizzate per l'anno finanziario 2013 e per il quadriennio 2014-2017 spese nella misura indicata nell'allegata tabella B. Le quote di spesa destinate a gravare sugli esercizi dal 2014 al 2017 saranno stabilite dalla relativa legge finanziaria.

3. Per le finalità indicate al comma 2 l'amministrazione provinciale è autorizzata, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nell'anno 2013 nei limiti delle spese annualmente previste per il quinquennio 2013-2017, tenendo conto anche degli impegni assunti negli esercizi precedenti. La spesa da impegnare a carico di ciascuno degli esercizi dal 2014 al 2017 non dovrà superare l'80 per cento della spesa autorizzata per l'esercizio 2013.

Art. 6.

Fondi per la finanza locale

1. La dotazione dei fondi per la finanza locale di cui all'art. 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è stabilita per l'anno finanziario 2013 come segue:

- a) fondo ordinario:
213.438.038,00 euro (Unità Previsionale di Base - UPB - 26100);
- b) fondo per investimenti:
69.946.852,00 euro (UPB 26200);
- c) fondo ammortamento mutui:
66.561.220,00 euro (UPB 26205);
- d) fondo perequativo:
0,00 euro (UPB 26100);
- e) fondo di rotazione per investimenti:
48.364.398,00 euro (UPB 26200).



Art. 7.

Modifica della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, «Disposizioni in materia di finanza locale»

1. Il primo periodo del comma 3 dell'art. 1 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. I finanziamenti a carico dei fondi ordinario, per investimenti e perequativo sono erogati, secondo il fabbisogno di cassa degli enti locali documentato dal rispettivo tesoriere, in quattro rate uguali, la prima delle quali entro il mese di gennaio.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 7-bis della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«2-bis. Compatibilmente con il regime degli aiuti di Stato, hanno altresì accesso al fondo di rotazione le società a totale partecipazione pubblica che svolgono servizi pubblici locali a livello provinciale.»

Art. 8.

Livello massimo di indebitamento

1. Per l'esercizio finanziario 2013 il livello massimo delle annualità di ammortamento derivanti dall'assunzione di prestiti per il finanziamento di spese in conto capitale, comprese quelle relative a prestiti già contratti, nonché delle garanzie principali e sussidiarie emesse dalla Provincia a favore di enti e altri soggetti, è fissato in 560 milioni di euro.

Art. 9.

Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, «Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata»

1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Gli interventi di edilizia abitativa agevolata di cui all'art. 2 vengono disposti, sulla base del programma unitario degli interventi approvato dalla Giunta provinciale, dall'assessore provinciale all'edilizia abitativa. I relativi mezzi possono essere gestiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 65 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e del relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Provincia 16 dicembre 2002, n. 49.»

2. L'art. 71-bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 71-bis (Recupero di abitazioni) — 1. Per favorire i lavori di recupero riguardanti abitazioni del patrimonio edilizio esistente, può essere concesso ai proprietari per ogni abitazione un contributo a fondo perduto non superiore a quello previsto dall'art. 71, comma 1. I relativi criteri sono stabiliti dalla Giunta provinciale. Ai sensi del presente articolo, nell'atto unilaterale d'obbligo di cui all'art. 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, deve essere previsto l'obbligo di locare le abitazioni recuperate a persone che sono in possesso dei requisiti generali per l'ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali di cui all'art. 45.»

Art. 10.

Misure di contenimento della spesa dei servizi e del personale

1. Ai sensi dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche, e in relazione agli obiettivi nazionali di revisione della spesa pubblica, la Giunta provinciale, di concerto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e, ove interessato, con il Consiglio dei Comuni, individua entro il 31 maggio 2013 misure per la riduzione dei costi atte a garantire, a regime, risparmi di spesa fino ad un massimo dello 0,5 per cento delle spese correnti del bilancio provinciale 2013. Dette misure concernono la Provincia, i suoi enti strumentali e i comuni.

2. Nella programmazione della riduzione della dotazione organica del personale stipendiato dalla Provincia, stabilita nella misura non inferiore al 3 per cento dalla legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, si può tener conto delle disposizioni che successivamente hanno comportato il rinvio dell'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità, consentendo di raggiungere interamente tali obiettivi nell'immediato periodo successivo al quinquennio stabilito.

3. Al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione del personale di cui al comma 2, nella relativa programmazione viene stabilito il blocco delle assunzioni nei limiti a tal fine occorrenti e salvo le eccezioni derivanti da indispensabili esigenze di servizio, da individuarsi nella programmazione medesima.

Art. 11.

Iniziative per la revisione della spesa pubblica provinciale

1. Fermo restando il rispetto dei principi di razionalizzazione della spesa sanitaria contenuti nel decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la Giunta provinciale adotta provvedimenti che tengono luogo delle specifiche misure previste dagli articoli 2, 5, 14 e 15, commi da 12 a 21 - esclusa la lettera d) del comma 13 - del succitato decreto legge. L'attuazione dei citati provvedimenti garantisce nel triennio 2012-2014 un risparmio dei costi in ambito sanitario di complessivi 50 milioni di euro rispetto ai costi sostenuti nell'anno 2011. La metà di detti risparmi deve essere realizzata entro il 2013.


2. Questo articolo è approvato anche in relazione alle finalità di cui al decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, e successive modifiche.

Art. 12.

Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, «Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano».

1. L'art. 3 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 3 (Articolazione della struttura amministrativa) — 1. La struttura dirigenziale dell'amministrazione provinciale è composta dalla Direzione generale, dai dipartimenti, da non più di 25 ripartizioni e 160 uffici.»



2. Per settori di particolare complessità possono essere previste nell'ambito delle singole ripartizioni apposite aree funzionali, cui viene preposto in prevalenza personale dirigente in servizio.

3. L'articolazione della struttura amministrativa di cui al comma 1, la denominazione e le competenze delle singole strutture dirigenziali, le aree, nonché le direttive per l'individuazione del connesso trattamento economico previsto dai contratti collettivi vengono determinati con regolamento di esecuzione.

4. I direttori di ripartizione e d'ufficio hanno la facoltà di delegare l'adozione di provvedimenti di propria competenza ai direttori d'area e ai coordinatori di servizio.»

2. Prima dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 24 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è inserito il seguente periodo: «Esso esercita altresì le funzioni di controllo di cui agli articoli 148 e 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, attribuite nel restante territorio nazionale ad altri organi.»

Art. 13.

Norme transitorie

1. Il riordino della struttura dirigenziale previsto al comma 1 dell'art. 12 della presente legge deve essere completato entro e non oltre l'anno 2015.

2. Ai fini del completamento del riordino dei settori economici ai sensi del comma 1, l'incarico dirigenziale del direttore reggente della Ripartizione Artigianato industria e commercio può essere prorogato di due anni.

Art. 14.

Finanziamento all'Istituto per l'innovazione tecnologica

1. Ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere un finanziamento all'Istituto per l'innovazione tecnologica nella misura massima di 500.000 euro (UPB 19215), all'anno, per tre esercizi finanziari consecutivi.

2. L'Istituto per l'innovazione tecnologica deve garantire che la propria attività si conformi a quanto previsto dall'art. 3 della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione del 30 dicembre 2006 (2006/C323/01).

Art. 15.

Capitale europea della Cultura 2019

1. La Giunta provinciale è autorizzata a proseguire nelle attività per la preparazione della candidatura della Provincia a Capitale europea della cultura 2019 e a disporre le conseguenti spese a tal fine necessarie.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata a carico del bilancio provinciale (UPB 06180) la spesa di 400.000,00 euro, così suddivisa a carico dei bilanci degli esercizi finanziari 2013 e 2014:

2013: 200.000,00 euro;

2014: 200.000,00 euro.

Art. 16.

Modifica della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, «Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia autonoma di Bolzano».

1. Dopo il comma 5 dell'art. 11 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«6. L'utilizzo di stanziamenti di spesa di competenza, per un ammontare complessivo pari all'avanzo d'amministrazione presunto applicato ai sensi del comma 5 e non derivante da rendiconti già parificati dalla Corte dei Conti, è subordinato alla parificazione da parte della stessa del rendiconto dell'esercizio precedente. A tal fine è allegato al bilancio di previsione l'elenco dei capitoli di spesa con l'indicazione del relativo importo. La Giunta provinciale con propria delibera, fermo restando l'importo complessivo riportato nell'elenco di cui al presente comma, può apportare modifiche con riferimento sia ai capitoli di spesa che agli importi. Qualora l'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto parificato dalla Corte dei Conti sia inferiore a quello applicato ai sensi del comma 5, la Giunta provinciale, entro 15 giorni dall'avvenuta parificazione, individua gli stanziamenti di spesa di competenza che non possono essere utilizzati per un ammontare pari al minor avanzo.»

2. Il comma 3 dell'art. 22 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. La legge finanziaria stabilisce il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'assunzione di prestiti per il finanziamento di spese in conto capitale. Stabilisce altresì il livello massimo delle garanzie principali e sussidiarie prestabili dalla Provincia a favore di enti o terzi.»

3. Dopo il comma 3 dell'art. 22 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«4. Gli stanziamenti necessari alla copertura finanziaria degli oneri conseguenti alla prestazione delle garanzie fideiussorie e all'acquisizione al bilancio delle entrate derivanti dal recupero delle somme erogate a fronte delle garanzie medesime sono iscritti fra le partite di giro del bilancio provinciale.»

4. Il comma 2 dell'art. 25 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Si può prescindere dalla presentazione del disegno di legge quando dalla manovra di assestamento derivino maggiori entrate non superiori al tre per cento del volume finanziario del bilancio di previsione iniziale. In quest'ultima ipotesi la Giunta provinciale adotta apposita deliberazione da trasmettere, entro il termine di cui al comma 1, al Consiglio provinciale insieme alla deliberazione di approvazione del rendiconto dell'esercizio prevista dall'art. 62, comma 1.»



Art. 17.

Copertura finanziaria

1. Alla copertura degli oneri per complessivi 2.924.920.988,09 euro a carico dell'esercizio finanziario 2013, derivanti dagli articoli 5, commi 1 (tabella A) e 2 (tabella B), 6, 14 e 15 della presente legge, si provvede con una corrispondente quota delle entrate iscritte nel bilancio di previsione della Provincia per l'anno 2013.

2. Alla copertura degli oneri per complessivi 312.862.544,52 euro a carico degli esercizi finanziari 2014 e 2015, derivanti dall'art. 5, comma 1 (Tabella A), relativamente alla seconda e terza annualità dei limiti d'impegno autorizzati, e dagli articoli 5, comma 2 (Tabella B), 14 e 15, si provvede con una corrispondente quota delle disponibilità finanziarie previste per il biennio 2014-2015 nel bilancio triennale 2013-2015.

Capo III

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 18.

Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, «Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante».

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 12-bis della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è inserita la seguente lettera:

«b-bis) dopo le fasce delle graduatorie provinciali previste dalla lettera b) la Giunta provinciale può istituire una o più fasce aggiuntive per ogni classe di concorso o posto di organico, sulla base del fabbisogno di personale docente abilitato determinato previsionale. La Giunta provinciale stabilisce, inoltre, chi ha titolo all'inserimento nelle fasce aggiuntive. Il punteggio delle fasce aggiuntive è calcolato secondo la tabella provinciale di valutazione di cui alla lettera b).»

2. Nel comma 11 dell'art. 12-ter della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche è aggiunto il seguente periodo: «Al fine di garantire la continuità didattica, i docenti della seconda lingua italiana o tedesca nella scuola primaria che concludono un contratto a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2013/2014 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione su altri posti o su altre classi di concorso solo dopo cinque anni di effettivo servizio nell'insegnamento della seconda lingua.»

Art. 19.

Modifica della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, «Nuove norme in materia di patrimonio scolastico».

1. I commi 3 e 4 dell'art. 5 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«3. L'arredamento delle scuole dell'infanzia ai sensi del comma 2 oltre ad arredamento può comprendere anche attrezzature nonché materiale didattico e ludico di base. Il finanziamento dell'arredamento delle scuole dell'infanzia provinciali avviene unicamente tramite i comuni e questo riguarda anche le scuole dell'infanzia provinciali che non sono gestite dai comuni stessi, oppure che non

sono di proprietà di questi. Il finanziamento delle scuole dell'infanzia parificate, invece, avviene direttamente tramite l'amministrazione provinciale. I mezzi finanziari per l'acquisizione di aree, per la progettazione, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la sistemazione e la manutenzione di edifici vengono concessi per tutte le scuole dell'infanzia, anche per le scuole dell'infanzia parificate, tramite la legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21.

4. La gestione di una scuola dell'infanzia provinciale da parte di un altro soggetto giuridico presuppone la stipulazione di un accordo con il comune competente. Lo stesso comune disciplina le questioni relative alla gestione e quelle concernenti il finanziamento degli investimenti e delle spese correnti.»

Art. 20.

Modifica della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, «Norme in materia di bonifica».

1. Nel terzo periodo del comma 1 dell'art. 32 della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, e successive modifiche, sono soppresse le seguenti parole: «su richiesta del rispettivo consorzio».

2. Il comma 6 dell'art. 35 della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, e successive modifiche, è così sostituito:

«6. Successivamente all'approvazione del piano di ricomposizione fondiaria è presentata domanda di intavolazione del piano presso l'ufficio tavolare territorialmente competente.»

3. Il comma 24 dell'art. 44 della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, è così sostituito:

«24. Oltre alle opere di miglioramento fondiario, i consorzi di miglioramento fondiario possono, esclusivamente allo scopo del conseguimento dei propri fini istituzionali, provvedere, direttamente o anche tramite la partecipazione a società con altri enti dotati di personalità giuridica, alla progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica in canali e condotte consortili nonché l'approvvigionamento di imprese produttive e attività civili con acqua corrente per usi che comportano la restituzione delle acque e sono compatibili con le successive utilizzazioni.»

Art. 21.

Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, «Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi».

1. Dopo l'art. 28 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 28-bis (Misure di trasparenza) — 1. In attuazione dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità e accessibilità totale, a decorrere dal 1° luglio 2013 la Provincia, gli enti da essa dipendenti e quelli a ordinamento provinciale, comprese le società partecipate, le società in-house e le aziende speciali, rendono accessibili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, sui propri siti internet, con link visibile nella homepage, i provvedimenti che dispongono:

a) la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, premi, incentivi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere alle imprese;



b) l'attribuzione di corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati, ad esclusione dei trattamenti relativi ai rapporti di lavoro dipendente;

c) l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a enti pubblici e privati.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 possono essere attuati mediante l'utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazione.

3. I provvedimenti di cui al comma 1 rimangono pubblicati per un anno.

4. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e attribuzione di importo superiore a 1.000 euro.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. La Giunta provinciale è autorizzata ad emanare direttive integrative in merito alle pubblicazioni di cui al presente articolo.»

2. Dopo il comma 4 dell'art. 2-*bis* della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«5. Dai fatti e dalle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4 è esclusa la mancata comunicazione di informazioni sull'ottenimento di sovvenzioni, contributi, sussidi e borse di studio, premi, incentivi, o altre agevolazioni economiche di qualsiasi tipo agli uffici provinciali che concedono e liquidano tali importi.»

Art. 22.

Modifica della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, «Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia autonoma di Bolzano».

1. Dopo l'art. 62 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è inserito il seguente articolo:

«Art. 62-*bis* (*Elenco degli enti e delle società dipendenti*) — 1. Contestualmente al rendiconto annuale della Provincia viene redatto un elenco, in formato tabellare, di tutte le istituzioni e di tutti gli enti della Provincia, quali agenzie, aziende speciali, società in-house o istituzioni e organizzazioni simili, e di tutte le società partecipate dalla Provincia nonché le relative partecipazioni dirette o indirette ad altri soggetti. Nell'elenco sono indicati lo scopo della società ovvero dell'ente, la struttura societaria, la composizione degli organi societari e dell'organico nonché il bilancio annuale dettagliato.»

Art. 23.

Modifica della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, «Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone».

1. Dopo il comma 6 dell'art. 1 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«7. La presente legge è integrata dalle disposizioni comunitarie relative ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e rotaia sin dalla loro entrata in vigore. Non trovano più applicazione le disposizioni in contrasto con la presente legge.»

2. Il comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Per i servizi di cui al comma 1 l'assessore provinciale competente è autorizzato a corrispondere, a favore dei richiedenti l'istituzione dei servizi o dell'impresa di trasporto incaricata, un importo fino ad un massimo del 70 per cento sul costo del servizio.»

3. L'art. 4 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 4 (*Orario dei servizi di trasporto*) — 1. L'assessore provinciale competente, sentite le imprese di trasporto, approva le modalità di svolgimento e l'orario dei servizi di trasporto di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1.

2. Le imprese di trasporto sono tenute ad esporre, nelle autostazioni e negli spazi appositamente predisposti, in corrispondenza delle fermate, gli orari dei servizi di trasporto nella forma disposta dall'ufficio provinciale competente.»

4. Dopo il comma 1 dell'art. 4-*bis* della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«1-*bis*. L'assessore provinciale competente può concedere contributi a favore dei comuni richiedenti, qualora i lavori di cui al comma 1 siano particolarmente gravosi. Le modalità per la concessione dei contributi sono stabilite con apposito provvedimento.»

5. Dopo la lettera *m*) del comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti lettere *n*) ed *o*):

«*n*) svolgere i servizi secondo le modalità indicate nei decreti di autorizzazione all'effettuazione dei servizi trasporto pubblico di cui agli articoli 2 e 4;

«*o*) comunicare immediatamente all'ufficio provinciale competente le cause che possono influire sulla regolarità e sulla sicurezza del servizio, fornire tutti i dati e gli elementi statistici concernenti il servizio e agevolare l'ufficio competente nell'espletamento del proprio compito.»

6. La lettera *c*) del comma 3 dell'art. 6 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è così sostituita:

«*c*) l'elenco dei servizi assegnati inizialmente al concessionario e le modalità del loro svolgimento. L'elenco e le modalità di svolgimento vengono aggiornati con il decreto di approvazione dell'orario dei servizi di trasporto previsto all'art. 4.»



7. Dopo l'art. 6 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 6-bis (*Affidamento dei servizi di trasporto pubblico di linea*) — 1. La Provincia, in base alla vigente disciplina comunitaria e statale, provvederà entro i termini ivi previsti alla pubblicazione della gara d'appalto per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico di linea su gomma, individuando, in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, bacini territoriali coerenti al sistema di cadenzamento ed in funzione dell'interconnessione con le direttrici principali ai centri urbani più grandi.»

8. Il comma 2 dell'art. 12 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Al fine di assicurare una gestione unitaria delle informazioni previste al comma 1, lettera g), dell'art. 5, di garantire l'uniformità e la comparabilità dei dati aziendali di cui alla lettera f) dello stesso comma, di provvedere all'informazione all'utenza dell'offerta dei servizi di trasporto pubblico locale e di assicurare altre attività di interesse comune alle imprese di trasporto, i concessionari, sulla base di apposita convenzione, affidano l'organizzazione di una specifica struttura unitaria ad un'impresa che disponga di adeguata competenza e delle necessarie attrezzature tecniche e gestionali.»

9. L'art. 13 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 13 (*Tariffe dei servizi di trasporto*) — 1. Le tipologie tariffarie, le tariffe e le condizioni d'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di cui all'art. 1, commi 2 e 3, sono stabilite dalla Giunta provinciale.

2. Per i servizi previsti ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 2, la Giunta provinciale può autorizzare l'applicazione di particolari tariffe e modalità di utilizzo dei servizi. In tal caso i contributi ordinari sono concessi solo se le informazioni necessarie per la determinazione dei contributi sono disponibili nonostante le modifiche autorizzate. Nel caso dei servizi di cui al comma 4 dell'art. 2, la Giunta provinciale, ove ricorrano particolari esigenze di tutela ambientale, è autorizzata a concedere contributi a favore dei soggetti richiedenti l'istituzione dei servizi stessi.

3. Le entrate derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio dei servizi di trasporto locale d'interesse provinciale vengono destinate a favore del settore trasporto pubblico di persone e vengono considerate come anticipo dei contributi di cui all'art. 17.

4. Le imprese di trasporto e i loro consorzi sono tenuti ad una gestione centralizzata delle informazioni relative all'utilizzo dei servizi di trasporto da parte degli utenti attraverso la struttura prevista all'art. 12.»

10. Dopo il comma 1 dell'art. 16 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«2. Il contributo per i chilometri di trasferimento viene erogato nella stessa misura del costo standard di cui all'art. 17. Per imprese di trasporto pubblico che effettuano prevalentemente servizio extraurbano il contributo

per i chilometri di trasferimento non potrà superare il 12 per cento degli effettivi chilometri di servizio percorsi, mentre per imprese di trasporto pubblico che effettuano prevalentemente servizio urbano lo stesso contributo non potrà superare il 6 per cento. Con delibera della Giunta provinciale possono essere fissate modalità e pure condizioni per scostamenti dalle sopra citate percentuali.»

11. Dopo il comma 3 dell'art. 17 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«3-bis. Il comma 3 va interpretato nel senso che ai costi ivi elencati si sommano anche gli oneri e i costi finanziari comprovatamente sostenuti dall'impresa di trasporto per obblighi di servizio pubblico.»

12. Dopo l'art. 19 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 19-bis e 19-ter:

«Art. 19-bis (*Sanzioni amministrative a carico delle imprese di trasporto*) — 1. Le imprese di trasporto che violino gli obblighi di cui all'art. 5, comma 1, senza giustificata motivazione sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro.

2. In caso di mancata effettuazione delle corse per carenze organizzative imputabili all'impresa di trasporto, di mancato utilizzo delle apparecchiature per la gestione dei turni, di bigliettazione e di informazione al pubblico, e nel caso di utilizzo di autobus non autorizzati si applica la sanzione amministrativa di 5.000,00 euro.

3. Tutti gli importi addebitati a titolo di sanzione amministrativa saranno detratti dal contributo di cui all'art. 17.

4. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo possono essere aggiornati annualmente con deliberazione della Giunta provinciale, in ragione delle variazioni del costo della vita in base ai dati ASTAT.

Art. 19-ter (*Sanzioni amministrative a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico*) — 1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico di cui all'art. 1 della presente legge sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753. In caso di violazione di tali disposizioni vengono applicate le sanzioni amministrative per le stesse previste, maggiorate del 300 per cento, se non espressamente disciplinate con il presente articolo.

2. Gli utenti che trasgrediscono le disposizioni relative alla tutela della salute dei non fumatori sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista dalla legge provinciale 3 luglio 2006, n. 6.

3. Qualora l'utente del pubblico servizio compia atti tali da compromettere la sicurezza e la regolarità del servizio nonché l'incolumità degli altri viaggiatori, gli agenti di cui al comma 9 ed il conducente del mezzo hanno la facoltà, a loro insindacabile giudizio, di ritirare il titolo di viaggio e, qualora sia nominativo, di impedire o sospendere nelle forme di legge la prosecuzione del viaggio.

4. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale devono munirsi di valido titolo di viaggio che deve essere conservato per la durata dell'intero percorso e sino alla fermata di discesa ed esibito a richiesta del personale di vigilanza.



5. I viaggiatori che utilizzano i servizi pubblici di trasporto sprovvisti di valido titolo di viaggio sono tenuti a corrispondere il prezzo del biglietto ordinario di corsa semplice e sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa da 30 euro a 240 euro.

6. I viaggiatori che utilizzano i servizi pubblici di trasporto muniti di titolo di viaggio ceduto o contraffatto e i viaggiatori colti in flagranza a cedere titoli di viaggio sono tenuti a corrispondere il prezzo del biglietto ordinario di corsa semplice e sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa da 60 euro a 400 euro. La constatazione della contraffazione del titolo di viaggio comporta in ogni caso il ritiro del documento da parte dell'agente in servizio.

7. La sanzione amministrativa di cui al comma 5 è ridotta a 10 euro se:

a) il viaggiatore che è in possesso di un valido titolo di viaggio nominativo, ma che utilizza i servizi di trasporto pubblico senza avere con sé il titolo stesso, dimostri all'azienda esercente il servizio, entro 5 giorni dal fatto, il possesso del titolo di viaggio stesso e provveda contestualmente a pagare, con le modalità stabilite dall'azienda stessa, la somma dovuta;

b) il viaggiatore che è in possesso di un valido titolo di viaggio nominativo, ma che utilizza i servizi di trasporto pubblico senza esibire un documento di identificazione valido eventualmente prescritto, dimostri all'azienda esercente il servizio, entro 5 giorni dal fatto, la propria identità e provveda contestualmente a pagare, con le modalità stabilite dall'azienda stessa, la somma dovuta.

8. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 al viaggiatore è comunque consentito di regolarizzare la propria posizione all'atto della contestazione mediante l'immediato pagamento di una somma pari all'importo del biglietto ordinario di corsa semplice, maggiorato della sanzione in misura minima; i viaggiatori che non regolarizzano la loro posizione, se maggiorenni, devono scendere dai veicoli.

9. All'accertamento dell'infrazione, alla sua contestazione immediata nonché alla riscossione immediata delle sanzioni amministrative provvedono gli agenti dipendenti formalmente incaricati dalle società che esercitano i servizi di trasporto pubblico nonché i dipendenti provinciali autorizzati dall'assessore competente. Per la legalità dei verbali detto personale deve aver prestato giuramento nelle forme di legge.

10. Se il pagamento non avviene ai sensi dei commi 7 e 8, il dipendente dell'azienda concessionaria incaricato del controllo, che ha accertato e contestato la violazione, inoltra il verbale di accertamento al legale rappresentante dell'azienda concessionaria di trasporto da cui dipende, il quale è competente a emettere l'ordinanza ingiunzione.

11. Al fine di rendere conoscibili agli utenti le disposizioni di cui al presente articolo, gli esercenti i servizi di trasporto pubblico sono tenuti ad esporre il contenuto al pubblico in modo ben visibile.

12. I proventi delle sanzioni amministrative spettano alle aziende di trasporto che li impiegano per migliorare le attività di controllo e di assistenza alla clientela e di informazione relative al servizio e ai punti vendita, secondo un programma che le aziende di trasporto sono tenute a presentare annualmente, e che deve essere approvato dall'assessore provinciale competente alla mobilità.

13. Gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo possono essere aggiornati annualmente con deliberazione della Giunta provinciale, in ragione delle variazioni del costo della vita in base ai dati ASTAT.»

Art. 24.

Modifica della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6, «Provvidenze per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti a fune».

1. Il comma 3 dell'art. 1 della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. I contributi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono stanziati, suddivisi in parti uguali, in quattro esercizi consecutivi; quelli di cui alla lettera d) su un unico esercizio.»

Art. 25.

Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37, «Spesa e contributi per studi e progetti per lo sviluppo ed il miglioramento delle comunicazioni e dei trasporti nel territorio della Provincia di Bolzano e per favorire l'intermodalità».

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. In materia di sicurezza e di regolarità dei servizi pubblici di trasporto per via terrestre si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753. Le funzioni attribuite ad organi centrali dello Stato sono esercitate dalla Giunta provinciale; quelle attribuite ad organi od uffici periferici dello Stato sono esercitate dalla Ripartizione Mobilità.»

2. Dopo l'art. 6 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 6-bis (Esame per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada) — 1. La Giunta provinciale può con propria delibera istituire una tariffa per l'iscrizione all'esame per l'accesso alla professione di trasportatore di merci e persone su strada, che ammonti da un minimo di 100,00 euro a un massimo di 150,00 euro.»

Art. 26.

Modifica della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, «Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordi».

1. Dopo il comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 3 e 4:

«3. A decorrere dal 2013 il limite d'età per il conseguimento delle pensioni di cui al comma 1, lettere a) e b), è incrementato sulla base del meccanismo introdotto dall'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che tiene in considerazione la speranza di vita, come rilevata dall'ISTAT. L'incremento è disposto con delibera della Giunta provinciale.



4. Per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il limite d'età è determinato in 65 anni e 3 mesi.»

Art. 27.

Modifica della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, «Per la disciplina dell'educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche».

1. Il comma 3 dell'art. 29-bis della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. I finanziamenti sono disposti con decreto del competente assessore provinciale. I finanziamenti agli enti pubblici per attività di cui agli articoli 27 e 27-bis sono liquidati direttamente. I finanziamenti agli enti privati per attività di cui agli articoli 27, 27-bis e 28 sono liquidati previa presentazione di un elenco delle spese sostenute almeno corrispondente al totale delle spese ammesse.»

Art. 28.

Modifica della legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4, «Misure di contenimento dell'inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica».

1. Il comma 1 dell'art. 10 della legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. La Giunta provinciale è autorizzata a promuovere, per un importo complessivo non superiore a 9 milioni di euro, le procedure di gara per l'acquisto, la messa in servizio in via sperimentale sul territorio provinciale e la manutenzione di cinque autobus alimentati ad idrogeno, a condizione che la Commissione dell'Unione Europea concorra al finanziamento degli oneri connessi in misura non inferiore al 31 per cento della spesa complessiva sulla base della decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1639/2006/CE, istitutiva di un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013), pubblicata nella G.U.C.E. 9 novembre 2006, n. L310.»

Art. 29.

Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, «Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia».

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 19 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

«d) garanzie per crediti export fino ad un valore di 70 milioni di euro.»

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 19 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

«e) concessione di incentivi per un ammontare di 2.000.000 di euro all'anno a sostegno delle aziende con sede in Alto Adige, che sono fornitrici di prodotti destinati all'esportazione.»

3. Il comma 2 dell'art. 19 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. La Provincia può realizzare direttamente o per il tramite di società controllate o organismi appositamente incaricati le iniziative di cui al comma 1, lettere a), b) e d), e rimborsare loro le spese sostenute.»

4. Dopo il comma 2 dell'art. 19 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«3. A copertura del rischio connesso con le garanzie emesse ai sensi della lettera d) del comma 1 è istituito presso la Provincia, o presso le società controllate o gli organismi di cui al comma 2, un fondo con una dotazione minima di 5 milioni di euro. Detto fondo può anche essere alimentato con una quota parte dei rientri del fondo di rotazione di cui alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche. In tal caso gli importi in questione affluiscono direttamente al fondo.»

Art. 30.

Alto Adige Finance SPA

1. La Provincia è autorizzata a costituire una società di sistema denominata «Alto Adige Finance spa» con lo scopo di concorrere a promuovere, nell'ambito della normativa provinciale e regionale e delle direttive impartite dall'assessorato provinciale alle Finanze, lo sviluppo economico dell'Alto Adige.

Art. 31.

Modifica della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, «Legge urbanistica provinciale»


1. Dopo il comma 13-ter dell'art. 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«13-quater. Con riguardo ai progetti, per i quali la commissione di cui al comma 29 o la commissione urbanistica provinciale al momento dell'entrata in vigore della legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14, ha già rilasciato il nulla osta di cui al comma 13-ter, si applica la disciplina di cui al comma 13-bis nella versione vigente prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14.»

2. Nel comma 3 dell'art. 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, dopo le parole «prevalentemente ad uso residenziale» sono inserite le parole «e/o ad attività terziaria» e al termine dello stesso comma è aggiunto il seguente periodo: «L'ampliamento è previsto secondo le stesse condizioni per la cubatura degli alloggi di servizio nelle zone produttive, purché l'intero edificio aziendale corrisponda almeno allo standard CasaClima C.»

3. Dopo il comma 1 dell'art. 128-quater della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«2. A causa della perdurante crisi economica mondiale il termine per l'ultimazione dei lavori di cui all'art. 72 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e succes-



sive modifiche, è sospeso per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche se già scaduto nel corso dell'anno 2012. La presente sospensione si applica anche al termine per l'ultimazione già sospeso ai sensi del comma 1. La richiesta di sospensione va presentata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»

Art. 32.

Modifica della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, «Legge sui masi chiusi»

1. Dopo l'art. 34 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«34-bis (Interpretazione autentica) — 1. L'art. 34, comma 5, viene interpretato nel senso che l'onere reale di mantenimento include altresì il diritto di abitazione ai sensi dell'art. 1022 del codice civile, salva diversa disposizione nell'atto di assunzione per atto tra vivi o mortis causa.»

Art. 33.

Modifica della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, «Tutela del paesaggio»

1. Il comma 3 dell'art. 18-bis della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. Al fondo confluiscono inoltre elargizioni e donazioni offerte da terzi, le somme fissate quale misure di compensazione per interventi nell'ambiente e nel paesaggio nonché le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative fissate dall'amministrazione provinciale e riscosse nell'ambito della tutela dell'ambiente, della natura e del paesaggio secondo le leggi provinciali vigenti di settore.»

Art. 34.

Modifica della legge provinciale 8 novembre 1982, n. 33, «Provvedimenti in materia di informatica provinciale».

1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale 8 novembre 1982, n. 33, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

«h) la conservazione e la gestione di banche dati strategiche ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135.»

2. Il comma 2 dell'art. 4 della legge provinciale 8 novembre 1982, n. 33, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Le attività di sviluppo e gestione del servizio informativo provinciale e del sistema informativo socio-sanitario costituiscono servizi di interesse generale.»

Art. 35.

Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali.

1. Il presente articolo disciplina, in attuazione dell'art. 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi privi di rilevanza economica di proprietà degli enti pubblici territoriali, al fine di migliorare, attraverso il coinvolgimento dell'associazionismo sportivo, la fruibilità e la qualità dei servizi e ottimizzare i costi gestionali.

2. Si intendono per impianti sportivi privi di rilevanza economica quelli che, in relazione alle loro caratteristiche strutturali, alla funzione sociale da essi svolta per il territorio, alle discipline sportive in essi praticabili e alla mancanza o marginalità dei servizi a rilevanza economica in essi fruibili, danno luogo ad una gestione degli stessi inidonea a generare introiti sufficienti per la copertura dei costi complessivi di gestione.

3. Gli enti pubblici territoriali che non intendano gestire direttamente i propri impianti sportivi privi di rilevanza economica ne affidano in via preferenziale la gestione a società, associazioni e cooperative sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive e federazioni sportive, anche in forma associata.

4. Le modalità di affidamento e il contenuto della convenzione vengono determinate dalla Giunta provinciale.

Art. 36.

Contributi per l'assunzione di persone disabili


1. I proventi derivanti dalle sanzioni e dagli esoneri previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche, e non erogabili in base all'art. 13 della stessa legge, vengono utilizzati ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera b), della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche.

Art. 37.

Modifica della legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15, recante «Iniziativa della Provincia in materia di difesa dei consumatori e utenti».

1. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15, è aggiunta la seguente lettera:

«h) partecipazione alla determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici locali erogati dai soggetti privati e vigilanza sull'applicazione degli standard.»



2. Dopo l'art. 8 della legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 9 (*Determinazione degli standard di qualità*)
— 1. A tutela dei diritti degli utenti e a garanzia della qualità dei servizi pubblici locali in caso di affidamento dei servizi a soggetti privati, gli enti di cui all'art. 1, comma 2, della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Il finanziamento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all'art. 2, comma 2, lettera h), a carico dei soggetti privati e l'ammontare del finanziamento stesso sono definiti nei contratti di servizio. Non sono previste spese a carico dei bilanci pubblici.»

3. Dopo l'art. 9 della legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 10 — 1. Ai sensi della legislazione statale, la presente legge si applica anche ai soggetti di cui alla lettera d-bis) dell'art. 18 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.»

Art. 38.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'art. 11 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche;
- b) l'art. 19 della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, e successive modifiche;
- c) l'art. 3-bis della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche;
- d) l'art. 5-bis della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche;
- e) la legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6;
- f) la lettera e) del comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 21.

Art. 39.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 20 dicembre 2012

DURNWALDER

(*Omissis*).

13R028

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
29 novembre 2012, n. 0244/Pres..

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 21 agosto 2002, n. 253 (Regolamento concernente l'individuazione degli ambiti di intervento e delle priorità, nonché dei criteri e delle modalità per la concessione di incentivi nel settore turistico ai sensi del Titolo X, Capi I, II, IV e V della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 12 dicembre 2012)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, recante «Disciplina organica del turismo» ed in particolare l'art. 159, comma 1, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi, ai Collegi di cui agli articoli 122 (guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guida alpina), 127 (guide speleologiche-maestri di speleologia e aspiranti guida speleologica) e 132 (Maestri di *sci*) della legge medesima, per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di abilitazione per l'esercizio della professione e per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi per il conseguimento delle specializzazioni, di cui all'art. 138, comma 1, lettere a) e d);

Dato atto che il menzionato art. 159, comma 3, della legge regionale n. 2/2002 prevede che i contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento regionale di cui all'art. 153 della legge medesima, in misura non superiore al 95 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

Visto il proprio decreto 21 agosto 2002, n. 0253/Pres., con il quale è stato emanato, in attuazione della citata legge regionale n. 2/2002, il «Regolamento concernente l'individuazione degli ambiti di intervento e delle priorità, nonché dei criteri e delle modalità per la concessione di incentivi nel settore turistico ai sensi del Titolo X, Capi I, II, IV e V della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2»;

Considerato che il regolamento regionale di cui all'art. 153 della menzionata legge regionale n. 2/2002 è emanato su parere conforme della competente Commissione consiliare, che deve pertanto essere acquisito prima dell'approvazione definitiva da parte della Giunta regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1941 del 9 novembre 2012 con cui è stato adottato in via preliminare il regolamento avente ad oggetto «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 21 agosto 2002, n. 253 (Regolamento concernente l'individuazione degli ambiti di intervento e delle priorità, nonché dei criteri e delle modalità per la concessione di incentivi nel settore turistico ai sensi del Titolo X, Capi I,



II, IV e V della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2)», al fine di aggiornare l'ammontare massimo delle spese ammissibili previsto per i compensi ad istruttori ed altri docenti, per i compensi per coordinamento e direzione nonché per le spese di vitto e alloggio di istruttori e altri docenti, sostenuti per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale di cui all'art. 159 della legge regionale n. 2/2002, come attualmente previsti, in quanto gli stessi non risultano più in linea con le tariffe attualmente vigenti in materia, essendo stati fissati nell'anno 2002;

Vista la nota prot. n. 5736/P di data 19 novembre 2012 con cui il Consiglio regionale ha comunicato che la II Commissione permanente nella seduta di data 19 novembre 2012 ha espresso parere favorevole sul regolamento di cui trattasi;

Ravisata quindi, la necessità di apportare le modifiche di cui sopra, al Regolamento emanato con proprio decreto n. 0253/Pres./2002;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 21 agosto 2002, n. 253 (Regolamento concernente l'individuazione degli ambiti di intervento e delle priorità, nonché dei criteri e delle modalità per la concessione di incentivi nel settore turistico ai sensi del Titolo X, Capi I, II, IV e V della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2)»;

Ritenuto di emanare il suddetto Regolamento sulla base delle citate disposizioni normative;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2038 del 21 novembre 2012;

Decreta:

1. È emanato, per quanto espresso in premessa, il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 21 agosto 2002, n. 253 (Regolamento concernente l'individuazione degli ambiti di intervento e delle priorità, nonché dei criteri e delle modalità per la concessione di incentivi nel settore turistico ai sensi del Titolo X, Capi I, II, IV e V della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 21 agosto 2002, n. 253 (Regolamento concernente l'individuazione degli ambiti di intervento e delle priorità, nonché dei criteri e delle modalità per la concessione di incentivi nel settore turistico ai sensi del Titolo X, Capi I, II, IV e V della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento modifica il Regolamento concernente l'individuazione degli ambiti di intervento e delle priorità, nonché dei criteri e delle modalità per la concessione di incentivi nel settore turistico ai sensi del Titolo X, Capi I, II, IV e V della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo).

2. La modifica introdotta adegua l'art. 12, comma 2, del regolamento di cui al comma 1 in relazione all'ammontare massimo delle spese ammissibili per compensi ad istruttori ed altri docenti, per compensi per coordinamento e direzione nonché per spese di vitto e alloggio di istruttori e altri docenti, sostenuti per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale di cui all'art. 159 della legge regionale n. 2/2002.

Art. 2.

Modifica all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 253/2002

1. Alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 253/2002, la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «300».

2. Alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 253/2002, la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «300».

3. Alla lettera *d)* del comma 2 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 253/2002, la parola: «55» è sostituita dalla seguente: «70».

Art. 3.

Norme transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai procedimenti in corso per i quali non sia ancora intervenuto il provvedimento di concessione al momento dell'entrata in vigore del regolamento medesimo.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

12R00776



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
29 novembre 2012, n. 0245/Pres..

Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'articolo 57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, emanato con DPR n. 29 aprile 2005, n. 113/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 12 dicembre 2012)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 con cui lo Stato ha trasferito alla Regione i beni appartenenti al demanio idrico e le funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo;

Vista la legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, con la quale, nell'ambito delle nuove competenze assunte, la Regione ha fra l'altro disciplinato in maniera organica la gestione del demanio idrico sia dal punto di vista tecnico che organizzativo, individuando in dettaglio le funzioni trasferite, tra le quali rientrano quelle relative al rilascio delle concessioni per le derivazioni di acque pubbliche;

Vista la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17, concernente la disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale, con esclusione delle concessioni di derivazione d'acqua e di estrazione di materiale litoide come espressamente previsto dall'art. 1 comma 3 della legge regionale medesima;

Visto in particolare l'art. 14, comma 1 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17, che prevede che con apposito decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali, a decorrere dal 1° gennaio 2011 sono adottati i canoni relativi alle concessioni e alle autorizzazioni di beni del demanio idrico regionale, ad esclusione di quelli relativi all'estrazione del materiale litoide e delle derivazioni d'acqua di cui all'art. 1 comma 3 della citata legge regionale;

Visto il comma 1 dell'art. 57 della legge regionale n. 16/2002 il quale dispone che l'Amministrazione regionale con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale alle finanze, determina con cadenza biennale i canoni da applicare relativamente alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche;

Visto il proprio decreto 16 dicembre 2010, n. 0283/Pres., con il quale è stato emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'art. 57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, emanato con D.P.Reg. n. 113/2005», relativo alla revisione del Tariffario Generale dei canoni riguardanti l'estrazio-

ne del materiale litoide e le derivazioni d'acqua indicate nell'art. 1 per il biennio 2011-2012, ed allegato al provvedimento medesimo quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che nel citato proprio decreto 29 aprile 2005, n. 0113/Pres., così come modificato dal proprio decreto 16 dicembre 2010, n. 0283/Pres., non è stata prevista la fattispecie dell'uso riguardante la riqualificazione di energia indicata, tra l'altro, all'art. 6 comma 2 lettera g) del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto quindi necessario provvedere ad introdurre nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia anche l'uso per la riqualificazione di energia e, contestualmente determinarne il canone di concessione, atteso che il riuso dell'acqua già utilizzata a scopo idroelettrico costituisce in ogni caso una sottrazione della risorsa ad ulteriori possibili utilizzi, anche da parte di utenti diversi;

Precisato che nella riqualificazione di energia l'uso dell'acqua, sostanzialmente a ciclo chiuso mediante il pompaggio dell'acqua già utilizzata a scopo idroelettrico, è finalizzato ad incrementare l'energia potenziale della stessa con l'obiettivo di renderla idonea all'ulteriore produzione di energia elettrica nelle cosiddette ore piene;

Ritenuto che il canone relativo a tale uso debba fare riferimento, in analogia con il canone ad uso idroelettrico, alla potenza nominale determinata in relazione alla produzione ricavabile tramite pompaggio;

Ritenuto altresì che nella determinazione del canone si debba tener conto dei costi relativi al pompaggio dell'acqua e della remuneratività derivabile dalla produzione di energia nelle cosiddette ore piene;

Rilevato che tale remuneratività è sostanzialmente dipendente dall'andamento del mercato dell'energia e che l'utile ricavabile dalla cessione dell'energia medesima è strettamente connesso al differenziale tra il costo dell'energia utilizzata per il pompaggio nelle cosiddette ore vuote ed il ricavo derivante dalla cessione dell'energia nelle ore piene;

Rilevato che tale differenziale ha avuto nel corso del periodo gennaio 2011 - aprile 2012 delle variazioni comprese tra il 20% ed il 40% del prezzo di cessione dell'energia;

Ritenuto di emanare il «Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'art. 57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, emanato con D.P.Reg. 29 aprile 2005, n. 113/Pres.», riguardante l'introduzione all'art. 1 dell'uso denominato «riqualificazione di energia» e la fissazione nell'allegato A) del Regolamento medesimo del canone di concessione di euro Euro 4,48 (quattro/48) per ogni kW di potenza nominale derivante dal riutilizzo dell'acqua;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;



Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 novembre 2012 n. 1996, con la quale è stato approvato il «Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'art. 57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, emanato con D.P.Reg. 29 aprile 2005, n. 113/Pres.»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'art. 57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, emanato con D.P.Reg. 29 aprile 2005, n. 113/Pres.», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

TONDO

Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'art. 57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, emanato con D.P.Reg. 29 aprile 2005, n. 113/Pres.

Art. 1.

Modifica all'art. 1 del D.P.Reg. n. 113/2005

1. Al numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 29 aprile 2005, n. 113/Pres. (Regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'art. 57, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2002 n. 16), dopo le parole: «forza motrice,» sono inserite le seguenti: «uso riqualificazione di energia.».

Art. 2.

Sostituzione dell'allegato A al D.P.Reg. n. 113/2005

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 113/2005/Pres., è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis).

12R00777

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 dicembre 2012, n. 0248/Pres..

Legge regionale n. 27/1995, art. 4: «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione delle sovvenzioni per promuovere un'adeguata opera d'informazione ed educazione sanitaria della popolazione in materia di donazione di organi».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 10 dicembre 2012)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 14 luglio 1995, n. 27 (Norme per la promozione delle donazioni di organi nel Friuli-Venezia Giulia) e, in particolare l'art. 4 il quale autorizza L'Amministrazione regionale a concedere annualmente sovvenzioni alle associazioni dei donatori di organi operanti nel territorio regionale;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e in particolare l'art. 30 che, al primo comma, stabilisce che i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera r) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 5 dicembre 2012, n. 2131;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione delle sovvenzioni di cui all'art. 4 della legge regionale 14 luglio 1995, n. 27 (Norme per la promozione delle donazioni di organi nel Friuli Venezia Giulia) per promuovere un'adeguata opera d'informazione ed educazione sanitaria della popolazione in materia di donazione di organi» nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.



3. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione delle sovvenzioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 14 luglio 1995, n. 27 (Norme per la promozione delle donazioni di organi nel Friuli-Venezia Giulia) per promuovere un'adeguata opera d'informazione ed educazione sanitaria della popolazione in materia di donazione di organi.

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) criteri e modalità per la concessione delle sovvenzioni di cui all'art. 4 della legge regionale 14 luglio 1995, n. 27 (Norme per la promozione delle donazioni di organi nel Friuli-Venezia Giulia), alle associazioni dei donatori di organi operanti sul territorio regionale, per promuovere un'adeguata informazione ed educazione sanitaria della popolazione sui trapianti di organi e tessuti.

Art. 2.

Iniziativa finanziabili

1. Sono finanziabili tutte le iniziative finalizzate a promuovere un'adeguata informazione ed educazione sanitaria della popolazione sui trapianti di organi e tessuti, per una piena consapevolezza dell'utilità della donazione, nel rispetto della legislazione nazionale vigente.

2. Una quota non superiore al 40 per cento della sovvenzione concessa annualmente a ogni associazione può essere destinata dalla stessa al proprio funzionamento.

Art. 3.

Divieto di cumulo

1. Le sovvenzioni concesse per le finalità di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, ottenuti per le stesse iniziative e aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 4.

Presentazione della domanda

1. La domanda di sovvenzione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione richiedente o da un suo delegato, è presentata direttamente, o inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro il mese di febbraio di ciascun anno.

2. Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 7/2000, qualora il termine di cui al comma 1) cada in un giorno non lavorativo, esso è prorogato d'ufficio al primo giorno lavorativo successivo.

3. Tale termine è perentorio e le domande presentate al di fuori dello stesso sono inammissibili e archiviate d'ufficio. Sono considerate presentate entro il termine le domande pervenute entro i quindici giorni successivi alla sua scadenza, purché inviate, entro la stessa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Alla domanda sono allegati:

a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto che presenta la domanda;

b) una relazione illustrativa dell'attività svolta dall'associazione nell'anno precedente;

c) un programma di massima delle attività che l'associazione intende svolgere nell'anno in corso;

d) un preventivo di spesa suddiviso in due parti: la prima riferita alle attività che l'associazione intende svolgere e la seconda alle spese di funzionamento di cui al comma 2 dell'art. 2 che presume di sostenere nell'anno in corso.

Art. 5.

Criteri per la concessione delle sovvenzioni

1. Le sovvenzioni sono concesse alle associazioni richiedenti ammesse alla sovvenzione secondo i seguenti criteri:

a) una quota del 50 per cento delle risorse disponibili, proporzionalmente al preventivo relativo all'anno in corso allegato alla domanda;

b) una quota del 50 per cento delle risorse disponibili, proporzionalmente alle spese sostenute nell'anno precedente come rendicontate ai sensi dell'art. 6.

Art. 6.

Modalità di rendicontazione

1. Ai sensi dell'art. 4 comma 4 della legge regionale n. 27/1995, la rendicontazione della spesa deve essere prodotta dalle associazioni beneficiarie entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello della concessione della sovvenzione ed avviene presentando, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 7/2000, l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dall'ufficio regionale che ha concesso la sovvenzione.

2. La rendicontazione deve attestare l'impiego della sovvenzione concessa, secondo la destinazione prevista dal decreto di concessione, ed è divisa in due parti: la prima riferita alle spese sostenute per le attività che l'associazione ha svolto e la seconda concernente le spese di cui all'art. 2, comma 2, sostenute per il funzionamento dell'associazione.

3. Ai fini della verifica a campione di cui al comma 1, le associazioni beneficiarie devono conservare, presso la propria sede, le fatture o i documenti probatori equivalenti comprovanti le spese sostenute. Per essere ammessa a rendiconto tale documentazione deve essere di data compresa nell'arco dell'anno solare per il quale la sovvenzione è stata concessa. È ammessa anche documentazione di data successiva - ma comunque anteriore al termine per la presentazione del rendiconto - purché giustifichi attività che siano state comunque svolte in quell'anno solare e spese per il funzionamento dell'associazione nel medesimo.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Visto, il Presidente: TONDO

12R00758



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 18.

Istituzione, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - Convertito, con modificazione, della legge 14 settembre 2011, n. 148 - del collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 288 del 21 dicembre 2012)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge istituisce il Collegio dei revisori dei conti della Regione Emilia-Romagna, di seguito denominato «collegio», quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente, in attuazione dell'art. 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Art. 2.

Composizione e nomina del collegio

1. Il collegio è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea legislativa a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco di cui all'art. 7.

2. I componenti del collegio eleggono, al loro interno, il presidente nella prima seduta di insediamento con le modalità di cui all'art. 6, comma 1.

Art. 3.

Pareri obbligatori

1. Il collegio esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio, di variazione del bilancio, di rendiconto. Il parere del collegio è allegato alle proposte di legge entro la data di approvazione da parte dell'Assemblea legislativa.

2. Il parere sulle proposte di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio e di variazione

del bilancio esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all'anno precedente, delle disposizioni legislative contenute nella legge finanziaria e sue modifiche e di ogni altro elemento utile, ed indica le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.

3. Il parere sulla proposta di legge di rendiconto attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

4. La Giunta regionale favorisce l'attività istruttoria del collegio assicurando ad esso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il collegio deve esprimere il parere obbligatorio.

5. I pareri del collegio sono resi entro venti giorni dal ricevimento dell'atto. Decorso il termine, l'Assemblea legislativa può prescindere dall'espressione del parere ai fini dell'approvazione della proposta di legge.

Art. 4.

Altri compiti del collegio

1. Il collegio, oltre a quanto previsto all'art. 3:

- a) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;
- b) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;
- c) vigila sulla corretta certificazione degli obiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno;
- d) effettua, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il controllo di regolarità e di conformità delle spese di funzionamento dei gruppi assembleari dell'Assemblea legislativa, di cui alla legge regionale 8 settembre 1997, n. 32 (Funzionamento dei gruppi consiliari - modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42), e trasmette le risultanze del controllo al Presidente del Gruppo assembleare e all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa;
- e) fornisce ai gruppi assembleari indicazioni, consulenza ed assistenza ai fini del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla legge regionale n. 32 del 1997;
- f) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;
- g) su richiesta della Giunta regionale o dell'Assemblea legislativa per il tramite dell'Ufficio di Presidenza o della Commissione Bilancio, formula pareri su atti inerenti all'ordinamento contabile e finanziario della Regione;
- h) riferisce alla Giunta regionale ed all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;



i) verifica i rapporti tra la contabilità Regionale e quella degli enti del servizio sanitario nazionale e svolge la funzione di certificatore della gestione sanitaria accentrata così come prevista dall'art. 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e di loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

2. La Regione, con delibera dell'Assemblea legislativa, può attribuire al collegio funzioni ulteriori ed eventualmente anche un compenso aggiuntivo fino ad un massimo del 20 per cento dell'indennità di cui al comma 1 dell'art. 10.

3. Il collegio si raccorda con la sezione regionale della Corte dei conti, nell'esercizio delle rispettive funzioni, al fine del coordinamento della finanza pubblica.

Art. 5.

Modalità di esercizio delle funzioni

1. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui agli articoli 3 e 4, i componenti del collegio hanno diritto di accesso agli atti e documenti della Regione con le stesse prerogative dei consiglieri regionali.

2. Il collegio può, se richiesto, intervenire alle sedute della Giunta regionale nonché delle commissioni assembleari dell'Assemblea legislativa dedicate all'approvazione delle leggi di cui all'art. 3, comma 1.

3. Il collegio ha sede presso l'Assemblea legislativa della Regione.

4. La Giunta regionale assicura al collegio, tramite i propri uffici, la collaborazione, le notizie e le informazioni necessarie allo svolgimento delle sue funzioni, anche in relazione agli enti dipendenti.

Art. 6.

Funzionamento del collegio

1. È eletto Presidente chi ottiene il maggior numero dei voti espressi dal collegio; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano d'età.

2. Le funzioni del collegio sono svolte di norma collegialmente, su iniziativa del presidente del collegio, al quale compete la convocazione delle sedute.

3. Il collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

4. Il collegio si riunisce validamente con la presenza di due componenti e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti.

5. I singoli componenti possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, con l'obbligo di informare immediatamente il presidente e di portare a conoscenza degli altri membri, non oltre la prima seduta collegiale, le risultanze di tali atti.

6. Il collegio redige un verbale delle sedute, ispezioni e verifiche effettuate e delle deliberazioni adottate.

7. Copia dei verbali è trasmessa, non oltre il quindicesimo giorno dalla seduta o dalle attività effettuate, al Presidente dell'Assemblea legislativa ed al Presidente della Giunta regionale.

8. Il collegio adotta, nella prima seduta utile, un proprio regolamento di funzionamento da trasmettere al Presidente dell'Assemblea legislativa ed al Presidente della Giunta regionale.

Art. 7.

Elenco regionale dei revisori dei conti

1. Ai fini dell'art. 2, è istituito, presso l'Assemblea legislativa, l'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione.

2. Possono essere iscritti all'elenco, previo avviso pubblico per la formazione dell'elenco stesso da pubblicare sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT), coloro che siano in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva n. 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive nn. 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti con deliberazione della sezione delle autonomie 8 febbraio 2012, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera e) del decreto legge n. 138 del 2011 convertito dalla legge n. 148 del 2011.

3. Con apposito atto dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa sono disciplinate le modalità di predisposizione dell'avviso, di tenuta dell'elenco, e quelle di organizzazione dell'estrazione a sorte di cui all'art. 2.

Art. 8.

Durata della carica

1. Il collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina ed i suoi componenti non sono immediatamente rinominabili.

2. In caso di sostituzione di un singolo componente, il sostituto dura in carica quanto il collegio in cui è nominato.

3. Il componente del collegio cessa anticipatamente dall'incarico in caso di:

- a) decesso;
- b) dimissioni volontarie;
- c) decadenza;
- d) revoca.

4. Il componente del collegio decade di diritto a seguito di radiazione, sospensione o cancellazione dall'albo dei revisori, ovvero per sopravvenuta incompatibilità.



5. Il componente del collegio è revocabile dall'Assemblea legislativa, previo contraddittorio con l'interessato, per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

Art. 9.

Responsabilità

1. I componenti del collegio rispondono della veridicità delle loro attestazioni, adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario ed hanno obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Art. 10.

Indennità e rimborso spese

1. Ai componenti del collegio spetta un'indennità pari al 30 per cento dell'indennità di carica del consigliere regionale, maggiorata del 50 per cento per il presidente del collegio, al netto di I.V.A. ed oneri.

2. Nei casi di cui all'art. 8, commi 2 e 3, l'indennità è proporzionalmente ridotta.

3. Al presidente ed ai componenti del collegio spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni secondo i criteri e le modalità stabiliti con delibera dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 11.

Cause di esclusione ed incompatibilità

1. Fatte salve le previsioni di cui alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale), non sono comunque nominabili nell'incarico di componenti del collegio:

a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta e gli amministratori degli enti dipendenti della Regione, nonché il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli stessi, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

b) i ministri e sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli enti da essa dipendenti, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;

d) coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale.

2. I componenti del collegio non possono assumere incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa.

Art. 12.

Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione, ai fini del sorteggio per l'individuazione dei componenti del collegio, l'elenco di cui all'art. 7 è costituito entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e l'Assemblea legislativa nomina i componenti del collegio entro quindici giorni dalla costituzione dell'elenco.

Art. 13.

Norma finanziaria

1. Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con l'iscrizione di appositi articoli nei capitoli del bilancio di previsione dell'Assemblea regionale.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURERT.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 21 dicembre 2012

ERRANI

(*Omissis*).

13R00004



LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 19.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 289 del 21 dicembre 2012)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sistema informativo agricolo regionale

1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della legge regionale 27 agosto 1983, n. 34) è disposta, per l'esercizio 2013, un'autorizzazione di spesa di € 375.814,35, a valere sul Capitolo 03925, nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1520 - Sistema informativo agricolo.

Art. 2.

Cartografia regionale

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) Cap. 03854 «Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)», afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3501 - Cartografia tematica regionale: geologia e pedologia - Esercizio 2013: € 280.000,00.

b) Cap. 03861 «Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali attraverso l'acquisto di hardware e l'acquisto e la realizzazione di software (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)», afferente alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 - Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e pedologia - Esercizio 2013: € 80.000,00.

2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte a valere sul Capitolo 3850, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.3.4440 - Cartografia tematica regionale: geologia e pedologia, sono ridotte di € 80.000,00.

Art. 3.

Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 2013, un contributo di € 57.600,00 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul Capitolo 02705, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad Enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la regione.

Art. 4.

Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico

1. Per le finalità e con le modalità di cui all'art. 24 della legge regionale 26 luglio 2011, n. 10 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013. Primo provvedimento generale di variazione), è autorizzato, per l'annualità 2013, l'ulteriore importo di € 500.000,00 stanziato sul Capitolo 10580 afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5210 - Tenuta dei libri genealogici - Risorse statali.

Art. 5.

Interventi per lo sviluppo del patrimonio zootecnico

1. Per il finanziamento degli interventi per lo sviluppo del patrimonio zootecnico, a norma dell'art. 5, commi 1 e 2, della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 21 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014), è disposta, per l'esercizio finanziario 2013, un'autorizzazione di spesa pari a € 30.000,00, a valere sul Capitolo 10596, afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6025 - Tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario.

Art. 6.

Interventi nel settore delle bonifiche

1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative), è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

a) Cap. 16352 «Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma 2, lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)» afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6310 - Manutenzione opere di bonifica - Esercizio 2013: € 800.000,00.



Art. 7.

Aiuti di Stato aggiuntivi sul programma di sviluppo rurale 2007-2013 nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012.

1. Per il finanziamento degli aiuti di Stato aggiuntivi sul programma di sviluppo rurale 2007-2013 nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012, a norma dell'art. 5, commi 1 e 2, della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione), è disposta, per l'esercizio finanziario 2013, un'autorizzazione di spesa pari a € 14.900.000,00, a valere sul Capitolo 18415 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6412 - Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Interventi in capitale.

Art. 8.

Digitalizzazione sale cinematografiche

1. La Regione Emilia-Romagna sostiene il passaggio alla tecnologia digitale delle sale cinematografiche gestite da enti locali, fondazioni, associazioni e altri enti con finalità sociale, culturale, ricreativa e sportiva, non costituiti in forma di impresa.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere contributi straordinari per l'esercizio 2013 per complessivi € 1.000.000,00 agli enti gestori delle sale cinematografiche.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione ai beneficiari dei contributi di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio 2013, un'autorizzazione di spesa pari a € 1.000.000,00 a valere sui capitoli 23016 e 23018 afferenti all'U.P.B. 1.3.2.2.7200 - Programma regionale attività produttive.

Art. 9.

Sostegno straordinario a progetti di ricerca industriale

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di rafforzare la competitività del sistema produttivo, aumentare i livelli occupazionali e migliorare la sostenibilità ambientale, sostiene gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese regionali e di quelle che intendono insediarsi nel territorio dell'Emilia-Romagna.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere, per l'esercizio 2013, contributi straordinari alle imprese fino a 1 milione di euro per ogni singolo intervento. I contributi dovranno essere destinati al finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, inseriti nell'ambito di programmi di rilancio industriale e occupazionale.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 2, individuando i beneficiari tra le imprese di qua-

lunque dimensione operanti nel settore industriale e dei servizi alle imprese e verificando la possibilità di sinergie con altri strumenti attivati nell'ambito dei programmi comunitari nazionali e regionali. È prioritaria la concessione dei contributi con riferimento ai procedimenti ad istanza di parte avviati in attuazione dell'art. 8 della legge regionale n. 21 del 2011, che non si sono conclusi favorevolmente per l'indisponibilità dei necessari mezzi finanziari.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio finanziario 2013, un'autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 23130 nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8320 pari a € 8.100.000,00.

Art. 10.

Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013

1. Per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi delle attività I.1.1. Creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico e III.1.3. Promozione della Green Economy tramite strumenti di ingegneria finanziaria, previste nel programma operativo regionale FESR 2007-2013, la Regione è autorizzata a utilizzare, con le modalità e le medesime destinazioni contenute nel programma operativo stesso, le risorse autorizzate da precedenti leggi regionali trasferite all'esercizio 2013 e riproposte per gli interventi previsti nei capitoli afferenti alle U.P.B. 1.3.2.3.8368 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013, U.P.B. 1.3.2.3.8369 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 - Risorse statali, U.P.B. 1.3.2.2.7262 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013.

Art. 11.

Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico

1. Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle stazioni invernali, del sistema sciistico e degli impianti a fune, a norma della legge regionale 1° agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna), è disposta, per l'esercizio 2013, un'autorizzazione di spesa pari a Euro 300.000,00, a valere sul Capitolo 25662 afferente alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale.

Art. 12.

Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28), nell'ambito dei sottoindicati capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la



promozione del turismo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) Cap. 25558 «Spese per l'attuazione dei progetti di marketing e di promozione turistica attraverso APT Servizi S.r.l. (art. 7, comma 2, lett. a), L.R. 4 marzo 1998, n. 7)» - Esercizio 2014: € 7.400.000,00;

b) Cap. 25564 «Contributi alle unioni di prodotto per progetti di marketing e di promozione turistica di prevalente interesse per il mercato italiano (artt. 5, 7, comma 2, lett. b) e 13 comma 3, L.R. 4 marzo 1998, n. 7)» - Esercizio 2014 € 2.152.000,00;

c) Cap. 25664 «Contributi alle aggregazioni di imprese per iniziative di commercializzazione turistica anche in forma di comarketing (artt. 5, 7 comma 2, lett. c) e 13 comma 5, L.R. 4 marzo 1998, n. 7)» - Esercizio 2014 € 2.600.000,00.

Art. 13.

Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2011

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 21 del 2011, l'importo di «Euro 8.000.000,00» è sostituito dall'importo di «Euro 7.400.000,00».

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 21 del 2011, l'importo di «Euro 2.452.000,00» è sostituito dall'importo di «Euro 2.152.000,00».

Art. 14.

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a fondi e interventi per l'emergenza abitativa

1. La Regione è autorizzata a partecipare alla costituzione di un fondo destinato a:

a) garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i proprietari degli immobili un'intesa per la sospensione dell'esecuzione delle procedure di sfratto;

b) concedere contributi a favore di inquilini che versano in una situazione di inadempienza all'obbligo di pagamento del canone di locazione;

c) concedere contributi per favorire l'accesso e la permanenza negli alloggi degli inquilini di alloggi di proprietà di privati, nonché per favorire la mobilità nel settore della locazione.

2. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità e i criteri di attribuzione dei finanziamenti.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio 2013, un'autorizzazione di spesa pari a € 1.050.000,00, a valere sul Capitolo 32059 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12290 - Sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione.

Art. 15.

Disposizioni per il finanziamento del Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello

1. Nelle more dell'istituzione di un apposito parco di carattere interregionale, ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sul-

le aree protette), la Regione Emilia-Romagna concorre al finanziamento delle attività dell'ente di gestione del parco naturale del Sasso Simone e Simoncello, istituito ai sensi dell'art. 36 della legge regionale delle Marche 28 aprile 1994, n. 15 del 1994 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali), in proporzione della superficie ricompresa, per effetto della legge 3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione), nel proprio territorio.

2. A tal fine la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare per l'esercizio 2013 la somma di € 120.000,00 a valere sul Capitolo 38084 nell'ambito della U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali.

Art. 16.

Fondo per la conservazione della natura

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco), volti alla tutela di esemplari arborei singoli o in gruppo di notevole pregio scientifico e monumentale ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 2 del 1977, è disposta, per l'esercizio 2013, un'autorizzazione di spesa di € 25.000,00 nell'ambito del Capitolo 38070, afferente alla U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali.

Art. 17.

Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale

1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) è disposta l'autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 39187, afferente alla U.P.B. 1.4.2.2.13863 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale, per l'esercizio 2013, di € 680.000,00.

Art. 18.

Pianificazione ambientale

1. Per l'attuazione dei piani regionali sulle principali matrici ambientali, ai sensi degli articoli 114, 121 e 126 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), a valere sul Capitolo 37250 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14170 - Pianificazione ambientale, è disposta per l'esercizio 2013 una autorizzazione di spesa pari a € 130.000,00.



Art. 19.

Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare nell'esercizio 2013, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al Servizio sanitario regionale (SSR) per un importo massimo di € 150.000.000,00, al fine di assicurare copertura finanziaria agli oneri a carico dei bilanci 2012 delle Aziende sanitarie regionali derivanti dall'erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza (LEA) e a garanzia del pareggio di bilancio 2012 del SSR, a valere rispettivamente sui Capitoli 51640 e 51638, afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18020 - Servizio sanitario regionale: finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA e garanzia dell'equilibrio economico-finanziario.

2. La Giunta regionale è autorizzata a definire, con propri atti, i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1. È altresì autorizzata ad apporare con propri atti, per l'esercizio finanziario 2013, ove necessario, variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra i capitoli di cui al comma 1, appartenenti alla medesima unità previsionale di base.

Art. 20.

Quota del fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del SSR.

1. L'autorizzazione di spesa per lo sviluppo di progetti ed attività a supporto del SSR, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), gestiti direttamente a livello regionale attraverso una quota di finanziamento dei LEA riservata alla gestione sanitaria accentrata, viene determinata, per l'esercizio 2013, per l'attuazione delle rispettive finalità, in complessivi € 49.300.000,00 a valere sui seguenti capitoli di spesa, afferenti alle rispettive unità previsionali di base:

a) Cap. 51612 «Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Rimborsi ad Aziende sanitarie ed altri Enti per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale (art. 2, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)» - U.P.B. 1.5.1.2.18000 - Euro 4.400.000,00

b) Cap. 51614 «Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Spesa sanitaria direttamente gestita per ICT e altre attività di supporto al Servizio sanitario regionale (art. 2, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)» - U.P.B. 1.5.1.2.18000 - Euro 25.600.000,00

c) Cap. 51616 «Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Trasferimenti ad Aziende sanitarie ed altri Enti per progetti obiettivo, per l'innovazione e per la realizzazione delle politiche sanitarie e degli obiettivi del Piano Sociale e Sanitario Regionale (art. 2, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)» - U.P.B. 1.5.1.2.18000 - Euro 17.500.000,00

d) Cap. 52302 «Fondo Sanitario Regionale in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Spesa direttamente gestita per lo sviluppo di sistemi informativi/informatici per il Servizio Sanitario Regionale (art. 2, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)» - U.P.B. 1.5.1.3.19030 - Euro 1.800.000,00.

Art. 21.

Fondo regionale per la non autosufficienza

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) che istituisce il fondo regionale per la non autosufficienza e al fine di elevare ed ampliare l'area di finanziamento pubblico delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria ivi previste, è disposta, per l'esercizio 2013, un'autorizzazione di spesa pari ad € 70.000.000,00, a valere sul Capitolo 57152 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18125 - Fondo regionale per la non autosufficienza.

2. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, ripartisce le risorse di cui al comma 1 sulla base dei criteri di cui all'art. 51 della legge regionale n. 27 del 2004.

Art. 22.

Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina

1. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori in attuazione dell'art. 26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina), è disposta, per l'esercizio 2013, un'autorizzazione di spesa pari ad € 143.949,70 a valere sul Capitolo 64410 nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18390 - Indennizzi alle imprese agricole per danni causati da animali predatori.

Art. 23.

Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini

1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27 (Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), è disposta, per l'esercizio 2013, una autorizzazione di spesa di Euro 3.650.000,00 a valere sul Capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.



Art. 24.

Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale

1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l'insieme del territorio regionale a norma della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di «Bologna città europea della cultura per l'anno 2000», per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione Emilia-Romagna), è disposta, per l'esercizio 2013, un'autorizzazione di spesa di € 158.000,00, a valere sul Capitolo 70718 nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.

Art. 25.

Attuazione degli interventi finanziati dal documento unico di programmazione (DUP) - Risorse statali

1. Al fine di dare attuazione agli interventi previsti nel documento unico di programmazione (DUP), la Regione è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo di sviluppo e coesione (già Fondo per le aree sottoutilizzate) messe a disposizione dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 11 gennaio 2011, n. 1 (Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attivazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013).

2. La Giunta regionale individua con propri atti le specifiche modalità e i criteri per l'utilizzo dei finanziamenti di cui al comma 1.

3. Per il finanziamento degli interventi, la Giunta regionale è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2013, a utilizzare le risorse a tale scopo specifico accantonate nell'ambito del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29151, Capitolo 86620 - spese d'investimento, e ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella parte spesa del bilancio regionale a norma di quanto disposto dall'art. 31, comma 2, lettera d), della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4). Tali provvedimenti di variazione possono disporre contestualmente l'istituzione di nuovi capitoli o nuove unità previsionali di base.

4. Al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi, la Giunta Regionale, a norma dell'art. 31, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 40 del 2001, è altresì autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio 2013, le necessarie variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base e relativi capitoli di spesa, appositamente istituiti.

Art. 26.

Attuazione degli interventi finanziati dal DUP

1. La Regione contribuisce alla qualificazione dei sistemi territoriali, alla promozione di uno sviluppo competitivo e sostenibile ed al rafforzamento della coesione territoriale mediante l'acquisizione e la realizzazione di interventi di tipo infrastrutturale e strutturale, i cui beneficiari possono essere enti locali e altre pubbliche amministrazioni.

2. Al fine di dare attuazione agli interventi di cui agli obiettivi 9 e 10, previsti nel DUP, la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse destinate ad interventi di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale individua, con propri atti, specifiche modalità e criteri per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2.

4. Per il finanziamento degli interventi, la Regione è autorizzata, per l'esercizio 2013, a utilizzare le risorse a tale scopo specifico accantonate nell'ambito del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29150, Capitolo 86500, «Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese d'investimento», elenco n. 5.

5. Per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 4 la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio finanziario 2013, le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella parte spesa del bilancio regionale, a norma di quanto disposto dall'art. 31, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 40 del 2001. Tali provvedimenti di variazione possono disporre contestualmente l'istituzione di nuovi capitoli o nuove unità previsionali di base.

6. Al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Giunta regionale, a norma di quanto disposto dall'art. 31, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 40 del 2001, è altresì autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio 2013, le necessarie variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base e relativi capitoli di spesa, appositamente istituiti.

Art. 27.

Interventi conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Emilia-Romagna

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 9 del 2012 sono aggiunte, in fine, le parole: «La Giunta regionale può altresì prevedere l'istituzione di fondi di rotazione per la concessione di anticipazioni ai Comuni, senza applicazione di interessi, sui costi da essi sostenuti per l'esecuzione di interventi di riparazione, ricostruzione e ripristino di unità minime di intervento e stabilire i criteri di riparto tra i Comuni delle risorse e le modalità di conferimento delle stesse.



2. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, e con le modalità di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2012, la Regione è autorizzata a utilizzare, per l'esercizio 2013, le risorse a tale scopo specifico accantonate nell'ambito del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, Capitolo 86350, spese correnti.

3. Per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio finanziario 2013, le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella parte spesa del bilancio regionale, a norma di quanto disposto dall'art. 31, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 40 del 2001. Tali provvedimenti di variazione possono disporre contestualmente l'istituzione di nuovi capitoli o nuove unità previsionali di base.

Art. 28.

Compartecipazione delle Province al gettito della tassa automobilistica regionale

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, lettera s), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione) e dell'art. 19 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) è istituita, in via sperimentale e nelle more del processo di riordino delle Province, una compartecipazione delle Province al gettito della tassa automobilistica stabilita in misura tale da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti propri regionali correnti da sopprimere aventi natura di permanenza, continuità e generalità a favore delle Province.

2. La Giunta regionale, in conformità e secondo le disposizioni recate dall'art. 19 del decreto legislativo n. 68 del 2011, definisce i trasferimenti da sopprimere, le modalità di regolamentazione e la misura della compartecipazione di cui al comma 1, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le risorse regionali a disposizione.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propri atti, per l'esercizio finanziario 2013, variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa volte all'azzeramento o alla riduzione dei capitoli e relative unità previsionali di base riferiti ai trasferimenti soppressi e all'istituzione dei capitoli e delle unità previsionali di base per il finanziamento della compartecipazione di cui al comma 1.

Art. 29.

Contributi straordinari per il territorio montano

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di favorire la cura del territorio montano e in particolare l'adeguata manutenzione ordinaria della rete stradale d'interesse comunale ubicata nelle zone montane come definite ai sensi dell'art. 1, comma 5, lettera b), della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), è autorizzata a concedere contributi straordinari alle Comunità montane, alle Unioni di Comuni comprendenti zone montane e al Nuovo Circondario imolese per il sostegno di appositi programmi d'intervento.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1. A tal fine è disposta, per l'esercizio finanziario 2013, un'autorizzazione di spesa pari a € 1.000.000,00 a valere sul capitolo 3441 «Contributi straordinari per il territorio montano», afferente all'unità previsionale di base 1.2.2.2.2630 - Territorio montano.

Art. 30.

Modifiche alle autorizzazioni di spesa disposte da leggi regionali precedenti

1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sui sottoindicati capitoli, nell'ambito delle rispettive U.P.B., sono ridotte come segue:

Progr.	Capitolo	U.P.B.	Euro
1)	14070	1.3.1.3.6200	- 173.393,01
2)	35305	1.4.2.3.14000	- 2.800.000,00
3)	35310	1.4.2.3.14000	- 512.993,30
4)	37336	1.4.2.3.14200	- 3.530.893,99


Art. 31.

Trasferimento all'esercizio 2013 delle autorizzazioni di spesa relative al 2012 finanziate con mezzi regionali.

1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2013 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2012:



Progr.	Capitolo	UPB	Euro
1)	2698	1.2.3.3.4420	1.252,61
2)	2701	1.2.3.3.4420	297.500,00
3)	2708	1.2.3.3.4420	200.075,35
4)	2722	1.2.3.3.4420	10.000,00
5)	2775	1.2.3.3.4420	2.422.786,68
6)	2800	1.2.3.3.4422	237.620,00
7)	2802	1.2.3.3.4422	213.500,00
8)	3451	1.2.2.3.3100	600.000,00
9)	3453	1.2.2.3.3100	91.000,00
10)	3455	1.2.2.3.3100	5.653.735,68
11)	3850	1.2.3.3.4440	20.000,00
12)	3861	1.2.3.3.4440	57.697,50
13)	4276	1.2.1.3.1600	24.426.337,40
14)	4348	1.2.1.3.1600	250.000,00
15)	16332	1.3.1.3.6300	1.207.941,77
16)	16400	1.3.1.3.6300	1.903.416,05
17)	21088	1.3.2.3.8000	3.115.893,38
18)	22210	1.3.2.3.8260	2.512.534,95
19)	22258	1.3.2.3.8270	9.729.426,58
20)	23028	1.3.2.3.8300	18.167.367,48
21)	23752	1.3.2.3.8368	10.307.659,00
22)	23754	1.3.2.3.8368	5.065.341,00
23)	25525	1.3.3.3.10010	1.573.271,26
24)	25528	1.3.3.3.10010	696.442,13
25)	30638	1.4.1.3.12630	200.000,00
26)	30640	1.4.1.3.12630	4.745.584,89
27)	30646	1.4.1.3.12630	200.000,00
28)	30885	1.4.1.3.12620	208.084,66
29)	31110	1.4.1.3.12650	17.587.608,00
30)	31116	1.4.1.3.12650	2.605.212,03
31)	32020	1.4.1.3.12670	300.000,00
32)	32045	1.4.1.3.12800	969.177,31
33)	32097	1.4.1.3.12735	5.001.044,88
34)	35305	1.4.2.3.14000	1.336.241,64
35)	35310	1.4.2.3.14000	440.000,00
36)	36186	1.4.2.3.14062	841,00
37)	36188	1.4.2.3.14062	148.732,05
38)	37150	1.4.2.3.14150	43.456,88
39)	37250	1.4.2.3.14170	139.530,00
40)	37332	1.4.2.3.14220	1.695.844,16
41)	37344	1.4.2.3.14220	800.000,00
42)	37374	1.4.2.3.14220	5.909.835,33
43)	37378	1.4.2.3.14223	592.525,00
44)	37385	1.4.2.3.14223	2.370.428,76
45)	37404	1.4.2.3.14223	299.250,00
46)	37427	1.4.2.3.14223	250.000,00



47)	37431	1.4.2.3.14223	800.000,00
48)	37436	1.4.2.3.14223	594.183,11
49)	38027	1.4.2.3.14310	4.506.839,24
50)	38030	1.4.2.3.14300	975.597,52
51)	38090	1.4.2.3.14305	2.018.904,24
52)	39050	1.4.2.3.14500	1.165.382,04
53)	39220	1.4.2.3.14500	5.282.064,04
54)	39360	1.4.2.3.14555	1.138.186,73
55)	39362	1.4.2.3.14555	80.000,00
56)	41250	1.4.3.3.15800	427.620,52
57)	41360	1.4.3.3.15800	3.133.199,25
58)	41570	1.4.3.3.15800	282.000,00
59)	41900	1.4.3.3.15820	251.402,56
60)	41997	1.4.3.3.15820	2.050.617,49
61)	43027	1.4.3.3.16000	732.715,97
62)	43221	1.4.3.3.16010	299.637,79
63)	43270	1.4.3.3.16010	12.615.683,74
64)	43282	1.4.3.3.16010	350.200,00
65)	43654	1.4.3.3.16508	7.248,89
66)	45175	1.4.3.3.16200	4.430.906,38
67)	45177	1.4.3.3.16200	1.661.727,00
68)	45184	1.4.3.3.16200	9.000.000,14
69)	45186	1.4.3.3.16200	4.660.000,00
70)	45194	1.4.3.3.16200	6.428,04
71)	46115	1.4.3.3.16600	1.000.000,00
72)	46125	1.4.3.3.16600	250.150,38
73)	47114	1.4.4.3.17400	1.009.034,28
74)	48050	1.4.4.3.17450	1.357.330,19
75)	57198	1.5.2.3.21000	175.000,00
76)	57200	1.5.2.3.21000	13.191.090,88
77)	65707	1.5.1.3.19050	33.446,41
78)	65717	1.5.1.3.19050	258.228,45
79)	65721	1.5.1.3.19050	2.690.486,84
80)	65770	1.5.1.3.19070	93.603.121,75
81)	68321	1.5.2.3.21060	2.835.937,95
82)	70545	1.6.5.3.27500	513,64
83)	70678	1.6.5.3.27500	2.800.574,63
84)	70715	1.6.5.3.27520	1.210.250,00
85)	70718	1.6.5.3.27520	7.751.122,21
86)	71566	1.6.5.3.27537	1.445.176,26
87)	71572	1.6.5.3.27540	2.294.126,17
88)	73060	1.6.2.3.23500	1.531.827,26
89)	73135	1.6.3.3.24510	117.376,41
90)	73140	1.6.3.3.24510	1.519.343,88
91)	78410	1.4.2.3.14384	1.800,00
92)	78458	1.4.2.3.14384	143.000,99
93)	78464	1.4.2.3.14384	204.320,44
94)	78476	1.4.2.3.14384	31.931,16
95)	78705	1.6.6.3.28500	3.327.359,95
96)	78707	1.6.6.3.28500	1.150.000,00.



Art. 32.

Società Ferrovie Emilia-Romagna srl

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare all'aumento del capitale sociale in natura della Società Ferrovie Emilia-Romagna srl con sede in Bologna, della quale è già socio ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 39 (Acquisizione da parte della Regione Emilia-Romagna delle quote della Società «FERROVIE EMILIA-ROMAGNA Società a responsabilità limitata»), fino ad un importo massimo di € 20.000.000,00.

Art. 33.

Concorso regionale straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche

1. Ai fini della partecipazione al concorso straordinario per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche di cui all'art. 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i candidati sono tenuti a versare alla Regione un contributo di € 30,00 non rimborsabile, per spese istruttorie e per le prestazioni amministrative necessarie all'espletamento della procedura concorsuale.

2. Per la disciplina relativa alla commissione esaminatrice regionale di cui all'art. 11, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012 convertito dalla legge n. 27 del 2012, si stabilisce che:

a) ai componenti della commissione esaminatrice è corrisposto un compenso forfettario lordo di € 2.000,00 nonché un rimborso forfettario per spese di viaggio, vitto e alloggio pari a € 500,00;

b) ai compensi spettanti al presidente e al segretario si applicano le disposizioni previste all'art. 20, comma 4, della legge regionale 16 gennaio 1997, n. 2 (Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale);

c) qualora un componente o il segretario della commissione esaminatrice sia dipendente regionale, il rimborso e il compenso previsti alle lettere a) e b) sono riconosciuti solo nel caso di opzione per lo svolgimento dell'incarico al di fuori dell'orario di lavoro;

d) per le cause di incompatibilità dei componenti della commissione esaminatrice e del segretario si applicano le disposizioni attuative dell'art. 15, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).

Art. 34.

Disposizioni straordinarie per la mitigazione dei danni economici e finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a causa degli eventi sismici del maggio 2012.

1. A fini di condivisione solidaristica sull'intero bacino di ambito dell'Emilia-Romagna dei danni economici e finanziari causati dagli eventi sismici del maggio 2012 subito dal Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

nell'area interessata dal sisma, è costituito, presso l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) di cui all'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente), un fondo straordinario nell'ambito dei costi comuni del servizio stesso a valere sull'intero ambito territoriale ottimale come definito dall'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 23 del 2011.

2. Il fondo di cui al comma 1 ha durata biennale a partire dal 2013 ed è finalizzato a dare copertura ai danni quantificabili negli anni 2012 e 2013 non sostenibili dai soli utenti del servizio dell'area interessata dal sisma. Le eventuali economie presenti al termine della durata del fondo sono destinate a favore delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'intero ambito territoriale ottimale.

3. La dotazione economica del fondo è quantificata nell'importo massimo di 5 milioni di euro. Il fondo straordinario è attivato e gestito da ATERSIR con propri atti amministrativi.

Art. 35.

Modifiche alla legge regionale n. 39 del 1980

1. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 39 (Nome per l'affidamento e l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica) è abrogato l'ultimo periodo.

2. Le modifiche di cui al presente articolo trovano applicazione a decorrere dalla programmazione regionale relativa all'annualità 2010.

Art. 36.

Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001

1. L'art. 32 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:

«Art. 32

Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

1. La Regione costituisce il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che svolge le funzioni di cui all'art. 57 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Ciascun ente pubblico dipendente dalla Regione Emilia-Romagna, ente o azienda del Servizio sanitario regionale, costituisce un proprio Comitato.

2. Il Comitato è composto, secondo quanto previsto da atto della Giunta regionale, adottato d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa per quanto di propria competenza, in maniera paritetica da un componente per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.



3. Il presidente del Comitato è scelto tra i rappresentanti dell'amministrazione e deve possedere, oltre ai requisiti di cui al comma 4, elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale.

4. I componenti del Comitato devono possedere conoscenze ed esperienza nelle materie di competenza del Comitato, rilevabili attraverso il percorso professionale, maturate anche a seguito di partecipazione in organismi analoghi, oltre ad adeguate attitudini.

5. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa per quanto di propria competenza, detta le linee guida concernenti le modalità di funzionamento dei Comitati unici di cui al comma 1.

6. Il funzionamento del Comitato unico di cui al comma 1, primo periodo, è senza oneri aggiuntivi per la Regione.»

Art. 37.

Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003

1. Il comma 4 dell'art. 48 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) è sostituito dal seguente:

«4. In caso di richiesta di ammissione a contributo per la ristrutturazione o la costruzione di immobili, gli edifici da ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare, all'atto della concessione del contributo da parte della Regione, in proprietà o in diritto di usufrutto o in diritto di superficie o in comodato d'uso o in concessione dei richiedenti l'ammissione a contributo.»

Art. 38.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale 23 del 2007

1. La rubrica dell'art. 6 della legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria) è sostituita dalla seguente «Gettoni e rimborsi».

2. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 23 del 2007 dopo le parole «Al Presidente e ai componenti della Consulta è attribuito» sono inserite le parole «per le sedute».

3. All'art. 6 della legge regionale n. 23 del 2007 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Ai componenti della Consulta è attribuito un gettone per le attività di relatore e redattore in relazione alle funzioni di cui all'art. 69, comma 1, lettere a), b), c), d), e) dello Statuto, il cui importo è stabilito con deliberazione dell'Assemblea legislativa, su proposta dell'Ufficio di Presidenza.»

Art. 39.

Attuazione dei principi sulla riqualificazione incentivata delle aree urbane

1. I principi definiti dall'art. 5, comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime

disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sulla riqualificazione incentivata delle aree urbane si intendono recepiti e regolati nell'ordinamento regionale dell'Emilia-Romagna attraverso le seguenti disposizioni della legge regionale 6 luglio 2009, n. 6 (Governo e riqualificazione solidale del territorio):

a) l'art. 16, il quale introduce nella legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) l'art. 7-ter (Misure urbanistiche per incentivare la qualificazione del patrimonio edilizio esistente);

b) l'art. 48, il quale introduce nell'allegato della legge regionale n. 20 del 2000 l'art. A-14 bis (Misure urbanistiche per favorire lo sviluppo delle attività produttive);

c) gli articoli da 1 a 9, che modificano la legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana), e gli articoli 31 e 47, che modificano rispettivamente la legge regionale n. 20 del 2000 e il relativo allegato, i quali complessivamente riformano la disciplina regionale degli interventi di riqualificazione urbana.

2. Nella elaborazione e nella variazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, i Comuni assicurano l'applicazione degli incentivi volumetrici e delle altre forme di premialità per la qualificazione del patrimonio edilizio esistente, previsti dall'art. 7 ter della legge regionale n. 20 del 2000.

Art. 40.

Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2011

1. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche), è inserito il seguente:


«2-bis. Le imprese assolvono agli adempimenti di cui alla presente legge mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante la propria regolarità contributiva INPS e INAIL. Il Comune è tenuto ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.»

2. Per l'anno 2013 il termine di cui all'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 1 del 2011 è prorogato al 31 marzo 2013.

Art. 41.

Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2011

1. Al comma 2 dell'art. 30 della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 21 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014) la parola «annuale» è soppressa.



2. La lettera *a*) del comma 4 dell'art. 32 della legge regionale n. 21 del 2011 è sostituita dalla seguente:

«*a*) sostenute con imputazione a carico di fondi statali o comunitari, anche concessi a titolo di cofinanziamento, per la parte cofinanziata;».

Art. 42.

Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2011

1. Al termine del comma 7 dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente) è aggiunto il seguente periodo: «Relativamente alla gestione integrata dei rifiuti urbani, la presente disposizione si applica fino alla data di decorrenza dell'applicazione del regolamento previsto dall'art. 14, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».

2. Al comma 5 dell'art. 21 della legge regionale n. 23 del 2011 è abrogato il secondo periodo.

3. Al comma 6 dell'art. 21 della legge regionale n. 23 del 2011 è abrogato il terzo periodo.

4. Al termine del comma 8 dell'art. 21 della legge regionale n. 23 del 2011 è aggiunto il seguente periodo: «Il predetto termine è prorogato, in riferimento alla mobilità verso le Province, fino a tre mesi dopo il termine del periodo transitorio di cui all'art. 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

5. Al comma 4 dell'art. 24 della legge regionale n. 23 del 2011, al termine del primo periodo, dopo le parole «degli organi in essere» sono aggiunte le seguenti: «, fermo quanto disposto in tema di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali.».

Art. 43.

Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2011

1. Al comma 6 dell'art. 15 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano) sono abrogati il secondo e il terzo periodo.

2. Al comma 6 dell'art. 40 della legge regionale n. 24 del 2011, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni della presente legge relative alle funzioni oggetto di trasferimento differito trovano applicazione dalla data indicata nell'atto regionale di ricognizione e messa a disposizione delle risorse e del personale di cui al presente comma.».

Art. 44.

Società costituite o partecipate dalla Regione

1. Le società costituite o partecipate dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 64 dello Statuto svolgono interesse generale dei cittadini.

2. Ai fini dell'attuazione del combinato disposto dell'art. 4, comma 1, del decreto legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell'art. 2, comma 1, lett. *i*) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, la Giunta regionale verifica quali tra le società che svolgono attività prevalente a favore della Regione non mantengano attualmente i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 4, del decreto legge n. 95 del 2012 e presenta all'Assemblea legislativa un piano di razionalizzazione e dismissione, da portare ad attuazione entro il 31 dicembre 2013.

Art. 45.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 2013-2015 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 46.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.


Bologna, 21 dicembre 2012

ERRANI




BILANCIO DI PREVISIONE 2013
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE AUTORIZZATE DALLA PRESENTE LEGGE E DELLE MODIFICHE
APPORTATE A PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI

Capitoli	U.P.B.	Articoli legge finanziaria	2013	2014	2015	Fonte finanziaria
2698	1.2.3.3.04420	31, punto 1)	1.252,61			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
2701	1.2.3.3.04420	31, punto 2)	297.500,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
2705	1.2.3.2.03820	3	57.600,00			MEZZI REGIONALI
2708	1.2.3.3.04420	31, punto 3)	200.075,35			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
2722	1.2.3.3.04420	31, punto 4)	10.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
2775	1.2.3.3.04420	31, punto 5)	2.422.786,68			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
2800	1.2.3.3.04422	31, punto 6)	237.620,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
2802	1.2.3.3.04422	31, punto 7)	213.500,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3441	1.2.2.2.02630	29	1.000.000,00			MEZZI REGIONALI
3451	1.2.2.3.03100	31, punto 8)	600.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3453	1.2.2.3.03100	31, punto 9)	91.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3455	1.2.2.3.03100	31, punto 10)	5.653.735,68			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3850	1.2.3.3.04440	31, punto 11)	20.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3854	1.2.3.2.03501	2, comma 1, lett. a)	280.000,00			MEZZI REGIONALI
3861	1.2.3.3.04440	2, comma 1, lett. b)	80.000,00			MEZZI REGIONALI
3861	1.2.3.3.04440	31, punto 12)	57.697,50			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3925	1.2.1.3.01520	1	375.814,35			MEZZI REGIONALI
4276	1.2.1.3.01600	31, punto 13)	24.426.337,40			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
4348	1.2.1.3.01600	31, punto 14)	250.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
10580	1.3.1.2.05210	4	500.000,00			RISORSE STATALI
10596	1.3.1.3.06025	5	30.000,00			MEZZI REGIONALI
16332	1.3.1.3.06300	31, punto 15)	1.207.941,77			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
16352	1.3.1.3.06310	6	800.000,00			MEZZI REGIONALI
16400	1.3.1.3.06300	31, punto 16)	1.903.416,05			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
18415	1.3.1.3.06412	7	14.900.000,00			MEZZI REGIONALI
21088	1.3.2.3.08000	31, punto 17)	3.115.893,38			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
22210	1.3.2.3.08260	31, punto 18)	2.512.534,95			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
22258	1.3.2.3.08270	31, punto 19)	9.729.426,58			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
23016						
23018	1.3.2.2.07200	8	1.000.000,00			MEZZI REGIONALI
23028	1.3.2.3.08300	31, punto 20)	18.167.367,48			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
23130	1.3.2.3.08320	9	8.100.000,00			MEZZI REGIONALI
23752	1.3.2.3.08368	31, punto 21)	10.307.659,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
23754	1.3.2.3.08368	31, punto 22)	5.065.341,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
25525	1.3.3.3.10010	31, punto 23)	1.573.271,26			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
25528	1.3.3.3.10010	31, punto 24)	696.442,13			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
25558	1.3.3.2.09100	12, comma 1, lett. a)		7.400.000,00		MEZZI REGIONALI
25558	1.3.3.2.09100	13, comma 1	-600.000,00			MEZZI REGIONALI
25564	1.3.3.2.09100	12, comma 1, lett. b)		2.152.000,00		MEZZI REGIONALI
25564	1.3.3.2.09100	13, comma 2	-300.000,00			MEZZI REGIONALI
25662	1.3.3.2.09100	11	300.000,00			MEZZI REGIONALI
25664	1.3.3.2.09100	12, comma 1, lett. c)		2.600.000,00		MEZZI REGIONALI
30638	1.4.1.3.12630	31, punto 25)	200.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
30640	1.4.1.3.12630	31, punto 26)	4.745.584,89			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
30646	1.4.1.3.12630	31, punto 27)	200.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
30885	1.4.1.3.12620	31, punto 28)	208.084,66			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
31110	1.4.1.3.12650	31, punto 29)	17.587.608,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
31116	1.4.1.3.12650	31, punto 30)	2.605.212,03			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
32020	1.4.1.3.12670	31, punto 31)	300.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
32045	1.4.1.3.12800	31, punto 32)	969.177,31			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
32059	1.4.1.2.12290	14	1.050.000,00			MEZZI REGIONALI
32097	1.4.1.3.12735	31, punto 33)	5.001.044,88			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
35305	1.4.2.3.14000	31, punto 34)	1.336.241,64			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
35310	1.4.2.3.14000	31, punto 35)	440.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI



BILANCIO DI PREVISIONE 2013
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE AUTORIZZATE DALLA PRESENTE LEGGE E DELLE MODIFICHE
APPORTATE A PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI

Capitoli	U.P.B.	Articoli legge finanziaria	2013	2014	2015	Fonte finanziaria
36186	1.4.2.3.14062	31, punto 36)	841,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
36188	1.4.2.3.14062	31, punto 37)	148.732,05			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37150	1.4.2.3.14150	31, punto 38)	43.456,88			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37250	1.4.2.3.14170	18	130.000,00			MEZZI REGIONALI
37250	1.4.2.3.14170	31, punto 39)	139.530,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37332	1.4.2.3.14220	31, punto 40)	1.695.844,16			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37344	1.4.2.3.14220	31, punto 41)	800.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37374	1.4.2.3.14220	31, punto 42)	5.909.835,33			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37378	1.4.2.3.14223	31, punto 43)	592.525,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37385	1.4.2.3.14223	31, punto 44)	2.370.428,76			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37404	1.4.2.3.14223	31, punto 45)	299.250,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37427	1.4.2.3.14223	31, punto 46)	250.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37431	1.4.2.3.14223	31, punto 47)	800.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37436	1.4.2.3.14223	31, punto 48)	594.183,11			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
38027	1.4.2.3.14310	31, punto 49)	4.506.839,24			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
38030	1.4.2.3.14300	31, punto 50)	975.597,52			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
38070	1.4.2.2.13500	16	25.000,00			MEZZI REGIONALI
38084	1.4.2.2.13500	15	120.000,00			MEZZI REGIONALI
38090	1.4.2.3.14305	31, punto 51)	2.018.904,24			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
39050	1.4.2.3.14500	31, punto 52)	1.165.382,04			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
39187	1.4.2.2.13863	17	680.000,00			MEZZI REGIONALI
39220	1.4.2.3.14500	31, punto 53)	5.282.064,04			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
39360	1.4.2.3.14555	31, punto 54)	1.138.186,73			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
39362	1.4.2.3.14555	31, punto 55)	80.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41250	1.4.3.3.15800	31, punto 56)	427.620,52			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41360	1.4.3.3.15800	31, punto 57)	3.133.199,25			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41570	1.4.3.3.15800	31, punto 58)	282.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41900	1.4.3.3.15820	31, punto 59)	251.402,56			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41997	1.4.3.3.15820	31, punto 60)	2.050.617,49			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
43027	1.4.3.3.16000	31, punto 61)	732.715,97			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
43221	1.4.3.3.16010	31, punto 62)	299.637,79			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
43270	1.4.3.3.16010	31, punto 63)	12.615.683,74			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
43282	1.4.3.3.16010	31, punto 64)	350.200,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
43654	1.4.3.3.16508	31, punto 65)	7.248,89			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45175	1.4.3.3.16200	31, punto 66)	4.430.906,38			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45177	1.4.3.3.16200	31, punto 67)	1.661.727,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45184	1.4.3.3.16200	31, punto 68)	9.000.000,14			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45186	1.4.3.3.16200	31, punto 69)	4.660.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45194	1.4.3.3.16200	31, punto 70)	6.428,04			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
46115	1.4.3.3.16600	31, punto 71)	1.000.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
46125	1.4.3.3.16600	31, punto 72)	250.150,38			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
47114	1.4.4.3.17400	31, punto 73)	1.009.034,28			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
48050	1.4.4.3.17450	31, punto 74)	1.357.330,19			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
51612	1.5.1.2.18000	20, comma 1, lett. a)	4.400.000,00			MEZZI REGIONALI
51614	1.5.1.2.18000	20, comma 1, lett. b)	25.600.000,00			MEZZI REGIONALI
51616	1.5.1.2.18000	20, comma 1, lett. c)	17.500.000,00			MEZZI REGIONALI
51638						
51640	1.5.1.2.18020	19	150.000.000,00			MEZZI REGIONALI
52302	1.5.1.3.19030	20, comma 1, lett. d)	1.800.000,00			MEZZI REGIONALI
57152	1.5.1.2.18125	21	70.000.000,00			MEZZI REGIONALI
57198	1.5.2.3.21000	31, punto 75)	175.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
57200	1.5.2.3.21000	31, punto 76)	13.191.090,88			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
64410	1.5.1.2.18390	22	143.949,70			MEZZI REGIONALI
65707	1.5.1.3.19050	31, punto 77)	33.446,41			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI



BILANCIO DI PREVISIONE 2013
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE AUTORIZZATE DALLA PRESENTE LEGGE E DELLE MODIFICHE
APPORTATE A PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI

Capitoli	U.P.B.	Articoli legge finanziaria	2013	2014	2015	Fonte finanziaria
65717	1. 5. 1. 3. 19050	31, punto 78)	258.228,45			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
65721	1. 5. 1. 3. 19050	31, punto 79)	2.690.486,84			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
65770	1. 5. 1. 3. 19070	31, punto 80)	93.603.121,75			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
68321	1. 5. 2. 3. 21060	31, punto 81)	2.835.937,95			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
70545	1. 6. 5. 3. 27500	31, punto 82)	513,64			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
70602	1. 6. 5. 2. 27110	23	3.650.000,00			MEZZI REGIONALI
70678	1. 6. 5. 3. 27500	31, punto 83)	2.800.574,63			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
70715	1. 6. 5. 3. 27520	31, punto 84)	1.210.250,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
70718	1. 6. 5. 3. 27520	24	158.000,00			MEZZI REGIONALI
70718	1. 6. 5. 3. 27520	31, punto 85)	7.751.122,21			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
71566	1. 6. 5. 3. 27537	31, punto 86)	1.445.176,26			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
71572	1. 6. 5. 3. 27540	31, punto 87)	2.294.126,17			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
73060	1. 6. 2. 3. 23500	31, punto 88)	1.531.827,26			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
73135	1. 6. 3. 3. 24510	31, punto 89)	1.117.376,41			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
73140	1. 6. 3. 3. 24510	31, punto 90)	1.519.343,88			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
78410	1. 4. 2. 3. 14384	31, punto 91)	1.800,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
78458	1. 4. 2. 3. 14384	31, punto 92)	143.000,99			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
78464	1. 4. 2. 3. 14384	31, punto 93)	204.320,44			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
78476	1. 4. 2. 3. 14384	31, punto 94)	31.931,16			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
78705	1. 6. 6. 3. 28500	31, punto 95)	3.327.359,95			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
78707	1. 6. 6. 3. 28500	31, punto 96)	1.150.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI

(Omissis).

13R00005



REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2012, n. 64.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/54/CE, 2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE, 2009/54/CE, 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE, 2001/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE, 2010/84/UE, 2006/123/CE e dei regolamenti (CE) 1071/2009 e 1857/2006. (Legge europea regionale 2012).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 92 speciale del 21 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO EUROPEO

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto del titolo V della Costituzione, dello statuto regionale ed in attuazione della legge regionale 30 ottobre 2009, n. 22 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi Comunitari), con la presente legge dispone l'attuazione dei seguenti atti europei:

a) direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego (rifusione);

b) direttiva 2008/62/CE della commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà;

c) direttiva 2009/145/CE della commissione, del 26 novembre 2009, che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall'erosione genetica, nonché di varietà vegetali prive di

valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà;

d) direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici, e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato di biocidi;

e) direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;

f) direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

g) direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

h) la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;

i) direttiva 2006/17/CE della commissione, dell'8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani;

l) direttiva 2006/86/CE della commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;

m) direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano;

n) direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE;

o) direttiva 2003/63/CE della commissione, del 25 giugno 2003, che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano;

p) direttiva 2003/94/CE della commissione, dell'8 ottobre 2003, che stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione;



g) direttiva 2010/84/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano;

r) direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno.

2. La presente legge contiene disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio, e del regolamento (CE) 1857/2006 della commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001.

3. La presente legge contiene, inoltre disposizioni per l'attuazione dei seguenti atti europei:

a) comunicazione della commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (2012/C 8/02);

b) decisione della commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (2012/21/UE);

c) comunicazione della commissione recante la disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/03);

d) regolamento (UE) n. 360/2012 della commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

TITOLO II

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/54/CE

Capo I

LE PARI OPPORTUNITÀ E LA PARITÀ DI TRATTAMENTO FRA UOMINI E DONNE

Art. 2.

Azioni positive

1. In conformità agli articoli 3, 51 e 117 della Costituzione ed in attuazione dell'art. 81 dello statuto, la Regione adotta azioni positive per la parità tra uomini e donne

nella vita sociale, culturale, economica e politica, attraverso la rimozione degli ostacoli che ne impediscono la piena realizzazione.

2. Ferme restando le finalità delle azioni positive di cui all'art. 42 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e successive modifiche ed integrazioni, le politiche regionali perseguono, altresì, le seguenti finalità:

a) favoriscono l'equilibrio tra l'attività professionale e la vita privata e familiare per donne e uomini, al fine di incoraggiare la condivisione delle responsabilità familiari, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 40 (Politiche regionali per i coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città) e successive modifiche ed integrazioni;

b) sostengono iniziative di scambio di buone pratiche per una società caratterizzata da ruoli equilibrati e non discriminatori;

c) favoriscono l'inserimento delle donne nelle attività professionali e nella vita sociale, promuovendo un'adeguata politica dei servizi sociali;

d) promuovono la presenza delle donne nei luoghi decisionali, nelle assemblee elettive, nei diversi livelli di governo, negli enti, negli organismi e in tutti gli incarichi la cui nomina o designazione è di competenza regionale;

e) promuovono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi posti a livello europeo in tema di occupazione femminile e sostengono l'imprenditorialità femminile attraverso opportune azioni, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo n. 198/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

f) promuovono l'integrazione delle pari opportunità a tutti i livelli di istruzione e formazione.

Art. 3.

Azioni positive nell'amministrazione regionale

1. Per la realizzazione di azioni positive nell'ambito dell'amministrazione regionale, la giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio regionale approvano il Piano triennale delle azioni positive (di seguito denominato «Piano»), sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall'art. 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), la consigliera o il consigliere regionale di parità previsti dal decreto legislativo n. 198/2006 e successive modifiche ed integrazioni, la commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini nonché il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), di cui al decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, istituito presso la giunta ed il consiglio regionale.



2. Per promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali sono sottorappresentate, il Piano favorisce il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi.

3. In sede di prima attuazione della presente legge, il Piano è approvato dalla giunta regionale e dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Gli aggiornamenti annuali del Piano sono approvati dalla giunta regionale e dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale entro il 31 marzo di ogni anno.

5. Il Piano ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sono resi disponibili sui siti istituzionali della giunta e del consiglio regionale.

Art. 4.

Promozione delle parità di trattamento

1. In attuazione dell'art. 20 della direttiva 2006/54/CE, gli organismi per la parità che operano a livello regionale sono:

a) la commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini;

b) la consigliera o il consigliere regionale di parità previsti dal decreto legislativo n. 198/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

c) il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), di cui al decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, istituito presso la giunta ed il consiglio regionale.

2. Il CUG assolve a funzioni propositive, consultive e di verifica stabilite dalla giunta e dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale, nel rispetto dei principi dettati dalle linee guida di cui alla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011.

Art. 5.

Dialogo sociale

1. In attuazione dell'art. 21 della direttiva 2006/54/CE, la Regione agevola il dialogo fra le parti sociali per promuovere la parità di trattamento.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la giunta in raccordo con il consiglio regionale assicura, annualmente, entro il 31 maggio dell'anno successivo, lo svolgimento delle seguenti attività:

a) monitoraggio delle prassi nei luoghi di lavoro, nell'accesso al lavoro, alla formazione professionale e alla promozione professionale;

b) monitoraggio dei contratti collettivi, dei codici di comportamento, nonché degli scambi di esperienze e buone pratiche.

3. La Regione, di concerto con gli enti locali e con il coinvolgimento delle parti sociali, dei soggetti del terzo settore, delle associazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, acquisisce i dati per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2.

4. Anche in esito alle attività di monitoraggio di cui al comma 2, la Regione, di concerto con gli enti locali e con il coinvolgimento dei soggetti di cui al comma 3, promuove azioni positive per il superamento di eventuali condizioni di svantaggio derivanti da pratiche discriminatorie.

TITOLO III

ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2008/62/CE E 2009/145/CE

Capo I

TUTELA DELLE VARIETÀ AGRICOLE ED ORTICOLE MINACCIATE DI EROSIONE GENETICA NEL TERRITORIO ABRUZZESE

Art. 6.

Disposizioni per l'iscrizione nei registri nazionali delle varietà da conservare

1. La direzione regionale competente in materia di politiche agricole svolge le attività finalizzate all'iscrizione, a cura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, delle varietà da conservare, agricole ed orticole, nei registri nazionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149 (Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà) e all'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267 (Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà orticole tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni e minacciate da erosione genetica, nonché di varietà orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà).

Art. 7.

Tutela delle risorse genetiche

1. La Regione favorisce e promuove, nell'ambito delle politiche di sviluppo, di promozione e salvaguardia degli agroecosistemi locali e delle produzioni di qualità, la tutela delle varietà locali di interesse agrario, per garantire la conservazione e la valorizzazione delle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura del territorio, ai sensi dell'art. 3 della legge del 6 aprile 2004, n. 101 (Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura).



2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:

a) assume, anche attraverso la rete di conservazione, tutela e salvaguardia di cui all'art. 15, iniziative dirette e favorisce iniziative pubbliche e private volte alla conservazione, tutela e valorizzazione delle risorse genetiche indigene di interesse agrario di cui al comma 1 dell'art. 8, con particolare riguardo alle varietà a rischio di erosione;

b) promuove e garantisce l'utilizzazione collettiva delle risorse genetiche indigene di interesse agrario;

c) promuove le attività e le iniziative di cui alle lettere a) e b), mediante programmi d'intervento.

Art. 8.

Definizioni

1. Sono risorse genetiche indigene di interesse agrario:

a) varietà, popolazioni, ecotipi e cloni autoctoni del territorio abruzzese;

b) varietà, popolazioni, ecotipi e cloni che, seppure di origine esterna al territorio abruzzese, sono stati introdotti da lungo tempo e si sono integrati tradizionalmente nell'agricoltura regionale;

c) varietà, popolazioni, ecotipi e cloni di cui alle lettere a) e b), attualmente scomparsi dal territorio regionale e conservati in orti botanici, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private, università e centri di ricerca anche di altre regioni o paesi, per i quali esiste un interesse a favorirne la reintroduzione.

2. Per le finalità di cui all'art. 7 valgono le definizioni contenute nell'art. 2 del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura e per ambito locale s'intende la parte del territorio regionale in cui è, o era presente, una determinata risorsa genetica.

Art. 9.

Azione di tutela e valorizzazione

1. La giunta regionale, sentito il parere della commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 12, tutela e valorizza le risorse genetiche di interesse agrario, attraverso le seguenti azioni:

a) studio e censimento sul territorio regionale della biodiversità vegetale di varietà locali di interesse agrario;

b) iniziative per la tutela e la conservazione della biodiversità indigena di interesse agrario, per la diffusione delle conoscenze e delle innovazioni per l'uso e la valorizzazione delle varietà locali, in particolare di quelle a rischio di erosione genetica;

c) iniziative volte al miglioramento e alla valorizzazione delle varietà locali, nonché alla loro riproduzione e messa a disposizione degli agricoltori custodi di cui all'art. 14;

d) tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di saperi, tecniche e consuetudini legate all'agrobiodiversità che le comunità rurali hanno storicamente praticato.

2. La giunta, previo parere della commissione consiliare competente, approva specifici programmi di intervento, anche in raccordo con le misure previste dal programma di sviluppo rurale.

Art. 10.

Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche agrarie

1. Per consentire la tutela delle risorse genetiche indigene, è istituito, presso la direzione competente in materia di politiche agricole, il Repertorio volontario regionale (di seguito denominato Repertorio), nel quale sono iscritti varietà, popolazioni, ecotipi e cloni di interesse regionale.

2. Il Repertorio è organizzato secondo criteri e con caratteristiche che consentono l'omogeneità e la confrontabilità con analoghi strumenti eventualmente esistenti a livello nazionale ed internazionale.

3. L'iscrizione nel Repertorio di risorse genetiche è corredata di apposita annotazione sul rischio di estinzione.

Art. 11.

Iscrizione al Repertorio regionale

1. La direzione competente in materia di politiche agricole può iscrivere direttamente nel Repertorio le risorse genetiche indigene; possono altresì proporre l'iscrizione enti ed istituzioni scientifiche, enti pubblici, associazioni, organizzazioni private e singoli cittadini.

2. L'iscrizione di cui al comma 1 è effettuata previo parere favorevole della commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 12.

Art. 12.

Funzioni e composizione della commissione tecnico-scientifica

1. La giunta regionale istituisce presso la direzione competente in materia di politiche agricole la commissione tecnico-scientifica sulle risorse genetiche indigene vegetali.

2. La commissione esprime parere per l'iscrizione e la cancellazione dal Repertorio e propone le priorità e le tipologie d'intervento di cui all'art. 7.

3. L'istituzione della commissione tecnico-scientifica non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 13.

Conservazione ex situ delle risorse genetiche

1. La giunta regionale, per garantire la conservazione ex situ delle varietà locali iscritte nel Repertorio di cui all'art. 10, istituisce la Banca regionale del germoplasma (di seguito denominata Banca) quale deposito o raccolta ex situ di semi allo scopo di preservare la varietà biologica.

2. La Banca assicura la salvaguardia del materiale genetico da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione e distruzione.



Art. 14.

Agricoltori custodi

1. È agricoltore custode chi conserva *in situ* le varietà locali a rischio di estinzione iscritte nel Repertorio di cui all'art. 10.

2. L'agricoltore custode diffonde, inoltre, la conoscenza e le modalità di coltivazione delle risorse genetiche di cui è custode ed effettua il rinnovo dei semi di specie erbacee in conservazione *ex situ* secondo quanto stabilito dalla giunta regionale.

3. Presso la direzione regionale competente in materia di politiche agricole è istituito il registro regionale degli agricoltori custodi a valenza meramente ricognitiva.

Art. 15.

Rete di conservazione, tutela e salvaguardia

1. La giunta regionale istituisce e coordina la Rete di conservazione, tutela e salvaguardia del germoplasma indigeno (di seguito denominata Rete), di cui fanno parte la Banca di cui all'art. 13 e gli agricoltori custodi di cui all'art. 14.

2. Possono aderire alla Rete le province, i comuni, le comunità montane, gli enti parco, gli istituti sperimentali, i centri di ricerca, le università, le associazioni, gli agricoltori singoli o in forma associata.

3. I soggetti aderenti alla Rete svolgono ogni attività diretta a mantenere in vita il patrimonio di risorse genetiche indigene di interesse agrario, attraverso la conservazione *ex situ* ed *in situ*, e ne incentivano la diffusione.

4. Gli aderenti alla Rete che intendono depositare domanda di privativa varietale o brevettuale su di una varietà essenzialmente derivata da una varietà iscritta nel Repertorio di cui all'art. 10 o su materiale biologico da questa derivante, chiedono preventiva autorizzazione alla Regione.

Art. 16.

Moltiplicazione e diffusione di materiale genetico

1. Per consentire il recupero, il mantenimento e la riproduzione delle risorse genetiche vegetali di cui alla presente legge, i soggetti, compresi quelli appartenenti alla Rete di cui all'art. 15, che intendono svolgere attività di riproduzione, moltiplicazione e cessione a qualsiasi titolo di materiale genetico, incluso quello di varietà ed ecotipi minacciati di erosione genetica e da conservazione, si attingono alle normative in materia fitosanitaria e di qualità del materiale da riproduzione.

2. I soggetti di cui al comma 1 richiedono l'autorizzazione regionale di cui all'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali) e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per garantire un uso durevole delle risorse genetiche indigene, ferma restando l'osservanza delle normative di cui al comma 1 ed in deroga a quanto stabilito dal comma 2, è consentita tra gli aderenti alla Rete la circolazione e la diffusione, senza scopo di lucro ed in ambito locale, di una modica quantità di materiale genetico, tesa al recupero, mantenimento e riproduzione di varietà locali indigene, ed in particolare di quelle a rischio di erosione genetica ed iscritte nel Repertorio.

Art. 17.

Provvedimenti amministrativi di attuazione

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale:

a) stabilisce termini e modalità per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 6;

b) definisce i criteri in base ai quali le risorse genetiche indigene di cui al comma 1 dell'art. 8, sono a rischio di erosione genetica;

c) disciplina i criteri e le modalità per l'iscrizione al Repertorio di cui agli articoli 10 e 11;

d) definisce la composizione e le modalità di funzionamento della commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 12;

e) definisce, previo parere della commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 12, i criteri per l'iscrizione nel registro regionale degli agricoltori custodi di cui al comma 3 dell'art. 14;

f) definisce criteri e modalità per l'adesione alla Rete da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 15;

g) definisce, con riferimento alla singola varietà, la modica quantità di cui al comma 3 dell'art. 16.

TITOLO IV

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2007/47/CE

Capo I

I DISPOSITIVI MEDICI

Art. 18.

Vigilanza e controllo sui dispositivi medici

1. La giunta regionale attua la direttiva 2007/47/CE attraverso l'adozione di linee guida per la vigilanza e il controllo sui dispositivi medici (di seguito linee guida), nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 37 (Attuazione della direttiva 2007/47/CE che modifica le direttive 90/385/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, 93/42/CEE concernente i dispositivi medici e 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi).



2. Fino all'adozione delle linee guida di cui al comma 1, le Aziende sanitarie locali (ASL) e le strutture sanitarie accreditate assicurano, comunque, il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 37/2010.

TITOLO V

ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2008/119/CE E 2008/120/CE

Capo I

LA PROTEZIONE DEI VITELLI E DEI SUINI

Art. 19.

Norme minime per la protezione dei suini e dei vitelli

1. La Regione adotta elevati standard di sicurezza alimentare e a tal fine assicura le attività di monitoraggio e vigilanza per l'osservanza dei requisiti minimi degli allevamenti e per il rispetto delle condizioni di cui al decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 (Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini) e di cui al decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126 (Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli).

2. I servizi veterinari di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche delle Aziende sanitarie locali (ASL) svolgono i controlli e le ispezioni accertando per gli allevamenti dei suini e dei vitelli l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 122/2011 e al decreto legislativo n. 126/2011.

3. La programmazione minima dei controlli è definita dal piano Pluriennale regionale integrato dei controlli (PRIC) la cui attuazione è demandata alle ASL.

4. Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 122/2011 coloro che assumono o si avvalgono di personale addetto ai suini garantiscono che lo stesso personale riceva istruzioni pratiche sulle disposizioni di cui all'art. 3 e di cui all'allegato I del medesimo decreto.

5. Per le finalità di cui al comma 4, i servizi veterinari di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche delle ASL organizzano corsi di formazione con periodicità annuale.

TITOLO VI

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/54/CE E DEGLI ARTICOLI 102 E 106 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

Capo I

CONCESSIONI MINERARIE ED UTILIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE ACQUE MINERALI NATURALI

Art. 20.

Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale 10 luglio 2002, n. 15

1. L'art. 1 della legge regionale 10 luglio 2002, n. 15 (Disciplina delle acque minerali e termali) è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Oggetto e finalità*). — 1. La presente legge disciplina la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali esistenti nel territorio regionale.

2. Con la presente legge, la Regione:

a) assicura il razionale utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali nell'ambito della corretta gestione delle risorse idriche presenti nei bacini interessati, in particolare di quelle destinate al soddisfacimento del fabbisogno idropotabile;

b) concorre alla tutela e promuove la valorizzazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali nonché lo sviluppo sostenibile dei territori interessati.

3. Le acque minerali naturali, di sorgente e termali esistenti nel territorio regionale e le relative pertinenze costituiscono patrimonio indisponibile della Regione.»

Art. 21.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 15/2002


1. L'art. 2 della legge regionale n. 15/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Definizioni*). — 1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) acque minerali naturali: le acque provenienti da falda o giacimento sotterraneo di caratteristiche igieniche particolari ed eventualmente con proprietà favorevoli alla salute, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 (Attuazione della direttiva 2009/54/CE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali);

b) acque di sorgente: le acque destinate al consumo umano, allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente, che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una sorgente con una o più emergenze naturali o perforate, riconosciute ai sensi del decreto legislativo n. 176/2011;

c) acque termali: le acque minerali naturali riconosciute a fini terapeutici, ai sensi del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 (Regolamento per l'esecuzione del capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini).»



Art. 22.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 15/2002

1. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 15/2002 le parole: «Attività produttive della Regione, servizio «attività estrattive e minerarie»» sono sostituite dalle parole: «Direzione sviluppo economico e del turismo, Servizio risorse del territorio.».

2. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 15/2002 è sostituito dal seguente:

«3. Le funzioni amministrative relative all'utilizzazione delle risorse, compresa l'autorizzazione all'apertura al pubblico degli stabilimenti, sono esercitate dalla direzione regionale in materia di politiche della salute, attraverso il competente servizio.».

3. Al comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 15/2002 le parole «delegate alle province» sono sostituite dalle parole «esercitate in attuazione dell'art. 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 e dell'art. 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, per assicurarne l'esercizio unitario, dalla Regione attraverso la Direzione sviluppo economico e del turismo».

4. Il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 15/2002 è sostituito dal seguente:

«5. Lo sviluppo termale è affidato alla Direzione sviluppo economico e del turismo.».

5. Al comma 6 dell'art. 3 della legge regionale n. 15/2002 le parole: «Attività produttive della Regione - Servizio attività estrattive e minerarie» sono sostituite dalle seguenti: «Sviluppo economico e del turismo, Servizio risorse del territorio.».

Art. 23.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 15/2002

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 15/2002 le parole: «il Comitato tecnico regionale consultivo» sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 15/2002 è sostituito dal seguente:

«2. La Regione e gli enti pubblici e privati possono sottoscrivere accordi di programma, intese istituzionali o porre in essere altre forme di cooperazione per la promozione, valorizzazione e realizzazione di un sistema integrato delle attività.».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 15/2002 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Per sopravvenute ragioni d'interesse pubblico e per la migliore utilizzazione della risorsa mineraria, possono essere introdotte modifiche alle concessioni già rilasciate.

2-ter. Nelle fattispecie di cui al comma 2-bis la Regione può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi,

accordi sostitutivi ed integrativi del provvedimento, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni.

2-quater. In caso di mancata conclusione degli accordi di cui al comma 2-ter la Regione può modificare unilateralmente la concessione, con l'obbligo di provvedere al conseguente indennizzo in caso di pregiudizio in danno del soggetto direttamente interessato, ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.».

Art. 24.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 15/2002

1. L'art. 6 della legge regionale n. 15/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Comitato tecnico regionale consultivo per il termalismo). — 1. È istituito presso la giunta regionale, Direzione sviluppo economico e del turismo, il Comitato tecnico regionale consultivo per il termalismo (di seguito Comitato).

2. Sono componenti del Comitato:

a) il direttore della Direzione sviluppo economico e del turismo con funzione di presidente;

b) il dirigente del Servizio risorse del territorio in qualità di vicepresidente;

c) il dirigente competente in materia di aree protette, beni ambientali, storici, architettonici e Valutazione d'impatto ambientale (VIA);

d) il Dirigente competente in materia di sanità veterinaria e sicurezza alimentare;

e) il dirigente competente in materia di sviluppo del turismo;

f) il dirigente competente in materia di legislazione.

3. Fanno altresì parte del Comitato cinque componenti nominati dal Presidente della giunta regionale, così individuati:

a) uno su indicazione delle associazioni regionali di categoria delle aziende termali;

b) uno su indicazione delle associazioni degli albergatori dei comuni termali;

c) uno su indicazione dell'associazione di categoria delle aziende delle acque;

d) i sindaci dei comuni termali.

4. Il Comitato è costituito con decreto del presidente della giunta regionale entro sessanta giorni dall'inizio della legislatura regionale; in caso di mancata indicazione di un componente, così come previsto dal comma 3, il presidente della giunta assegna un termine non superiore a trenta giorni, decorso il quale provvede in ogni caso alla sostituzione del componente interessato.

5. Il Comitato dura in carica fino alla conclusione della legislatura regionale ed opera come strumento di raccordo tra la Regione, gli enti pubblici e le associazioni di categoria, con funzioni propositive e consultive per la programmazione e la pianificazione che interessano il settore termale.



6. Il Comitato esprime pareri preventivi non vincolanti in materia termale, su richiesta della giunta regionale, del consiglio regionale, degli enti pubblici e delle associazioni di categoria.

7. La partecipazione al Comitato da parte dei suoi componenti è gratuita.

8. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della Direzione sviluppo economico e del turismo».

Art. 25.

Modifiche alla legge regionale n. 15/2002

1. La rubrica del titolo III della legge regionale n. 15/2002 è sostituita dalla seguente: «Ricerca e coltivazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali».

2. La rubrica del capo I del titolo III della legge regionale n. 15/2002 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni relative alla ricerca».

Art. 26.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 15/2002

1. Al comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 15/2002, le parole: «nella legge n. 105/1992» sono sostituite dalle seguenti: «nel decreto legislativo n. 176/2011».

Art. 27.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 15/2002

1. Al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 15/2002 le parole: «struttura regionale competente ed alla Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione sviluppo economico e del turismo».

2. Al comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 15/2002 le parole: «agli stessi enti» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione sviluppo economico e del turismo».

3. Al comma 4 dell'art. 16 della legge regionale n. 15/2002 le parole: «Attività estrattive e minerarie» sono sostituite dalle seguenti: «Risorse del territorio».

Art. 28.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 15/2002

1. Al comma 4 dell'art. 17 della legge regionale n. 15/2002 le parole: «Attività estrattive e minerarie» sono sostituite dalle seguenti: «Risorse del territorio».

Art. 29.

Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale n. 15/2002

1. L'art. 18 della legge regionale n. 15/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Diritti*). — 1. La ricerca può essere congruamente prorogata se non è portata a termine per giustificati motivi.

2. Il ricercatore ha diritto ad un indennizzo a carico del concessionario in ragione dell'attività svolta e delle opere utilizzabili ai fini della coltivazione.

3. L'ammontare dell'indennizzo di cui al comma 2, in mancanza di accordo tra il ricercatore ed il concessionario, è determinato equamente nel provvedimento di concessione.».

Art. 30.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 15/2002

1. Al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 15/2002 la parola: «10,33» è sostituita dalla seguente: «11,57».

Art. 31.

Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 15/2002

1. Al comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 15/2002 le parole: «Provincia nella quale ricade il territorio interessato» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione sviluppo economico e del turismo».

2. Alla lettera e) del comma 3 dell'art. 20 della legge regionale n. 15/2002 le parole: «dal certificato di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificata e integrata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 e loro successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dalla documentazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)».

3. Alla lettera h) del comma 3 dell'art. 20 della legge regionale n. 15/2002 le parole: «della copia dell'istanza inoltrata alla Regione» sono soppresse.

4. Al comma 4 dell'art. 20 della legge regionale n. 15/2002 la parola «Provincia» è sostituita dalle seguenti: «Direzione sviluppo economico e del turismo».

Art. 32.

Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 15/2002

1. Il comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 15/2002 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di concorso di più istanze, è preferita quella del soggetto che presenta la capacità tecnico-economica più idonea alla ricerca ed il miglior programma di ricerca e dei relativi investimenti, tenuto conto delle ricadute per l'economia locale e della sostenibilità ambientale degli interventi; a parità di condizioni prevale l'istanza presentata anteriormente.».

Art. 33.

Sostituzione dell'art. 23 della legge regionale n. 15/2002

1. L'art. 23 della legge regionale n. 15/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (*Rilascio del permesso*). — 1. Il permesso di ricerca è rilasciato dal dirigente regionale del Servizio risorse del territorio, previa istruttoria sull'accogliibilità, sul piano tecnico, dell'istanza.



2. Per le zone sottoposte a vincoli, il dirigente del Servizio risorse del territorio sente gli organi competenti.

3. Per la conclusione definitiva dell'istruttoria il dirigente del Servizio risorse del territorio indice una Conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990, che può fissare condizioni e prescrizioni.

4. La Direzione regionale competente per materia autorizza anche la realizzazione degli impianti e delle opere di adduzione, canalizzazione e sollevamento.»

Art. 34.

Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 15/2002

1. Il comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 15/2002 è sostituito dal seguente:

«1. Il permesso di ricerca non può essere trasferito per atto tra vivi senza l'autorizzazione del dirigente del Servizio risorse del territorio. L'autorizzazione deve essere richiesta dal subentrante al titolo minerario ed è subordinata al possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 20, lettera d). La domanda deve essere controfirmata dal primo ricercatore. L'avvenuto trasferimento deve essere notificato dalla Regione ai sindaci territorialmente interessati.»

Art. 35.

Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 15/2002

1. Il comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 15/2002 è sostituito dal seguente:

«2. La coltivazione è subordinata al rilascio del provvedimento di concessione mineraria, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi della tutela della concorrenza, della libertà di stabilimento, della trasparenza e non discriminazione, e tenuto conto delle priorità stabilite dalla presente legge.»

2. Al comma 3 dell'art. 26 della legge regionale n. 15/2002 le parole: «attribuite alle province» sono sostituite dalle seguenti: «esercitate dalla Regione».

Art. 36.

Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 15/2002

1. Al comma 3 dell'art. 29 della legge regionale n. 15/2002 le parole: «del Comitato tecnico regionale consultivo» sono sostituite dalle parole: «del Servizio risorse del territorio della Direzione sviluppo economico e del turismo».

2. Al comma 4 dell'art. 29 della legge regionale n. 15/2002 le parole: «sentito il Servizio regionale "attività estrattive e minerarie"» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Servizio risorse del territorio».

Art. 37.

Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 15/2002

1. Al comma 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 15/2002 le parole: «Servizio provinciale competente» sono sostituite dalle seguenti: «Servizio risorse del territorio».

Art. 38.

Modifiche all'art. 31 della legge regionale n. 15/2002

1. La rubrica dell'art. 31 della legge regionale n. 15/2002 è sostituita dalla seguente: «Permesso di costruire».

2. Al comma 1 dell'art. 31 della legge regionale n. 15/2002 le parole: «la concessione edilizia sarà subordinata» sono sostituite dalle seguenti: «il permesso a costruire è subordinato».

Art. 39.

Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 15/2002

1. Al comma 1 dell'art. 33 della legge regionale n. 15/2002 le parole: «2.582, 28» e le parole: «1.291,14» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «2.892,16» e «1.446,00».

2. Al comma 3 dell'art. 33 della legge regionale n. 15/2002 le parole: «Attività estrattive e minerarie» sono sostituite dalle seguenti: «Risorse del territorio».

Art. 40.

Sostituzione dell'art. 34 della legge regionale n. 15/2002

1. L'art. 34 della legge regionale n. 15/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 34 (*Modificazione dell'estensione dell'area concessa*). — 1. Con provvedimento motivato della Regione, l'area concessa può essere ampliata o ridotta per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, o previa istanza motivata del titolare della concessione, ferma restando la durata stabilita nel provvedimento originario.»

Art. 41.

Modifiche all'art. 35 della legge regionale n. 15/2002

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 35 della legge regionale n. 15/2002 le parole: «Attività estrattive e minerarie» sono sostituite dalle seguenti: «Risorse del territorio» e le parole: «dal decreto legislativo n. 105/1992, dal decreto ministeriale n. 542/1992, dal decreto ministeriale 13 gennaio 1993 e successive integrazioni e modificazioni.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla vigente normativa.».

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 35 della legge regionale n. 15/2002 le parole: «dall'Amministrazione provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Regione».

3. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 35 della legge regionale n. 15/2002 le parole: «Attività estrattive e minerarie» sono sostituite dalle seguenti: «Risorse del territorio».



Art. 42.

Sostituzione dell'art. 36 della legge regionale n. 15/2002

1. L'art. 36 della legge regionale n. 15/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 36 (*Concessione*). — 1. La coltivazione è subordinata al rilascio del provvedimento di concessione mineraria di cui all'art. 26; la durata massima della concessione non può essere superiore a trent'anni ed è proporzionata all'ammontare degli investimenti programmati.

2. La concessione è rilasciata dalla Regione a soggetti pubblici e privati previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica e comunque subordinatamente al riconoscimento dell'esistenza e della coltivabilità del relativo giacimento.

3. La concessione non può aversi separatamente dall'area di rispetto igienico-sanitario e comporta il diritto-dovere di coltivazione ed utilizzazione.

4. Durante la coltivazione, il concessionario può richiedere alla Regione di effettuare la ricerca di altre sostanze minerali, nel rispetto delle norme relative al permesso.

5. La concessione non può essere rilasciata:

a) se il richiedente è in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o in altra situazione equiparata ai sensi dell'ordinamento civilistico vigente;

b) se è iniziata, a carico del richiedente, una delle procedure di cui alla lettera a);

c) se il richiedente ha riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incide sulla sua moralità professionale;

d) se il richiedente non ha ottemperato agli adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro ovvero agli obblighi derivanti dai relativi contratti collettivi di lavoro applicabili.

6. La concessione è assegnata con il criterio dell'offerta considerata più vantaggiosa attraverso una valutazione comparativa delle istanze presentate, tenuto conto dei seguenti elementi:

a) documentazione comprovante l'idoneità tecnica, economica e professionale ed ogni ulteriore titolo o elemento di valutazione;

b) programma di coltivazione del giacimento;

c) piano industriale relativo agli interventi di tutela e valorizzazione sostenibile della risorsa nonché alla promozione dello sviluppo qualificato del territorio, alle ricadute economiche ed occupazionali ed alla compensazione dell'eventuale impatto che l'attività produce sul territorio.

7. In caso di valutazione paritaria delle offerte è fatta salva la preferenza da accordare al titolare del permesso di ricerca ed in subordine al proprietario dell'area in cui è compresa la miniera e su cui devono essere eseguite le opere necessarie alla coltivazione ed alla utilizzazione.

8. La coltivazione del giacimento è mantenuta in attività durante il periodo di concessione; se ricorrono fondati motivi, la Regione può consentire la sospensione della stessa, fermo restando l'obbligo del concessionario di garantire la regolare manutenzione delle opere e degli impianti.

9. Se la concessione viene meno per qualsiasi motivo, il concessionario deve fare consegna alla Regione del bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze.

10. All'atto del rilascio della concessione a società e se si verifica un trasferimento di quote pari al 10 per cento del capitale sociale, la certificazione di cui al decreto legislativo n. 159/2011 è esibita da tutti i soci.

11. Ai sensi del primo comma dell'art. 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) come novellato dall'art. 96, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) le concessioni perpetue date senza limiti di tempo, in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 152/2006, a decorrere dalla medesima data sono trasformate in concessioni temporanee della durata di venti anni, salvo che il concessionario non incorra in motivi di decadenza.»

Art. 43.

Modifica alla legge regionale n. 15/2002

1. Dopo l'art. 37 della legge regionale n. 15/2002 è inserito il seguente:

«Art. 37-*bis* (*Contributo alle spese di istruttoria*). —

1. Per i procedimenti amministrativi relativi al rilascio di permessi di ricerca e di concessioni di acque minerali, termali e di sorgente ovvero per i procedimenti concernenti i trasferimenti o le modifiche dei predetti provvedimenti amministrativi è dovuto alla Regione l'importo di € 300,00 a titolo di contributo per le spese di istruttoria. Le entrate confluiscono nel bilancio regionale a decorrere dall'anno di entrata in vigore della presente legge e sono imputate alla UPB 03.04.001.

2. L'attestazione del versamento è allegata all'istanza.»

Art. 44.

Modifiche all'art. 40 della legge regionale n. 15/2002

1. Alla lettera g) del comma 2, dell'art. 40 della legge regionale n. 15/2002 le parole: «lani volu» sono sostituite dalle seguenti: «la stipulanda».

2. Dopo la lettera g) del comma 2, dell'art. 40 della legge regionale n. 15/2002 sono aggiunte le seguenti:

«g-*bis*) la quantità massima di acqua estraibile e l'eventuale regime dei prelievi;

g-*ter*) eventuali prescrizioni e limitazioni.»

3. Alla lettera e) del comma 2 dell'art. 40 della legge regionale n. 15/2002 le parole: «dell'indennità eventualmente dovuta» sono sostituite dalle seguenti: «dell'indennizzo eventualmente dovuto».

4. Alla lettera g) del comma 2 dell'art. 40 della legge regionale n. 15/2002 la parola: «Provincia» è sostituita dalla seguente «Regione» e le parole: «dell'Amministrazione provinciale» sono sostituite dalle seguenti «della Regione».

5. Alla lettera c) del comma 3 dell'art. 40 della legge regionale n. 15/2002 la parola: «lani» è sostituita dalla seguente: «plani»;



6. Al comma 4 dell'art. 40 della legge regionale n. 15/2002 la parola: «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione».

Art. 45.

Modifiche all'art. 41 della legge regionale n. 15/2002

1. Al comma 2 dell'art. 41 della legge regionale n. 15/2002 le parole: «da provinciale a minerarie» sono sostituite dalle seguenti: «Risorse del territorio».

Art. 46.

Sostituzione dell'art. 42 della legge regionale n. 15/2002

1. L'art. 42 della legge regionale n. 15/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 42 (*Riconoscimento*). — 1. Il riconoscimento dell'acqua minerale naturale è effettuato ai sensi degli articoli 4 e del decreto legislativo n. 176/2011.

2. Il riconoscimento dell'acqua di sorgente è effettuato ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 176/2001.».

Art. 47.

Sostituzione dell'art. 43 della legge regionale n. 15/2002

1. L'art. 43 della legge regionale n. 15/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 43 (*Trasferimento della concessione*). — 1. La concessione può essere trasferita per atto tra vivi, previa autorizzazione della Regione richiesta dal titolare della concessione, fatto salvo l'obbligo da parte del soggetto subentrante del possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della concessione.

2. Il cessionario subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti nel provvedimento di concessione.

3. L'atto di cessione è nullo in assenza dell'autorizzazione preventiva di cui al comma 1; la nullità dell'atto di cessione comporta la pronuncia di decadenza della concessione, con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 50.».

Art. 48.

Sostituzione dell'art. 44 della legge regionale n. 15/2002

1. L'art. 44 della legge regionale n. 15/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 44 (*Trasformazione e modifiche delle società*). — 1. Se il titolare della concessione è una società, ogni atto di modifica della ragione sociale o di trasformazione della stessa è soggetto ad autorizzazione della Regione nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 159/2011.

2. L'assenza dell'autorizzazione di cui al comma 1 comporta la pronuncia di decadenza con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 50.

3. Il possesso dei requisiti, previsti dalla presente legge, da parte dei legali rappresentanti e degli amministratori della società che subentra, nonché degli imprenditori individuali è presupposto per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1.».

Art. 49.

Modifiche all'art. 45 della legge regionale n. 15/2002

1. Al comma 1 dell'art. 45 della legge regionale n. 15/2002 la parola «Provincia» è sostituita dalla seguente «Regione».

Art. 50.

Sostituzione dell'art. 46 della legge regionale n. 15/2002

1. L'art. 46 della legge regionale n. 15/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 46 (*Successione mortis causa*). — 1. In caso di morte del concessionario, la concessione è trasferita, previa autorizzazione della Regione all'erede che ne fa richiesta entro nove mesi dal decesso del titolare, salvo il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla presente legge.

2. In caso di più eredi, fatto salvo l'obbligo del possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla presente legge, gli eredi interessati possono subentrare al concessionario se provvedono a nominare un rappresentante unico o a costituire una società commerciale in conformità alle vigenti norme civilistiche, con richiesta presentata entro il termine di cui al comma 1.

3. Il decorso del termine di cui al comma 2 equivale a rinuncia alla concessione da parte degli eredi; in tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 49.».

Art. 51.

Modifica all'art. 49 della legge regionale n. 15/2002

1. Al comma 1 dell'art. 49 della legge regionale n. 15/2002 le parole «alla Provincia e per conoscenza» sono soppresse.

2. Il comma 3 dell'art. 49 della legge regionale n. 15/2002 è sostituito dal seguente:

«3. La Regione adotta i necessari provvedimenti di conservazione e, in caso di inosservanza, ne ordina l'esecuzione d'ufficio a spese del concessionario, il quale può fornire ulteriori prescrizioni per la sicurezza di luoghi e pertinenze.».


Art. 52.

Modifiche all'art. 50 della legge regionale n. 15/2002

1. Al comma 1 dell'art. 50 della legge regionale n. 15/2002 le parole: «dell'amministrazione provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «del Servizio risorse del territorio».

2. Dopo la lettera *m*) del comma 1 dell'art. 50 della legge regionale n. 15/2002 è aggiunta la seguente:

«*m-bis*) in caso di danno ambientale, con grave compromissione delle risorse naturali oggetto di concessione o di ricerca, riconducibile a negligenza del concessionario o del ricercatore.».



Art. 53.

Modifiche all'art. 51 della legge regionale n. 15/2002

1. Il comma 1 dell'art. 51 della legge regionale n. 15/2002 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione revoca la concessione o il permesso di ricerca per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse e fatti straordinari e imprevedibili, che non consentono la prosecuzione dell'attività.»

Art. 54.

Sostituzione dell'art. 52 della legge regionale n. 15/2002

1. L'art. 52 della legge regionale n. 15/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 52 (*Scadenza del termine*). — 1. Alla scadenza del termine della concessione, l'area è rilasciata libera da persone e da cose, in buono stato manutentivo, con tutte le opere funzionali eseguite su di essa.

2. Il concessionario ha diritto di ritenere, con le cautele a tal fine stabilite dalla Regione, gli oggetti destinati alla coltivazione che possono essere separati senza pregiudizio dal bene oggetto della concessione.»

Art. 55.

Sostituzione dell'art. 54 della legge regionale n. 15/2002

1. L'art. 54 della legge regionale n. 15/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 54 (*Autorizzazioni*). — 1. L'utilizzazione di una sorgente d'acqua minerale naturale, riconosciuta dal Ministero della salute ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 176/2011 è subordinata ad autorizzazione regionale da rilasciare in conformità alle disposizioni del medesimo decreto.

2. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento espresso al titolare della concessione per lo sfruttamento delle acque minerali, termali e di sorgente entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

3. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 è rilasciata dalla Direzione competente in materia di politiche della salute e riguarda:

- a) l'apertura e l'esercizio di stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali naturali e di sorgente;
- b) l'apertura e l'esercizio di stabilimenti termali;
- c) l'impiego dell'acqua minerale naturale per la preparazione di bevande analcoliche ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 176/2011;
- d) l'estrazione dei sali delle acque minerali.

4. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione è presentata allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune dove insiste lo stabilimento.

5. La mancata adozione del provvedimento di cui al comma 2 nel termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza equivale a provvedimento di rifiuto.

6. L'autorizzazione contiene gli estremi del decreto di riconoscimento di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 176/2011.

7. La modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione è stabilita dalla giunta regionale.

8. In conformità agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 176/2011, la vigilanza sanitaria sugli impianti di utilizzazione e sulla commercializzazione è svolta, ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, dai Servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione delle Aziende sanitarie locali (ASL), secondo le modalità e la programmazione minima riguardante gli operatori del settore alimentare stabilite dal Piano regionale integrato dei controlli (PRIC).»

Art. 56.

Modifiche alla legge regionale n. 15/2002

1. Dopo l'art. 54 della legge regionale n. 15/2002 è inserito il seguente:

«Art. 54-bis (*Immissione in commercio di acqua di sorgente*). — 1. L'immissione in commercio di un'acqua di sorgente riconosciuta ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 176/2011 è subordinata ad autorizzazione regionale in conformità al medesimo decreto.

2. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento espresso al titolare della concessione o sub-concessione mineraria o di permesso di ricerca, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 176/2011 dalla Direzione competente in materia di politiche della salute entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione è presentata al SUAP del comune in cui si trova il punto di emergenza dell'acqua di sorgente.

4. La mancata adozione del provvedimento di cui al comma 2 nel termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza equivale a provvedimento di rifiuto.


5. La modulistica e la documentazione da porre a corredo della domanda di autorizzazione sono stabilite dalla giunta regionale.»

Art. 57.

Modifiche all'art. 56 della legge regionale n. 15/2002

1. Il comma 1 dell'art. 56 della legge regionale n. 15/2002 è sostituito dal seguente:

«1. Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali sono riportate le indicazioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 176/2011; sulle etichette o sui recipienti delle acque di sorgente sono riportate le indicazioni di cui all'art. 26 del medesimo decreto.»



Art. 58.

Modifiche all'art. 64 della legge regionale n. 15/2002

1. Al comma 2 dell'art. 64 della legge regionale n. 15/2002 le parole: «A mezzo della Direzione sanità della regione» sono sostituite dalle seguenti: «La Direzione regionale competente in materia di politiche della salute».

2. Al comma 3 dell'art. 64 della legge regionale n. 15/2002 le parole: «Tramite la Direzione attività produttive della regione» sono sostituite dalle seguenti: «La Direzione sviluppo economico e del turismo».

3. Dopo il comma 4 dell'art. 64 della legge regionale n. 15/2002 è aggiunto il seguente:

«4-bis. La concessione dei contributi di cui al presente articolo è disposta nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.».

Art. 59.

Modifiche all'art. 67 della legge regionale n. 15/2002

1. Dopo il comma 4 dell'art. 67 della legge regionale n. 15/2002 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per la concessione degli incentivi di cui al presente articolo, è assicurato il rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.».

Art. 60.

Modifiche all'art. 71 della legge regionale n. 15/2002

1. Il comma 1 dell'art. 71 della legge regionale n. 15/2002 è sostituito dal seguente:

«1. Alla Direzione sviluppo economico e del turismo spettano le funzioni di vigilanza e controllo nonché il coordinamento ed il monitoraggio delle attività delle altre Direzioni regionali.».

2. Al comma 2 dell'art. 71 della legge regionale n. 15/2002, le parole: «Attività estrattive e minerarie» sono sostituite dalle seguenti: «Risorse del territorio».

3. Al comma 4 dell'art. 71 della legge regionale n. 15/2002 le parole: «Direzione sanità della regione» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione regionale competente in materia di politiche della salute».

4. Il comma 5 dell'art. 71 della legge regionale n. 15/2002 è sostituito dal seguente:

«5. La vigilanza sul rispetto dei provvedimenti relativi alla ricerca, alla coltivazione e all'utilizzazione delle acque minerali e termali è esercitata dalla Direzione sviluppo economico e del turismo, Servizio risorse del territorio.».

Art. 61.

Modifiche all'art. 72 della legge regionale n. 15/2002

1. Al comma 2 dell'art. 72 della legge regionale n. 15/2002 le parole: «Attività estrattive e minerarie» sono sostituite dalle seguenti: «Risorse del territorio» e le parole: «ed al Servizio provinciale competente» sono soppresse.

Art. 62.

Modifiche all'art. 74 della legge regionale n. 15/2002

1. Al comma 2 dell'art. 74 della legge regionale n. 15/2002 le parole: «e di quella provinciale» sono soppresse.

2. Al comma 3 dell'art. 74 della legge regionale n. 15/2002 le parole: «Attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Sviluppo economico e del turismo».

Art. 63.

Modifiche all'art. 75 della legge regionale n. 15/2002

1. Al comma 1 dell'art. 75 della legge regionale n. 15/2002 le parole: «Attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Sviluppo economico e del turismo».

Art. 64.

Modifiche all'art. 76 della legge regionale n. 15/2002

1. Al comma 1 dell'art. 76 della legge regionale n. 15/2002 le parole: «delle Attività produttive della regione servizio "attività estrattive e minerarie"» sono sostituite dalle seguenti: «Sviluppo economico e del turismo della regione, servizio "risorse del territorio"».

Art. 65.

Sostituzione dell'art. 77 della legge regionale n. 15/2002

1. L'art. 77 della legge regionale n. 15/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 77 (Sanzioni). — 1. Ferme restando le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 176/2011, sono comminate le sanzioni amministrative di seguito indicate a:

a) chiunque intraprende o effettua la ricerca di acque minerali, termali o di sorgente senza permesso da euro 1.000,00 a euro 5.000,00;

b) chiunque effettua la ricerca di acque minerali, termali e di sorgente in difformità da quanto prescritto nel permesso di ricerca, da euro 2.000,00 a euro 5.000,00;

c) chiunque effettua la coltivazione di giacimenti di acque minerali o termali in assenza della concessione, da euro 5.000,00 a euro 10.000,00;

d) chiunque effettua la coltivazione di giacimenti di acque minerali o termali in difformità da quanto prescritto nella relativa concessione, da euro 3.000,00 a euro 6.000,00.

2. In caso di omessa trasmissione dei dati di cui alla lettera b) dell'art. 35, ovvero di mancata effettuazione degli adempimenti di cui alla lettera a) del medesimo articolo, è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.000,00.

3. In caso di omessa, tardiva, infedele o incompleta comunicazione dei dati e delle informazioni di cui all'art. 74 è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.000,00.



4. In caso di omessa, tardiva, infedele o incompleta comunicazione delle notizie di cui al comma 2 dell'art. 16, nonché di mancata presentazione del programma di lavori di cui alla lettera *d*) dell'art. 35, è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.000,00.».

Art. 66.

Modifiche all'art. 78 della legge regionale n. 15/2002

1. Al comma 1 dell'art. 78 della legge regionale n. 15/2002 le parole: «e provinciali» sono soppresse.

2. Al comma 3 dell'art. 78 della legge regionale n. 15/2002 le parole: «Attività estrattive e minerarie» sono sostituite dalle seguenti: «Risorse del territorio».

3. Al comma 4 dell'art. 78 della legge regionale n. 15/2002 le parole: «Attività estrattive e minerarie della Direzione attività produttive» sono sostituite dalle parole: «Risorse del territorio della Direzione sviluppo economico e del turismo».

4. Il comma 6 dell'art. 78 della legge regionale n. 15/2002 è sostituito dal seguente:

«6. Per la notifica e per ogni altro aspetto procedurale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche ed integrazioni.».

Art. 67.

Modifiche all'art. 79-bis della legge regionale n. 15/2002

1. Ai commi 4 e 5 dell'art. 79-bis della legge regionale n. 15/2002 le parole: «attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Sviluppo economico e del turismo».

TITOLO VII

ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/23/CE, 2006/17/CE E 2006/86/CE

Capo I

DISPOSIZIONI SULLA QUALITÀ E SICUREZZA PER LA DONAZIONE, L'APPROVVIGIONAMENTO, IL CONTROLLO, LA LAVORAZIONE, LA CONSERVAZIONE, LO STOCCAGGIO E LA DISTRIBUZIONE DI TESSUTI E CELLULE UMANI

Art. 68.

Finalità

1. La presente legge dà attuazione alle direttive 2004/23/CE, 2006/17/CE e 2006/86/CE al fine di garantire:

a) la qualità e la sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;

b) la qualità e sicurezza delle cellule riproduttive, dei tessuti e delle cellule fetali e delle cellule staminali embrionali;

c) le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.

Art. 69.

Ambito di applicazione

1. Nel rispetto del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191 (Attuazione della direttiva della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani) e del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16 (Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani) la presente legge disciplina:

a) le funzioni regionali;

b) gli istituti regionali dei tessuti e le organizzazioni regionali per l'approvvigionamento;

c) i criteri e le procedure per l'autorizzazione e l'accreditamento degli istituti regionali dei tessuti e delle organizzazioni regionali per l'approvvigionamento nonché per le verifiche ispettive;

d) la qualità e la sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;

e) la vigilanza sull'importazione e l'esportazione di cellule e tessuti umani;

f) il registro degli istituti regionali dei tessuti.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alla donazione, alla raccolta, al controllo, alla conservazione di cellule staminali emopoietiche, ferma restando la normativa vigente in materia di attività trasfusionali.

Art. 70.

Funzioni regionali

1. Ai fini della presente legge, la Direzione regionale competente in materia di politiche della salute svolge le seguenti funzioni:

a) raccordo amministrativo per la programmazione, organizzazione e finanziamento degli istituti dei tessuti a livello regionale ed aziendale;

b) adeguamento delle normative regionali a quelle nazionali ed europee;

c) emanazione delle direttive sull'attuazione delle misure previste dalla presente legge;



d) vigilanza sulla tenuta del registro degli istituti regionali dei tessuti;

e) vigilanza sull'approvvigionamento dei tessuti e delle cellule umani;

f) verifica dello stato di attuazione delle misure contenute nella presente legge e nel Piano sanitario regionale in merito alle attività degli istituti regionali dei tessuti e delle organizzazioni regionali per l'approvvigionamento.

Art. 71.

Istituti regionali dei tessuti e organizzazioni regionali per l'approvvigionamento

1. Ferme restando la definizione dell'istituto dei tessuti di cui alla lettera q), comma 1, dell'art. 3 del decreto legislativo n. 191/2007 e la definizione di organizzazione per l'approvvigionamento di cui alla lettera l), comma 1, dell'art. 2 del decreto legislativo n. 16/2010, il Piano sanitario regionale individua gli istituti regionali dei tessuti e le organizzazioni regionali per l'approvvigionamento e ne disciplina le funzioni.

Art. 72.

Disposizioni per l'autorizzazione e l'accreditamento e per le verifiche ispettive

1. Ai sensi del comma 2, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 191/2007 e ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 16/2010, sono autorizzati e accreditati dalla Regione:

a) gli istituti regionali dei tessuti in cui si svolgono attività di controllo, lavorazione, conservazione, stoccaggio o distribuzione di tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo;

b) le organizzazioni regionali per l'approvvigionamento in cui si effettuano prelievi di tessuti e cellule umani.

2. La giunta regionale definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le procedure per l'autorizzazione e l'accreditamento degli istituti regionali dei tessuti e delle organizzazioni regionali per l'approvvigionamento nonché per le verifiche ispettive, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 191/2007 e degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 16/2010, tenuto conto delle linee-guida emanate per gli specifici ambiti di competenza dal Centro nazionale trapianti e dal Centro nazionale sangue nonché nel rispetto della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private).

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per l'autorizzazione e l'accreditamento delle Banche di sangue da cordone ombelicale e dei Centri per la procreazione medicalmente assistita si fa altresì riferimento agli accordi Stato/regioni di cui al comma 1, dell'art. 6 del decreto legislativo n. 191/2007.

4. Per l'espletamento delle attività ispettive e di controllo da svolgere presso gli istituti regionali dei tessuti e le organizzazioni regionali per l'approvvigionamento, la giunta regionale può avvalersi, per gli specifici ambiti di competenza, del supporto del Centro nazionale trapianti o del Centro nazionale sangue.

5. Il rilascio dell'autorizzazione e l'accreditamento degli istituti regionali dei tessuti e delle organizzazioni regionali per l'approvvigionamento sono disposti in esito alla verifica dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici previsti dalla normativa richiamata dai commi 2 e 3.

6. La Regione autorizza ed accredita anche le attività relative ai procedimenti di preparazione dei tessuti e delle cellule che l'istituto regionale dei tessuti può svolgere nel rispetto della normativa vigente e dei requisiti di cui alla lettera g), comma 1, dell'art. 28 del decreto legislativo n. 191/2007.

7. La Regione, nell'ambito del procedimento di autorizzazione ed accreditamento degli istituti regionali dei tessuti, prende in esame, altresì, gli accordi di cui l'art. 24 del decreto legislativo n. 191/2007, conclusi fra i predetti istituti ed i terzi.

Art. 73.

Disposizioni relative alla qualità e sicurezza dei tessuti e delle cellule umani

1. La giunta regionale adotta direttive relative alla qualità ed alla sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.

2. Le direttive di cui al comma 1 riguardano in particolare:

a) l'attuazione delle prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo, nonché l'etichettatura, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, ai sensi degli articoli 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23 e 28 del decreto legislativo n. 191/2007 e degli articoli 3, 4, 5, 6, 7 del decreto legislativo n. 16/2010;

b) l'implementazione di un sistema di codifica delle informazioni e di tracciabilità del percorso dal donatore al ricevente e viceversa per tutti i tessuti e le cellule prelevati, lavorati, stoccati o distribuiti sul territorio nazionale, da adottare presso gli istituti regionali dei tessuti e le organizzazioni regionali per l'approvvigionamento, ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 191/2007 e degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 16/2010.

c) l'implementazione di un sistema di notifica di eventi e reazioni avversi gravi, ai sensi degli articoli 11 del decreto legislativo n. 191/2007 e degli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 16/2010;

d) l'implementazione di un sistema di gestione della qualità presso gli istituti regionali dei tessuti e le organizzazioni regionali per l'approvvigionamento, ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo n. 191/2007 e del decreto legislativo n. 16/2010.



Art. 74.

*Vigilanza sull'importazione
e sull'esportazione di tessuti e cellule umani*

1. La giunta regionale dà attuazione al decreto del Ministro della salute di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 191/2007 per garantire che l'importazione o l'esportazione di tessuti e cellule da Paesi terzi, effettuata dagli istituti regionali dei tessuti, sia conforme alle norme vigenti e per garantire la tracciabilità degli stessi.

2. L'autorizzazione all'esportazione di campioni di sangue da cordone ombelicale per uso autologo è rilasciata, di volta in volta, sulla base delle modalità definite dall'accordo Stato/regioni previsto dal comma 1, dell'art. 3, dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 26 febbraio 2009 (Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale).

Art. 75.

Il registro degli istituti regionali dei tessuti

1. È istituito il registro degli istituti regionali dei tessuti (di seguito registro).

2. La giunta regionale individua la struttura preposta alla tenuta del registro.

3. Il registro, quale sistema informativo accessibile al pubblico:

a) specifica le attività per le quali ciascun istituto regionale è autorizzato ed accreditato;

b) contiene le informazioni sui tipi e le quantità di tessuti e di cellule prelevati, controllati, conservati, lavorati, stoccati e distribuiti o altrimenti utilizzati, e sull'origine e la destinazione dei tessuti e delle cellule destinati ad applicazioni sull'uomo, in conformità alle disposizioni vigenti e alla lettera f), comma 1, dell'art. 28 del decreto legislativo n. 191/2007.

4. Gli istituti regionali dei tessuti presentano una relazione annuale sulle attività svolte alla Direzione regionale competente in materia di politiche della salute, nonché, ai sensi del comma 1, dell'art. 10 del decreto legislativo n. 191/2007, al Centro nazionale trapianti, al Centro nazionale sangue nonché all'Istituto superiore di sanità (ISS); la relazione è resa accessibile al pubblico.

5. Il registro è collegato al registro nazionale degli istituti dei tessuti e, tramite quest'ultimo, agli omologhi registri internazionali.

TITOLO VIII

ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2001/83/CE,
2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE E 2010/84/UE*Capo I*DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TRASFUSIONALI E DELLA
PRODUZIONE DI EMOCOMPONENTI PER USO CLINICO E FARMACI
EMODERIVATI

Art. 76.

Ambito di applicazione

1. Per l'attuazione delle direttive 2001/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE e 2010/84/UE la presente legge disciplina, in particolare:

a) i livelli di assistenza sanitaria erogati dal servizio trasfusionale regionale;

b) i principi generali per l'organizzazione, l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture trasfusionali;

c) le attività delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue;

d) le misure per la programmazione e il coordinamento del settore;

e) le misure per il raggiungimento dell'autosufficienza di emocomponenti e di emoderivati;

f) le misure per la qualità e la sicurezza del sangue e dei suoi prodotti e per l'emovigilanza;

g) le misure per il finanziamento del settore.

Art. 77.

*Livelli essenziali di assistenza sanitaria
in materia di attività trasfusionali*


1. Nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza sanitaria in materia di attività trasfusionali previsti dall'art. 5 della legge 21 ottobre 2005, n. 219 (Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati) e nel rispetto della lettera d), comma 1, dell'art. 1 della medesima legge, ai Servizi trasfusionali, di cui all'art. 78, possono essere affidati specifici programmi di diagnosi e cura, realizzati, in particolare, nell'ambito dell'assistenza a pazienti ematologici ed oncologici del sistema urgenza-emergenza e dei trapianti.

Art. 78.

Classificazione delle strutture trasfusionali

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261 (Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti) le attività trasfusionali nella Regione sono svolte dalle seguenti strutture:

a) Servizi trasfusionali (ST): strutture responsabili per ogni aspetto della raccolta, della qualificazione biologica e validazione del sangue umano e dei suoi componenti, quale ne sia la destinazione, nonché della lavorazione, conservazione, distribuzione e assegnazione quando gli



emocomponenti sono destinati alla trasfusione; i Servizi trasfusionali possono essere dotati di articolazioni organizzative interne o decentrate, comprese quelle dedicate alle attività di raccolta e possono essere classificati come strutture complesse o semplici, a valenza dipartimentale, ospedaliera o non ospedaliera, in relazione alla tipologia e alla complessità delle funzioni attribuite dalla programmazione regionale ed aziendale;

b) Unità di raccolta (UR): strutture incaricate della raccolta, previa autorizzazione della Regione, gestite dalle associazioni di donatori volontari di sangue, convenzionate e costituite ai sensi della normativa vigente; le UR, gestite singolarmente o in forma aggregata dalle predette associazioni, operano sotto la responsabilità tecnica del Servizio trasfusionale di riferimento.

2. I presidi ospedalieri pubblici e privati, accreditati e non accreditati, che non dispongono delle strutture di cui alla lettera *a)* del comma 1, sono dotati di Servizio di frigoemoteca; il predetto servizio è organizzato in base al decreto del Ministro della sanità del 1° settembre 1995 (Disciplina dei rapporti tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private, accreditate e non accreditate, dotate di frigo emoteche).

3. L'individuazione e l'organizzazione delle strutture trasfusionali regionali sono stabilite dal Piano regionale sangue e plasma (PRSP) di cui all'art. 80.

Art. 79.

Associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue

1. La Regione, ai sensi del comma 1, dell'art. 7, della legge n. 219/2005, riconosce la funzione civica e sociale ed i valori umani e solidaristici che si esprimono attraverso la donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti.

2. La giunta regionale, ai sensi del comma 3, dell'art. 7 della legge n. 219/2005 e del decreto del Ministro della sanità del 18 aprile 2007 (Indicazioni sulle finalità statutarie delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue) individua tra le associazioni e le federazioni regionali quelle il cui statuto corrisponde alle finalità della legge n. 219/2005.

3. La giunta regionale, ai sensi della lettera *b)*, comma 1, dell'art. 6 della legge n. 219/2005, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva lo schema-tipo di convenzione, per la regolamentazione dei rapporti tra la Regione e le associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue.

Art. 80.

Piano regionale sangue e plasma

1. Ai sensi dell'art. 41 dello statuto regionale, il consiglio regionale, su proposta della giunta, adotta il Piano regionale sangue e plasma (PRSP), per la definizione degli strumenti organizzativi e di programmazione necessari al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente legge.

2. Il PRSP ha durata triennale ed è efficace sino all'approvazione del successivo Piano.

3. Il PRSP è adottato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 81.

Centro regionale sangue

1. Ai sensi della lettera *c)*, comma 1, dell'art. 6 della legge n. 219/2005, la giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce il Centro regionale sangue (CRS), struttura complessa deputata al coordinamento regionale ed interregionale del sistema trasfusionale.

2. Le funzioni del CRS sono quelle previste dall'accordo Stato/regioni di cui all'art. 6 della legge n. 219/2005.

Art. 82.

Funzioni regionali

1. La Direzione regionale competente in materia di politiche della salute garantisce il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge mediante l'espletamento delle seguenti funzioni:

a) raccordo amministrativo per la programmazione delle attività trasfusionali a livello regionale ed aziendale, di concerto con il CRS di cui all'art. 81 e secondo le indicazioni tecniche dallo stesso fornite;

b) organizzazione e finanziamento delle attività trasfusionali a livello regionale ed aziendale;

c) adeguamento delle normative trasfusionali regionali alle normative nazionali ed europee;

d) verifica dello stato di attuazione del PRSP di cui all'art. 80;

e) emanazione delle direttive sull'attuazione delle misure previste dalla presente legge;

f) verifica della rispondenza delle finalità statutarie delle associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue regionali alla legge n. 219/2005 ed ai relativi decreti di attuazione;

g) definizione, sottoscrizione ed attuazione, ai sensi della legge n. 219/2005, delle convenzioni tra la Regione e le aziende produttrici di farmaci emoderivati, la Regione e le associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue e la Regione e le aziende produttrici di emodiagnostici;

h) controllo, ai sensi della vigente normativa, sulla stipula delle convenzioni per l'attività trasfusionale tra le Aziende sanitarie locali (ASL) e le cliniche private, e sulle convenzioni tra le ASL e le associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue;

i) definizione dei rapporti con la sanità militare.



Art. 83.

Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale regionale

1. La giunta istituisce, presso la Direzione regionale competente in materia di politiche della salute, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale regionale (di seguito denominata Consulta), che svolge funzioni consultive e propositive in materia trasfusionale, per gli adempimenti previsti dalla presente legge.

2. La Consulta è presieduta dal direttore della Direzione regionale competente in materia di politiche della salute o da suo delegato, ed è composta:

a) dal dirigente del Servizio competente per materia;

b) dai direttori delle strutture trasfusionali regionali o, in mancanza, da un rappresentante delle predette strutture designato dal direttore generale della ASL di riferimento;

c) da un rappresentante a livello regionale di ciascuna delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue;

d) da un rappresentante delle società scientifiche del settore.

3. Sono membri di diritto della Consulta il direttore del CRS e il direttore dell'Agenzia sanitaria regionale (ASR).

4. I componenti della Consulta sono nominati dalla giunta regionale e restano in carica per tre anni; l'incarico è rinnovabile alla scadenza.

5. La giunta regionale può integrare, se necessario, la composizione della Consulta.

6. Le funzioni della Consulta non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale ed i suoi componenti non hanno diritto ad alcuna indennità o gettone di presenza.

Art. 84.

Programmazione annuale per l'autosufficienza regionale

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 14 della legge n. 219/2005 ed in base alle indicazioni fornite dal CRS di cui all'art. 81, la giunta regionale definisce:

a) il programma annuale di autosufficienza regionale, che individua i consumi storici, il fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari, le risorse, i criteri di finanziamento del sistema, le modalità organizzative ed i riferimenti tariffari, i livelli di importazione ed esportazione eventualmente necessari;

b) le azioni di incentivazione dell'interscambio intra-aziendale, interaziendale ed interregionale, secondo principi che garantiscono un'adeguata copertura dei costi di produzione e trasferimento del sangue e dei suoi prodotti, in coerenza con gli indirizzi adottati in sede di programmazione sanitaria nazionale e regionale.

Art. 85.

Produzione regionale di farmaci emoderivati

1. Per il raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale di farmaci derivati dal plasma umano, la giunta regionale, anche consorziandosi con altre regioni, attiva le convenzioni, di cui all'art. 15 della legge n. 219/2005, con i centri e le aziende di frazionamento e produzione di farmaci emoderivati.

2. Le convenzioni di cui al comma 1, nel rispetto delle modalità, dei tempi e delle scadenze previsti dall'art. 15 della legge n. 219/2005, sono stipulate in base allo schema-tipo di convenzione approvato con decreto del Ministro della salute del 12 aprile 2012 (Schema tipo di convenzione tra le regioni e le province autonome e le aziende produttrici di medicinali emoderivati per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale).

Art. 86.

Appropriatezza e razionalizzazione dei consumi

1. Per promuovere la diffusione delle pratiche del buon uso del sangue e delle cellule staminali da sangue cordonale e dell'autotrasfusione, in attuazione dell'art. 17 della legge n. 219/2005, le ASL istituiscono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato ospedaliero per il buon uso del sangue e delle cellule staminali da sangue cordonale (di seguito Comitato).

2. Il Comitato svolge le funzioni di cui al decreto del Ministro della sanità del 1° settembre 1995 (Disciplina dei rapporti tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private, accreditate e non accreditate, dotate di frigoemoteche) e presenta annualmente una relazione sulle attività svolte alla Direzione regionale competente per le politiche della salute.

Art. 87.

Sistema informativo dei servizi trasfusionali

1. In attuazione dell'art. 18 della legge n. 219/2005, la giunta regionale attiva il Sistema informativo regionale dei servizi trasfusionali (di seguito Sistra regionale), che si integra nel Sistema informativo nazionale istituito con il decreto del Ministro della salute del 21 dicembre 2007 (Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali).

2. Il Sistra regionale è definito in base alle caratteristiche tecniche ed alla tipologia dei flussi informativi previsti dal decreto di cui al comma 1.

3. Il Sistra regionale rileva anche i dati sull'appropriatezza delle prestazioni di medicina trasfusionale, dei relativi costi e dei dati del sistema di assicurazione qualità, al fine di supportare, con apposita reportistica, le valutazioni sull'efficienza e l'efficacia della programmazione regionale e nazionale.

4. Nel rispetto delle norme sulla tutela e riservatezza dei dati sensibili, il Sistra regionale attua le modalità di codifica che consentono di identificare il donatore, la donatrice di cellule staminali da sangue cordonale e il ricevente, nonché gli emocomponenti e le strutture trasfusionali.



5. Per il Sistra regionale si fa riferimento ai fondi erogati dal Ministero della salute, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, dell'art. 18, della legge n. 219/2005.

Art. 88.

Norme per l'autorizzazione e l'accreditamento e per le verifiche ispettive

1. Ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge n. 219/2005 e degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo n. 261/2007, nonché dell'accordo Stato/regioni previsto dall'art. 19 della citata legge e della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) la giunta regionale definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le procedure per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture trasfusionali, delle unità di raccolta associative e per le verifiche ispettive.

2. Il rilascio dell'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture trasfusionali, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 4 del decreto legislativo n. 261/2007 sono disposti con il medesimo provvedimento in esito a verifiche contestuali di tutti i requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici previsti dalla normativa vigente, statale e regionale.

3. In attuazione dell'accordo Stato/regioni di cui all'art. 19 della legge n. 219/2005, le verifiche e l'adeguamento delle strutture trasfusionali e delle unità di raccolta, di cui all'art. 78, sono completate entro il 31 dicembre 2014.

Art. 89.

Disposizioni relative alla qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti

1. La giunta regionale, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 219/2005 e nel rispetto del decreto legislativo n. 261/2007, adotta direttive relative alla qualità ed alla sicurezza del sangue e dei suoi prodotti.

2. Le direttive di cui al comma 1 riguardano in particolare:

a) i requisiti tecnici relativi alla qualità e alla sicurezza del sangue e degli emocomponenti ed il loro adeguamento al progresso tecnico e scientifico, così come previsti dalla direttiva 2004/33/CE della commissione del 22 marzo 2004 che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti, dal decreto del Ministro della salute del 3 marzo 2005 (Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti) e dal decreto del Ministro della salute del 3 marzo 2005 (Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue e di emocomponenti);

b) i requisiti tecnici per la produzione di plasma umano destinato alla produzione nazionale di farmaci emoderivati, in attuazione dell'art. 15 della legge n. 219/2005, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i me-

dicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE) nonché della direttiva 2010/84/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano;

c) l'implementazione del sistema di emovigilanza presso le strutture trasfusionali regionali e le unità di raccolta associative, così come previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207 (Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi);

d) l'implementazione di un sistema di gestione della qualità presso le strutture trasfusionali regionali e le unità di raccolta associative, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208 (Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali).

Capo II

SISTEMA REGIONALE DI FARMACOVIGILANZA

Art. 90.

Attività regionale di farmacovigilanza e di educazione sanitaria al corretto utilizzo dei farmaci

1. Per l'attuazione della direttiva 2010/84/UE, la Regione partecipa alla rete europea e nazionale di farmacovigilanza, secondo le modalità definite dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA).

2. Per le finalità di cui al comma 1, la giunta regionale:

a) adotta iniziative volte a promuovere le segnalazioni spontanee delle reazioni avverse ai farmaci da parte degli operatori sanitari;

b) provvede alla diffusione delle informazioni sul corretto utilizzo dei farmaci al personale sanitario e alla formazione degli operatori nel campo della farmacovigilanza;

c) individua programmi di monitoraggio su specifiche categorie terapeutiche, sentita la commissione regionale del farmaco;

d) istituisce il Centro regionale di farmacovigilanza (CRFV).

Art. 91.

Centro regionale di farmacovigilanza

1. Nell'ambito del sistema nazionale e regionale di farmacovigilanza, il CRFV costituisce elemento strategico per il funzionamento dell'intero sistema.

2. Il CRFV svolge le seguenti funzioni:

a) verifica delle segnalazioni inserite nella rete regionale, con particolare riferimento alla qualità dell'inserimento e alla codifica delle informazioni (farmaci e reazioni avverse);



b) supporto e riferimento per i responsabili locali di farmacovigilanza, riguardo ai problemi relativi alla rete;

c) inserimento nella rete regionale, su richiesta dei responsabili locali di farmacovigilanza ed in caso di difficoltà degli stessi, delle segnalazioni delle reazioni avverse al farmaco;

d) valutazione del nesso di causalità e della notorietà delle segnalazioni;

e) supporto ai responsabili locali di farmacovigilanza nelle attività di formazione e di informazione di ritorno rivolte ai segnalatori;

f) supporto all'attività di formazione/informazione gestita dall'AIFA;

g) analisi semestrale dei potenziali segnali derivanti dalle reazioni avverse da farmaci, presenti nella rete nazionale di farmacovigilanza, in collaborazione con l'AIFA;

h) analisi dei potenziali segnali relativi alle reazioni avverse a vaccini presenti nella rete nazionale di farmacovigilanza, in collaborazione con l'AIFA;

i) supporto alle attività di farmacovigilanza dell'AIFA;

j) attività di formazione/informazione per il personale sanitario convenzionato e dipendente;

k) organizzazione ed esecuzione dei progetti di farmacovigilanza attiva, come definiti dalla giunta regionale.

3. Le funzioni di cui al comma 2 possono essere svolte dal CRFV anche in forma associata con altre regioni.

TITOLO IX

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE

Capo I

TASSIDERMIA ED IMBALSAMAZIONE

Art. 92.

Modifiche all'art. 42

della legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10

1. Dopo il comma 5 dell'art. 42 della legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente) sono inseriti i seguenti:

«5-bis. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione da parte della provincia per l'attività di tassidermia ed imbalsamazione è presentata allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune territorialmente competente.

5-ter. Ai sensi del comma 4, dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto del principio di precauzione in materia di protezione della fauna selvatica, di tutela della salute e di tutela dell'ambiente, il silenzio dell'amministrazione provinciale equivale a provvedimento di rifiuto dell'istanza

per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 5-bis, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato il provvedimento di accoglimento nel termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.».

Capo II

PESCA NELLE ACQUE INTERNE

Art. 93.

Sostituzione dell'art. 11

della legge regionale 17 maggio 1985, n. 44

1. L'art. 11 della legge regionale 17 maggio 1985, n. 44 (Tutela e incremento della fauna ittica nelle acque interne. Norme per l'esercizio della pesca) è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Delega per il rilascio delle licenze*). — 1. Le province svolgono le funzioni amministrative relative al rilascio delle licenze di pesca e alla tenuta dei registri dei titolari di licenza.

2. L'istanza per il rilascio della licenza relativa alla pesca di mestiere con tutti gli attrezzi consentiti, di cui al tipo "A" previsto dall'art. 10, è presentata allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui il richiedente ha il domicilio; l'istanza è trasmessa dal SUAP alla provincia territorialmente competente, che conclude il procedimento per il rilascio della licenza di pesca entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

3. L'istanza per il rilascio della licenza relativa alla pesca dilettantistica, di cui al tipo "B" previsto dall'art. 10, è presentata alla provincia in cui il richiedente ha il domicilio; la provincia conclude il procedimento entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

4. Le licenze di pesca, di cui ai commi 2 e 3, hanno validità sul territorio nazionale e sono rilasciate previa presentazione delle attestazioni di versamento di cui all'art. 26.».

TITOLO X

ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) 1071/2009

Capo I

L'ATTIVITÀ DI TRASPORTATORE SU STRADA

Art. 94.

Modifiche all'art. 1

della legge regionale 17 luglio 2007, n. 25

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 17 luglio 2007, n. 25 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente) le parole: «l'omogeneità dei requisiti professionali» sono soppresse.



2. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 25/2007 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. L'autorizzazione di cui all'art. 10 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 4.».

«2-ter. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del regolamento (CE) n. 1071/2009, la cui verifica è effettuata dalle autorità di cui all'art. 10 del medesimo regolamento, costituisce il presupposto per continuare l'esercizio dell'attività di trasportatore su strada.».

TITOLO XI

ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) 1857/2006

Capo I

DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE ZOOTECNICO

Art. 95.

Finalità

1. La Regione Abruzzo, nell'ambito delle politiche agricole di sviluppo rurale, con la presente legge promuove lo sviluppo del settore zootecnico, nel rispetto degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 e del regolamento (CE) n. 1857/2006 della commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001.

Art. 96.

Obiettivi ed interventi

1. Per le finalità di cui all'art. 95 e tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 98, 99, 100 la Regione finanzia:

a) lo svolgimento delle attività di tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici di tutte le diverse specie e razze d'interesse zootecnico;

b) l'esecuzione dei controlli della produttività del bestiame allevato finalizzati all'attività di miglioramento genetico dello stesso;

c) le prestazioni di assistenza tecnica.

Art. 97.

Concessione finanziamenti pubblici

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 96, la Regione può concedere, all'Associazione regionale allevatori d'Abruzzo (ARA) o ad altri organismi finanziamenti pubblici, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di appalti pubblici per la fornitura di servizi, nonché di quella europea sugli aiuti di Stato.

2. L'ARA ovvero gli organismi di cui al comma 1 assicurano l'operatività sul territorio ed il collegamento con gli allevatori secondo quanto stabilito dai rispettivi statuti.

Art. 98.

Tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici

1. Ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1857/2006 possono essere concessi annualmente aiuti fino al 100 per cento dei costi amministrativi connessi all'adozione e alla tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici delle diverse specie e razze allevate.

2. La spesa ammissibile è determinata in ragione del numero dei capi controllati, del numero degli allevamenti e della situazione ambientale e produttiva del territorio.

Art. 99.

Controlli della produttività animale

1. Ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1857/2006, per l'effettuazione dei test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, volti al miglioramento della qualità genetica del bestiame allevato, può essere concesso un contributo annuale fino al 70 per cento dei costi sostenuti, ad eccezione dei controlli effettuati dal proprietario del bestiame ed i controlli di routine sulla qualità del latte.

2. La spesa ammissibile è determinata in ragione del numero dei capi controllati, del numero degli allevamenti e della situazione ambientale e produttiva del territorio.

Art. 100.

Assistenza tecnica nel settore agricolo

1. Le misure di aiuto per le attività di assistenza tecnica nel settore agricolo sono concesse nel rispetto dell'art. 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

2. Le misure di aiuto per le attività di assistenza tecnica, che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 15 del regolamento (CE) n. 1857, sono soggette ad obbligo di notifica alla commissione europea attraverso il sistema State aid notifications interactive (SANI), nel rispetto degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.

Art. 101.

Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari sono gli imprenditori agricoli che esercitano l'attività zootecnica nel territorio regionale e che sono in regola con le disposizioni sanitarie e veterinarie.

2. Ai sensi dell'art. 15, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006, gli interventi ed i servizi di assistenza tecnica sono diretti a tutti gli allevatori, indipendentemente dalla loro appartenenza al Sistema associazioni allevatori d'Abruzzo o ad altre organizzazioni.



Art. 102.

Procedure

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 98, 99 e 100 la giunta regionale adotta un programma operativo triennale che individua le tipologie tecniche, i tassi di contribuzione, l'ammontare degli stanziamenti, le priorità, i criteri per la determinazione delle spese ammissibili, le modalità di concessione dei contributi e quelle di rendicontazione della spesa pubblica.

2. Il programma operativo triennale di cui al comma 1 e le relative variazioni sono predisposti dalla Direzione competente in materia di politiche agricole.

3. L'ARA, in linea con il contenuto del programma operativo triennale, presenta, alla Direzione competente in materia di politiche agricole, la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo annuale entro il 30 novembre di ogni anno.

4. I bandi per l'attuazione dei programmi sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e resi disponibili sul sito istituzionale della giunta regionale, Direzione competente in materia di politiche agricole.

5. In caso di affidamento degli interventi e dei relativi finanziamenti previsti dalla presente legge ad organismi diversi dall'ARA, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, con sostituzione dei predetti organismi all'ARA.

Art. 103.

Anticipazioni

1. La Direzione competente in materia di politiche agricole, all'atto dell'approvazione del progetto esecutivo di cui al comma 3 dell'art. 102 è autorizzata ad anticipare, in favore dell'ARA, fino all'80 per cento delle somme annualmente occorrenti allo svolgimento dei servizi inclusi nello stesso progetto.

2. L'anticipazione di cui al comma 1 è erogata su apposito conto corrente bancario vincolato.

3. Sul conto corrente di cui al comma 2, i pagamenti sono disposti unicamente dal legale rappresentante dell'ARA.

4. L'ARA è tenuta ad utilizzare apposita procedura informatica che permetta di separare la contabilità relativa alle diverse attività e ai diversi programmi.

5. La stessa associazione è tenuta, altresì, a presentare la documentazione delle spese sostenute entro il 30 giugno dell'anno successivo per consentire l'eventuale erogazione del contributo pubblico a titolo di saldo finale.

6. La mancata presentazione del rendiconto finale delle spese nei termini di cui al comma comporta il recupero nei confronti dell'ARA del contributo pubblico anticipato e l'esclusione della stessa dai finanziamenti regionali per l'anno in corso e per quello successivo.

7. In caso di affidamento degli interventi e dei relativi finanziamenti previsti dalla presente legge ad organismi diversi dall'ARA, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6, con sostituzione dei predetti organismi all'ARA.

Art. 104.

Condizioni per l'esenzione dalla notifica degli aiuti

1. Le misure di aiuto concedibili ai sensi della presente legge sono esenti da notifica se rispettano tutte le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1857/2006.

2. Le misure di aiuto da concedere contengono esplicito riferimento al regolamento (CE) n. 1857/2006, con citazione del titolo e degli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea.

3. La giunta regionale trasmette alla commissione europea, attraverso il sistema SANI, la sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto o agli aiuti individuali concessi, secondo il modello di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1857/2006.

4. La sintesi delle informazioni di cui al comma 3, relativa a regimi di aiuto è trasmessa, attraverso il sistema SANI, almeno dieci giorni lavorativi antecedenti all'entrata in vigore dei regimi stessi.

5. La sintesi delle informazioni di cui al comma 3, relativa ad aiuti individuali è trasmessa, attraverso il sistema SANI, almeno dieci giorni lavorativi antecedenti alla concessione degli stessi.

Art. 105.

Clausola di sospensione

1. Alle misure di aiuto di cui al comma 2 dell'art. 100 non può essere data esecuzione prima dell'adozione della decisione di autorizzazione da parte della commissione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'art. 93 del trattato CE.

TITOLO XII

ATTUAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE 2012/C 8/02, DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2012/21/UE, DELLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE 2012/C 8/03 E DEL REGOLAMENTO (UE) 360/2012


Capo I

SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE

Art. 106.

Disposizioni sui servizi di interesse economico generale

1. Nel rispetto degli articoli 14, 93, 106, 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) nonché delle disposizioni contenute nel protocollo 26 del TFUE e della normativa statale di riferimento, la Regione, in materia di servizi di interesse economico generale (SIEG), attua attraverso misure legislative, regolamentari ed amministrative, le disposizioni di cui alla comunicazione della commissione 2012/C 8/02, alla decisione della commissione 2012/21/UE, alla comunicazione della Commissione 2012/C 8/03 e al regolamento (UE) 360/2012.



TITOLO XIII
DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE ED
ENTRATA IN VIGORE

Art. 107.

Disposizioni per gli enti locali

1. Gli enti locali adeguano la propria normativa e gli atti amministrativi alle disposizioni della presente legge.

2. Fino all'entrata in vigore degli adeguamenti di cui al comma 1, gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni amministrative, applicano le disposizioni della presente legge.

Art. 108.

Disposizioni finali

1. La giunta regionale approva la modulistica di cui al comma 7 dell'art. 54 della legge regionale n. 15/2002 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La modulistica e la documentazione da porre a corredo della domanda di autorizzazione di cui all'art. 54-bis della legge regionale n. 15/2002 sono stabilite dalla giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 109.

Disposizioni transitorie

1. Per i procedimenti amministrativi di cui alla legge regionale 10 luglio 2002, n. 15 (Disciplina delle acque minerali e termali), in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento di avvio dei relativi procedimenti.

2. I permessi di ricerca e le concessioni minerarie di cui alla legge regionale n. 15/2002, rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge scadono alla data prevista nei rispettivi provvedimenti.

3. Le province concludono i procedimenti amministrativi avviati alla data di entrata in vigore della presente legge in base alle competenze alle stesse attribuite dalla legge regionale n. 15/2002.

4. Fino alla conclusione dei procedimenti finalizzati al rilascio dell'autorizzazione e all'accreditamento di cui all'art. 72, gli istituti regionali dei tessuti e le organizzazioni regionali per l'approvvigionamento continuano ad esercitare le attività di propria competenza in base ai provvedimenti adottati ai sensi della normativa nazionale e regionale previgente.

5. Fino all'emanazione del PRSP di cui all'art. 80 trovano applicazione le modalità di finanziamento delle attività trasfusionali previste dall'art. 14 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 143 (Disciplina delle attività trasfusionali), e dalla parte quarta della legge regionale 25 novembre 1998, n. 136 (Piano sangue e plasma regionale 1999-2001).

6. Fino alla stipula della convenzione di cui al comma 1 dell'art. 85, trovano applicazione i pregressi accor-

di contrattuali stipulati anche in base alle autorizzazioni transitorie previste dal decreto del Ministro della salute del 12 aprile 2012 (Modalità transitorie per l'immissione in commercio dei medicinali emoderivati prodotti dal plasma umano raccolto sul territorio nazionale).

7. Fino alla conclusione dei procedimenti finalizzati al rilascio dell'autorizzazione e all'accreditamento, di cui all'art. 88, previsti dalla legge n. 219/2005 e dal decreto legislativo n. 261/2007, le ASL continuano ad esercitare le attività di propria competenza in base ai provvedimenti adottati ai sensi della normativa nazionale e regionale previgente.


Art. 110.

Norme finanziarie

1. A decorrere dal 2013, gli oneri di cui ai titoli VII e VIII costituiscono interventi per la realizzazione dei livelli essenziali di assistenza in materia sanitaria e trovano copertura finanziaria con le risorse annualmente iscritte nell'ambito della UPB 12.01.001 denominata «Funzioni regionali di parte corrente connesse al Servizio sanitario nazionale», nelle risorse del capitolo 81501.2 denominato «Quota del fondo sanitario nazionale per il raggiungimento di particolari obiettivi fissati dalla legge e dagli indirizzi programmatici emanati dalla Regione» nonché con i trasferimenti dello Stato assegnati alla Regione per le finalità previste nei citati titoli VII e VIII; le disposizioni di cui al presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri per il 2012.

2. Gli oneri derivanti dall'istituzione e attivazione del Centro regionale sangue (CRS) di cui all'art. 81, pari ad euro 100.004,86 per il 2013, trovano copertura finanziaria nell'ambito delle economie vincolate del capitolo di spesa 12.01.001 - capitolo 81440.1 denominato «Attribuzione di fondi per la gestione di attività di plasmaderivazione — D.G. 2560 del 28 settembre 1998 e art. 8, comma 3, lettera F), legge regionale n. 143/1996 — Mezzi statali ed altri» del bilancio di previsione; le disposizioni di cui al presente comma non comportano oneri per il 2012.

3. Gli oneri derivanti dal funzionamento del Centro regionale sangue (CRS) di cui all'art. 81, pari ad euro 68.002,33 per il 2014 e ad euro 57.587,76 per il 2015, trovano copertura finanziaria nell'ambito delle economie vincolate del capitolo di spesa 12.01.001 - capitolo 81440.1 denominato «Attribuzione di fondi per la gestione di attività di plasmaderivazione — D.G. 2560 del 28 settembre 1998 e art. 8, comma 3, lettera F), legge regionale n. 143/1996 — Mezzi statali ed altri» del bilancio di previsione; a partire dall'esercizio 2015, gli oneri derivanti dal funzionamento del Centro regionale sangue (CRS) di cui all'art. 81, trovano copertura finanziaria nell'ambito dei trasferimenti annuali dello Stato rilevati sul capitolo di spesa 12.01.001 - 81440.2 denominato «Interventi in materia di attività trasfusionali — decreto legislativo 9 novembre 2007, numeri 207 e 208, decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, legge 21 ottobre 2005, n. 219, art. 6, comma 1, lettera c) — Mezzi statali» del bilancio di previsione nonché con le risorse annualmente iscritte nell'ambito della UPB 12.01.001 denominata «Funzioni regionali di parte corrente connesse al servizio sanitario nazionale».



4. Il Servizio bilancio, su richiesta della Direzione competente in materia di politiche della salute, procede alla reiscrizione delle economie vincolate di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sui singoli capitoli di spesa mediante prelievo dal fondo di riserva 15.01.003 - 323600 denominato «Fondo per la riassegnazione delle economie vincolate».

5. Gli oneri derivanti dagli interventi di cui agli articoli 98 e 99, quantificati per il 2012, in € 1.173.358,00 trovano copertura finanziaria nelle risorse iscritte nell'ambito del capitolo di spesa 07.02.014-102468 denominato «Contributi statali alle associazioni provinciali allevatori per la tenuta dei libri genealogici e per l'effettuazione dei controlli funzionali»; per gli anni successivi al 2012 gli oneri di cui al presente comma trovano copertura finanziaria nelle risorse iscritte nell'ambito della UPB parte spesa 07.01.006, previo accertamento delle correlate risorse finanziarie di cui alla UPB parte entrate 02.02.001 ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) e ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 (Norme sulla contabilità regionale).

6. A decorrere dal 2013 gli oneri derivanti dagli interventi di cui all'art. 100 trovano copertura finanziaria nell'ambito del capitolo di spesa 07.02.009 - 102400 denominato «Contributi regionali all'associazione regionale allevatori d'Abruzzo per le attività connesse al miglioramento genetico del bestiame» del bilancio di previsione, i cui stanziamenti sono determinati annualmente con legge di bilancio, ai sensi della legge regionale n. 3/2002 e ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 81/1977. Per l'anno 2012 le disposizioni di cui al presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri.

7. I corsi di formazione di cui al comma 5, dell'art. 19 sono attivati a decorrere dal 2013; gli oneri derivanti dall'organizzazione dei corsi trovano copertura finanziaria annualmente nelle leggi di bilancio sulla UPB 12.01.008 «Formazione e aggiornamento degli operatori sanitari ed educazione sanitaria», mediante l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa denominato «Spese per la formazione degli operatori addetti all'allevamento dei suini di cui al decreto legislativo n. 122/2011», ai sensi della legge regionale n. 3/2002 e dell'art. 10 della legge regionale n. 81/1977».

8. Le altre disposizioni contenute nella presente legge non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 111.

Abrogazioni

1. Il comma 7 dell'art. 3 della legge regionale 10 luglio 2002, n. 15 (Disciplina delle acque minerali e termali) è abrogato.

2. Il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 15/2002 è abrogato.

3. Il comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 15/2002 è abrogato.

4. Gli articoli 22, 37, 38, 39, 47, 57 e 79 della legge regionale n. 15/2002 sono abrogati.

5. Il comma 3 dell'art. 79-*bis*, nonché l'art. 79-*ter* della legge regionale n. 15/2002 sono abrogati.

6. La lettera *b*), del comma 2, dell'art. 1 della legge regionale 17 luglio 2007, n. 25 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente) è abrogata.

7. I commi 2 e 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 25/2007 sono abrogati.

8. La lettera *c*) e la lettera *f*) del comma 1, dell'art. 5 della legge regionale n. 25/2007 sono abrogate.

9. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 25/2007 è abrogato.

10. La legge regionale 3 marzo 2005, n. 16 (Disciplina organica in materia di riordino del sistema Associazioni allevatori d'Abruzzo e potenziamento delle attività connesse al miglioramento genetico delle specie animali d'interesse zootecnico) è abrogata.

11. L'art. 28 e i commi 3 e 4 dell'art. 29 della legge regionale 17 maggio 1995, n. 111 (Formazione professionale) sono abrogati; al comma 8 dell'art. 29 della legge regionale n. 111/1995 le parole «nei precedenti commi 3 e 4 e per la conservazione dell'iscrizione all'albo regionale di cui al precedente art. 28» sono sostituite dalle seguenti «nel comma 3».

12. La legge regionale 24 dicembre 1996, n. 143 (Disciplina delle attività trasfusionali) è abrogata.

Art. 112.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 18 dicembre 2012

CHIODI

12R00790



LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2012, n. 65.

Riprogrammazione economie vincolate - Norme di indirizzo e modifiche alla L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 e alla L.R. 10 gennaio 2012, n. 2.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 92 - Speciale - del 21 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge ha la finalità di migliorare l'efficienza e l'efficacia degli interventi e delle azioni del Piano regionale di tutela e risanamento ambientale di cui all'art. 225 della L.R. 26 aprile 2004 n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo) anche attraverso una migliore definizione dell'impiego dei fondi.

Art. 2.

Riprogrammazione del Piano di cui all'art. 225 della L.R. 26 aprile 2004, n.15

1. La Giunta Regionale, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, laddove ne ravvisi la necessità, è autorizzata a riprogrammare le economie ripartite tra i vari settori di intervento.

2. La Giunta Regionale, inoltre, al fine di semplificare le modalità di erogazione di tali risorse finanziarie può apportare, previo parere della Commissione Consiliare competente, variazioni anche sostanziali al quadro degli interventi, in deroga al limite indicato al comma 6 dello stesso art. 225 della L.R. n. 15/04, nonché a semplificare le modalità di attuazione e di gestione degli interventi da parte dei soggetti pubblici e privati, con una riprogrammazione dell'importo complessivo di euro 26 milioni.

Art. 3.

Variazione al bilancio di previsione 2012

1. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, approvato con la legge regionale 10 gennaio 2012, n. 2, recante (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 - Bilancio pluriennale 2012-2014), sono apportate le variazioni per competenza e per cassa, riportate nell'allegato "Prospetto A".

Art. 4.

Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1

1. L'Allegato 3 di cui all'articolo 5 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 è sostituito dall'Allegato 3 della presente legge.

2. Alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)" dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:

«Art. 34-bis (Regolarizzazione contributi anni precedenti). - 1. Al fine di consentire la regolarizzazione del pagamento di contributi relativi all'anno 2010 a favore dei beneficiari aventi titolo, a seguito di procedure di errato pagamento e di conseguente recupero di somme nei confronti di soggetti non aventi diritto, la Giunta regionale, per il tramite della Direzione regionale competente in materia di Politiche culturali, è autorizzata ad utilizzare quota parte dello stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 10.02.009-62424 del bilancio di previsione 2012 per l'importo di euro 31,614,20».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica.

(Omissis).

13R00010



REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2012, n. 27.

Interpretazione autentica del comma 1-quinquies dell'articolo 14 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 34 - Parte prima - del 31 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interpretazione autentica del comma 1-quinquies dell'articolo 14 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30

1. Il comma 1-quinquies dell'articolo 14 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regionale

straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica) deve essere interpretato nel senso che la nuova volumetria edificabile si calcola moltiplicando per 0,5 la superficie del comparto di intervento. Le volumetrie già esistenti nel comparto di intervento non concorrono e quindi non determinano una riduzione della nuova volumetria realizzabile ma devono essere considerate ai soli fini della determinazione degli standard. Le volumetrie già esistenti sul singolo lotto concorrono alla determinazione della volumetria massima edificabile sul lotto su cui insistono.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 27 dicembre 2012

IORIO

13R00030

MARCO MANCINETTI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*







MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agazia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.






GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**

- annuale € **300,00**
- semestrale € **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**

- annuale € **86,00**
- semestrale € **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
(€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 3 0 2 0 2 *

€ 5,00

